

Bibliotecca di Area
GRARIA

N° d'ordine 1168

UNIVERSITA' di NAPOLI	
Istituto di Chimica	
Sezione	
B	TECA
Inv.	
Pos.	B1/2

Biblioteca di Area
GRARIA

Bibliotecca di Area
AGRARIA

ANNUARIO

DELLA

R. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

DI NAPOLI

per l'anno scolastico 1875-1876



NAPOLI

TIPOGRAFIA DELLA R. ACCADEMIA DELLE SCIENZE FISICHE E MATEMATICHE

DIRETTA DA MICHELE DE RUBERTIS

1875

Biblioteca di Area
GRARIA

REGIA UNIVERSITÀ

DEGLI STUDI

DI NAPOLI



ANNO SCOLASTICO

1875-1876



Novembre 1875

Biblioteca di Area
GRARIA

RETTORE

DELLA REGIA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI

COMM. SCACCHI ARCANGELO

Preside della Facoltà di Filosofia e Lettere

Comm. de Sanctis Francesco.

Preside della Facoltà di Giurisprudenza

Cav. Polignani Giuseppe.

Preside della Facoltà di Scienze Matematiche

Cav. Cua Antonio.

Preside della Facoltà di Scienze Naturali

Cav. Guiscardi Guglielmo.

Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia

Comm. Cantani Arnaldo.

Cancelliere della Facoltà di Filosofia e Lettere

Cav. De Petra Giulio.

Cancelliere della Facoltà di Giurisprudenza

Cav. Francesco Pepere.

Cancelliere della Facoltà di Scienze Matematiche

Cav. Fergola Emmanuele.

Cancelliere della Facoltà di Scienze Naturali

Uffic. Panceri Paolo.

Cancelliere della Facoltà di Medicina e Chirurgia

Cav. Antonelli Giovanni.

FACOLTÀ DI FILOSOFIA E LETTERE

Professori Ordinari

- Comm. De Luca Giuseppe — *Nella Geografia antica e moderna e Statistica.*
 Comm. Spaventa Bertrando — *Nella filosofia teoretica.*
 Cav. Tullelli Paolo Emilio — *Nella filosofia pratica e morale.*
 Uffic. Abignente Filippo — *Nella storia della Chiesa.*
 Grande Uffic. Settembrini Luigi — *Nella Letteratura italiana.*
 Cav. Vera Augusto — *Nella Storia della filosofia.*
 Comm. De Sanctis Francesco — *Nella Letteratura comparata.*
 Abate Mirabelli Antonio — *Nella Letteratura latina.*
 Cav. De Petra Giulio — *Nell' Archeologia.*
 Cav. De Blasis Giuseppe — *Nella Storia moderna.*
 Cav. Tari Antonio — *Nell' Estetica.*

Professori Straordinari

- Flores Ferdinando — *Nella Letteratura greca.*
 Kerbaker Michele — *Nella Storia comparata delle Lingue Classiche e neo-Latine.*
 Cav. Bertolini Francesco — *Nella Storia antica.*
 D'Ovidio Francesco — *Nella Storia comparata delle Lingue e Letterature neo-Latine.*

Insegnanti Privati con gli effetti legali

- Paladini Stefano — *Nella Letteratura italiana.*
 Belli Sabino — *Nella Filosofia teoretica.*
 Memola Giuseppe — *Nella Filosofia teoretica.*
 Quercia Federico — *Nella Letteratura italiana.*
 Cav. Perrone Nicola — *Nella Letteratura latina.*
 Bonazzi Benedetto — *Nella Letteratura latina.*
 Imbriani Vittorio — *Nella Letteratura italiana.*
 Ventriglia Francesco — *Nella Lingua latina.*
 Cav. Prudeniano Francesco — *Nell' Estetica e Letteratura italiana.*
 La Banca Baldassarre — *Nella Filosofia.*

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

Professori Ordinari

- Cav. Cucca Carlo — *Nel Dritto ecclesiastico.*
Grande Uffic. Imbriani Paolo Emilio — *Nella Storia del Diritto.*
Cav. Pepere Francesco — *Nell' Enciclopedia ed elementi Filosofici del Dritto.*
Uffic. Pessina Enrico — *Nel Dritto penale e Procedura penale.*
Comm. Ciccone Antonio — *Nell' Economia politica e Statistica.*
Persico Federico — *Nel Dritto amministrativo.*
Cav. Froio Luigi — *Nella Procedura civile ed ordinamento giudiziario.*
Cav. Pierantoni Augusto — *Nel Dritto costituzionale.*
Cav. Polignani Giuseppe — *Nel Dritto Romano.*
Cav. Capuano Luigi — *Nelle Istituzioni del Dritto Romano.*

Professore Straordinario

- Beltrani Giovanni — *Nel Dritto Internazionale.*

Professori Incaricati

- Comm. Alianelli Nicola — *Nel Dritto commerciale.*
Uffic. Colamarino Diego — *Nel Codice civile.*

Insegnanti Privati con gli effetti legali

- Zuppetta Luigi — *Nel Dritto penale e procedura penale.*
Toscano Felice — *Nella Filosofia del Dritto.*
Melillo Francesco — *Nella Filosofia del Dritto.*
Caracciolo Vincenzo — *Nel Codice civile patrio.*
P. Salvatore Balsamo — *Nel Dritto canonico.*
Jannuzzi Stefano — *Nel Dritto e procedura civile.*
Comm. Betocchi Alessandro — *Nell' Economia politica.*
De Filippis Francesco — *Nel Dritto civile e Procedura.*
Cav. Madia Giuseppe — *Nel Dritto e procedura civile.*
Schiattarella Raffaele — *Nell' Economia politica.*
Tomasicchio Francesco Paolo — *Nell' Economia politica.*
Barone d' Ippoliti Francesco — *Nell' Economia politica.*

- Trinchera Francesco — *Nel Dritto internazionale.*
Lioy Diodato — *Nell Economia politica.*
Miraglia Luigi — *Nel Dritto commerciale.*
Cav. Crescenzi Andrea — *Nel Dritto e Procedura civile.*
Napodano Luigi — *Nella Procedura civile ed ordinamento giudiziario.*
Grande Uffle. P. E. Imbriani — *Nella Filosofia del Dritto.*
Viti Domenico — *Nel Dritto e Procedura civile.*
Gargiulo Francesco — *Nella Procedura civile.*
Scalamandrè Girolamo — *Nel Dritto e Procedura civile.*

Biblioteca di Area
AGRARIA

FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE

Professori Ordinari

- Comm. Mendia Ambrogio — *Nella Geometria descrittiva, col disegno.*
 Uffie. Trudi Nicola — *Nel Calcolo differenziale ed integrale.*
 Comm. De Gasparis Annibale — *Nell'Astronomia.*
 Cav. Cua Antonio — *Nella Geometria analitica.*
 Uffie. Schiavone Federico — *Nella Geodesia teoretica.*
 Comm. Padula Fortunato — *Nella Meccanica razionale.*
 Cav. Del Grosso Remigio — *Nella Meccanica celeste.*
 Cav. Fergola Emmanuele — *Nell'Analisi superiore.*
 Cav. Rubini Raffaele — *Nell'Algebra complementare.*

Professori Straordinari

- Comm. Sannia Achille — *Nella Geometria proiettiva, col disegno.*
 Ragucci Luigi — *Nel disegno di Topografia.*
 Cav. Capocci Oscarre — *Nel disegno di Architettura.*

Incaricati

- Cav. Janni Vincenzo — *Nell'Algebra complementare.*

Insegnanti Privati con gli effetti legali

- Cav. Avena Carlo — *Nella Geometria superiore.*
 Cav. Janni Giuseppe — *Nell'Algebra complementare.*
 Sabato Andrea — *Nel Calcolo differenziale ed integrale.*
 Palma Antonio — *Nel disegno di Topografia.*
 Dino Salvatore — *Nella Geometria analitica.*
 D'Ovidio Enrico — *Nell'Algebra complementare.*
 Sardi Ciro — *Nell'Algebra complementare.*
 Cav. Fossi Pietro — *Nella Geodesia.*
 Rinonapoli Michele — *Nella Geodesia e Topografia.*
 Nobile Arminio — *Nell'Astronomia teorica e Geodesia*
 Rubino Nicodemo — *Nell'Algebra complementare, Geometria analitica
e Calcolo differenziale.*
 Isè Ernesto — *Nell'Algebra complementare, Geometria analitica e Cal-
colo differenziale.*
 Gambardella Filippo — *Nell'Algebra complementare, Geometria ana-
litica e Calcolo differenziale.*

FACOLTÀ DI SCIENZE NATURALI

Professori Ordinari

- Comm. Seacchi Arcangelo — *Nella Mineralogia.*
 Comm. Palmieri Luigi — *Nella Fisica terrestre.*
 Cav. Giordano Giuliano — *Nella Fisica.*
 Cav. Guiscardi Guglielmo — *Nella Geologia.*
 Uffic. Costa Achille — *Nella Zoologia.*
 Uffic. De Luca Sebastiano — *Nella Chimica generale.*
 Uffic. Panceri Paolo — *Nell' Anatomia comparata.*
 Uffic. Barone Cesati Vincenzo — *Nella Botanica.*

Professori Straordinari

- Mamone Capria Domenico — *Nella Chimica farmaceutica.*

Insegnanti Privati con gli effetti legali

- Giuliani Ettore — *Nella Fisica.*
 Cav. Semmola Eugenio — *Nella Fisica.*
 Albarella Salvatore — *Nella Storia naturale dei medicamenti e nella
 Materia medica dimostrativa per il corso farmaceutico.*
 Cav. Giordano Giuseppe — *Nella Chimica.*
 Reale Nicola — *Nella Chimica farmaceutica.*
 Cav. Pasquale Giuseppe Antonio — *Nella Botanica.*
 Lucarelli Francesco — *Nell' Anatomia comparata.*
-

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

Professori Ordinari

- Comm. Tommasi Salvatore — *Nella 1^a Clinica medica.*
 Cav. Capobianco Raffaele — *Nella Patologia speciale medica.*
 Comm. Turchi Marino — *Nell' Igiene.*
 Uffic. Albini Giuseppe — *Nella Fisiologia.*
 Cav. Castorani Raffaele — *Nella Clinica oculistica.*
 Uffic. De Sanctis Tito Livio — *Nella Patologia speciale chirurgica.*
 Comm. De Martini Antonio — *Nella Patologia generale.*
 Comm. Schrön Ottone — *Nell' Anatomia patologica.*
 Grande Uffic. Semmola Mariano — *Nella Materia medica e terapeutica.*
 Comm. Gallozzi Carlo — *Nella Clinica chirurgica.*
 Comm. Cantani Arnaldo — *Nella 2^a Clinica medica.*
 Cav. De Crecchio Luigi — *Nella Medicina legale.*
 Cav. Antonelli Giovanni — *Nell' Anatomia umana.*
 Morisani Ottavio — *Nella Clinica ostetrica.*

Professori Straordinari

- Tanturri Vincenzo — *Nella Clinica delle malattie cutanee e sifilitiche.*
 Favaloro Salvatore — *Nell' Anatomia topografica.*
 Armanni Luciano — *Esercizi pratici d' Istiologia patologica.*

Professori Incaricati

- Uffic. Albini Giuseppe — *Nella Istiologia ed Anatomia microscopica.*
 Lanza Pompeo — *Nella Patologia speciale medica.*
 Frusci Francesco — *Nella Medicina operatoria.*
 Ranieri Eteocle Fedele — *Nell' insegnamento delle Levatrici.*

Insegnanti Privati con gli effetti legali

- Lanza Pompeo — *Nella Medicina pratica.*
 Testa Giuseppe — *Nella Clinica chirurgica.*
 Del Monte Michele — *Nell' Oftalmiatria.*
 Raffaele Antonio — *Nella Fisiologia.*
 Biondi Raffaele — *Nella Clinica medica.*
 Buonomo Giuseppe — *Nella Patologia speciale medica.*

- Cav. Pagani Giovanni — *Nella Materia medica e Tossicologia.*
 Mayer Giustino — *Nell' Ostetricia.*
 Borrelli Diodato — *Nella Patologia speciale medica.*
 D' Ambrosio Aniello — *Nella Clinica chirurgica.*
 Capozzi Domenico — *Nella Clinica medica.*
 Paladino Giovanni — *Nella Fisiologia umana sperimentale.*
 Mazziotti Giuseppe — *Nella Clinica chirurgica.*
 Petrucci Sebastiano — *Nella Materia medica e terapeutica.*
 Chirone Vincenzo — *Nella Materia medica e terapeutica.*
 Raffaele Edoardo — *Nell' Ostetricia.*
 Ascione Salvatore — *Nell' Anatomia umana fisiologica.*
 Cotronei Giuseppe Alfonso — *Nella Medicina operatoria.*
 Celli Bonaventura — *Nella Patologia speciale medica.*
 Coco Diego — *Nella Patologia speciale medica.*
 De Luca Domenico — *Nell' Oftalmiatria.*
 D' Antona Antonino — *Nella Patologia chirurgica.*
 De Donato Filippo — *Nell' Anatomia descrittiva.*
 Emery Carlo — *Nell' Istologia normale.*
 Frusci Francesco — *Nella Patologia chirurgica.*
 Fede Francesco — *Nella Patologia speciale medica.*
 Guarino Alfonso — *Nella Patologia speciale medica.*
 Jennaco Raffaele — *Nella Clinica chirurgica.*
 Lepidi-Chiotti Giulio — *Nella Patologia medica.*
 Mazzitelli Pietro — *Nella Sifilografia e Dermotologia.*
 Morano Francesco — *Nell' Oftalmiatria.*
 Pascalucci Antonio — *Nella Patologia speciale medica.*
 Pettoruti Gennaro — *Nella Patologia speciale medica.*
 Petronio Francesco — *Nella Patologia chirurgica.*
 Ria Giuseppe — *Nella Materia medica e Terapia.*
 Sogliano Marcello — *Nella Patologia speciale medica.*
 Pellecchia Giuseppe — *Nella Patologia speciale medica.*
 Renzone Raffaele — *Nella Fisiologia umana.*
 De Amicis Tommaso — *Nella Patologia e Clinica sifilografica e Dermotologia.*
 De Bonis Teodosio — *Nella Patologia generale.*
 Petrone Angelo — *Nell' Anatomia patologica.*
 Somma Luigi — *Nella Patologia speciale medica.*

PROFESSORI EMERITI**FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE**

Cav. d'Andrea Carlo.

PROFESSORI ONORARI

Comm. Baldacchini Saverio
Comm. Bonghi Ruggiero
Cav. De Meis Camillo
Cav. Ferrari Giuseppe
Cav. Minervini Giulio
Comm. Mancini Pasquale Stanislao
Cav. Masi Raffaele
Comm. Scialoja Antonio
Cav. Miraglia Giuseppe
Capponi Marchese Giulio
Comm. Fiorelli Giuseppe
Ranieri Antonio
Comm. Capone Filippo

GABINETTI ED ISTITUTI SCIENTIFICI

Prima Clinica Medica

<i>Direttore</i>	— Comm. Tommasi Salvatore, Prof. Ord.
<i>Coadiutori</i>	— Coco Diego.
»	— Capozzi Domenico.
<i>Assistenti</i>	— Salvi Vincenzo.
»	— Pecoraro Gabriele.

Seconda Clinica Medica

<i>Direttore</i>	— Comm. Cantani Arnaldo, Prof. Ord.
<i>Coadiutori</i>	— Paolucci Gaetano.
»	— Celli Bonaventura.
<i>Assistenti</i>	— Bianco Enrico.
»	— Tortora Ignazio.

Clinica Chirurgica

<i>Direttore</i>	— Comm. Gallozzi Carlo, Prof. Ord.
<i>Coadiutori</i>	— Frusei Francesco.
»	— Cotronei Giuseppe Alfonso.
»	— Jennaco Raffaele.
<i>Preparatore</i>	— D'Antona Antonino.
<i>Assistenti</i>	— Valentini Francesco.
»	— Mastroviti Beniamino.

Clinica Ostetrica

<i>Direttore</i>	— Morisani Ottavio, Prof. Ord.
<i>Coadiutori</i>	— Raffaele Edoardo.
»	— Ranieri Eteocle Fedele.
<i>Assistenti</i>	— Milanese Giovanni.
»	— Consalvi Giuseppe.
<i>Levat. temp.</i>	— Volpe Filomena.

Scuola Teorico-Pratica per le allieve Levatrici

Direttore — Morisani Ottavio, *predetto*.

INCARICATO DELL' INSEGNAMENTO

Ranieri Eteocle Fedele.

Clinica Oftalmica

Direttore — Cav. Castorani Raffaele, Prof. Ord.
Coadiutore — Notarianni Michele.
Assistenti — Fiore Cesare.
 » — Germanò Alfonso.

Clinica delle Malattie cutanee e sifilitiche

Dir. incaricato — Tanturri Vincenzo, Prof. Straord.
Assistente — Salicone Giacinto.

Museo Mineralogico

Direttore — Comm. Scacchi Arcangelo, Prof. Ord.

Museo Zoologico

Direttore — Uffic. Costa Achille, Prof. Ord.
Coadiutore — Palma Giuseppe.
1.° Preparatore — Henken Francesco.
2.° Preparatori — { Jacuzio Luigi.
 { De Felice Giuseppe.

Museo di Geologia

Direttore — Cav. Guiscardi Guglielmo, Prof. Ord.
Coadiutore — Franco Pasquale.

Gabinetto di Fisica sperimentale

<i>Direttore</i>	— Cav. Giordano Giuliano, Prof. Ord.
<i>Coadiutore</i>	— Giuliani Ettore.
<i>Macchinista</i>	— Bandieri Giovanni.

Gabinetto di Anatomia normale

<i>Direttore</i>	— Cav. Antonelli Giovanni.
<i>Coadiutori</i>	— Commentale Ignazio.
»	— Lobello Domenico.
<i>Preparatore</i>	— Zincone Antonio.
<i>Aiutante Prep.</i>	— Chinni Luca.

Gabinetto di Anatomia patologica

<i>Direttore</i>	— Comm. Schrön Ottone, Prof. Ord.
<i>Coadiutore</i>	— Petrone Angelo.
<i>1.° Preparatore</i>	— De Vincentiis Carlo.
<i>2.° Preparatore</i>	— Maffucci Angelo Maria.

Gabinetto di Chimica generale

<i>Direttore</i>	— Uffic. De Luca Sebastiano, Prof. Ord.
<i>Coadiutori</i>	— Monteferrante Raffaele.
»	— Punzo Pietro.
<i>Preparatore</i>	— Sardo Salvatore.

*Scuola di Chimica pratica annessa al Gabinetto
di Chimica generale*

<i>Coadiutori</i>	— Favilli Giuseppe.
»	— Cav. Giordano Giuseppe.
<i>Preparatori</i>	— Januario Raffaele.
»	— Donadeo Moisé.

Scuola di Farmacia

- Direttore* — Uffic. De Luca Sebastiano — *Chimica generale*.
Comm. Scacchi Arcangelo — *Mineralogia*.
 Uffic. Barone Cesati Vincenzo — *Botanica*.
 Grande Uffic. Semmola Mariano — *Materia medica*.
 Mamone Capria Domenico — *Chimica farmaceutica*.
 Zigarelli Stanislao — *Incaricato dell' insegnamento di Materia medica
 e Storia naturale dei medicamenti con le corrispondenti dimo-
 strazioni*.
 Favilli Giuseppe — *Incaricato dell' insegnamento di Chimica analitica*.
 Licopoli Gaetano — *Incaricato dell' insegnamento della Botanica*.

Gabinetto di Materia medica

- Coadiutore* — Zigarelli Stanislao.

Istituto di Fisiologia sperimentale

- Direttore* — Uffic. Albini Giuseppe, Prof. Ord.
Coadiutori — Vizioli Francesco.
 » — Fede Francesco.

Gabinetto di Anatomia comparata

- Direttore* — Uffic. Panceri Paolo, Prof. Ord.
Coadiutori — Lucarelli Francesco.
 » — Gasco Francesco.

Osservatorio Meteorologico vesuviano

- Direttore* — Comm. Palmieri Luigi, Prof. Ord.
Coadiutore — Cav. Franco Diego.
Coadiut. onor. — Giordano Luigi.
Aiutanti — Bracale Gennaro.
 » — Palmieri Giuseppe.

Gabinetto di Fisica terrestre e Specola metereologica

Direttore — Comm. Palmieri Luigi, Prof. Ord.
Coadiutore — Cav. Semmola Eugenio.

Gabinetto di Geodesia

Direttore — N. N.

Orto Botanico

Direttore — Uffic. Barone Cesati Vincenzo, Prof. Ord.
Coadiutori — Cav. Pasquale Giuseppe Antonio.
 » — Licopoli Gaetano.
Assistente-Ispet. — Dehnhardt Alfredo.

SEGRETERIA DELLA REGIA UNIVERSITÀ

DEGLI STUDI

Direttore della Segreteria — Comm. Volpicella Cesare.
Economo — Cav. Poerio Giuseppe.
Segretario di 1.^a classe — Cipolla Gaetano.
Sotto-Segret. di 1.^a classe — Romano Giuseppe.
 » — Vacca Ferdinando.
Sotto-Segret. di 2.^a classe — Dottore Minervini Mauro.
 » — Poulet Pietrantonio.
 » — Fabbricatore Antonio.
Sotto-Segret. di 3.^a classe — Vinaccia Giuseppe.
 » — Pisani Emmanuele.
 » — Gottardi Ladislao.

ORARIO

PER LE LEZIONI

DELLA REGIA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI

Anno Scolastico 1875-76

FACOLTÀ DI FILOSOFIA E LETTERE

<i>Settembrini Luigi</i> — Letteratura Italiana dalle 10 alle 11; Mart. Giov. Sab.	Aula 1.
<i>Abignenti Filippo</i> — Storia della Chiesa dalle 12 all' 1; Mart. Giov. Ven.	» 1.
<i>Tulelli Paolo Emilio</i> — Filosofia morale dalle 12 all' 1; Lun. Merc. Ven.	» 3.
<i>Vera Augusto</i> — Storia della Filosofia dalle 2 alle 3; Lun. Merc. Ven.	» 4.
<i>Flores Ferdinando</i> — Letteratura greca dalle 9 alle 10; Mart. Giov. Sab.	» 5.
<i>De Blasiis Giuseppe</i> — Storia moderna dall' 1 alle 2; Mart. Giov. Sab.	» 3.
<i>De Luca Giuseppe</i> — Geografia e Statistica dalle 8 alle 9; Lun. Merc. Ven.	» 1.
<i>Spaventa Bertrando</i> — Filosofia dall' 1 alle 2; Mart. Giov. Sab.	» 4.
<i>Tari Antonio</i> — Estetica dalle 12 all' 1; Lun. Merc. Ven.	» 2.
<i>Kerbaker Michele</i> — Nella Storia comparata delle lingue classiche e neo-latine dalle 9 alle 10; Mart. Giov. Sab.	» 3.
<i>De Sanctis Francesco</i> — Letteratura comparata dalle 2 alle 3; Lun. Merc. Ven.	
<i>Mirabelli Antonio</i> — Letteratura latina (1) dalle 11 alle 12; Lun. Merc. Ven.	» 1.

(1) Tutti i professori della facoltà appartenenti alla scuola Normale, fanno la loro lezione normale nella seconda ora dopo la lezione universitaria.

- De Petra Giulio* — Archeologia (1)
dalle 2 alle 3; Mart. Giov. Sab.
Bertolini Francesco — Nella Storia antica
dall' 1 alle 2; Lun. Merc. Ven.
D' Ovidio Francesco — Storia comparata delle lingue e letterature neo-latine
dalle 10 alle 11; Mart. Giov. Sab.

Insegnanti privati con gli effetti legali

- Imbriani Vittorio* — Letteratura italiana
dall' 1 alle 2; Merc. Giov. Ven.
Memola Giuseppe — Filosofia teoretica (2)
dalle 8 alle 9 $\frac{1}{2}$; Lun. Merc. Ven.
Prudenzano Francesco — Estetica e Letteratura italiana (3)
dalle 7 alle 9; Lun. Merc. Ven.
Ventriglia Francesco — Letteratura latina (4)
dalle 2 alle 3; Lun. Merc. Ven.
Labanca Baldassarre — Filosofia
dall' 1 alle 2; Lun. Merc. Ven.

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

- Imbriani Paolo Emilio* — Storia del Dritto
dalle 7 alle 8; Mart. Giov. Sab.
Idem Idem Idem — Filosofia del Dritto
dalle 7 alle 8; Lun. Ven.
Pessina Enrico — Dritto e Procedura penale
dalle 7 $\frac{1}{2}$ alle 9; Mart. Giov. Sab.
Frajo Luigi — Procedura civile ed Ordinamento giudiziario
dalle 11 alle 12 $\frac{1}{2}$; Mart. Giov. Sab. Aula 1.
Polignani Giuseppe — Dritto Romano » 4.
dalle 9 $\frac{1}{2}$ alle 11; Mart. Giov. Sab.
Cucca Carlo — Dritto Ecclesiastico » 4.
dalle 11 alle 12; Lun. Merc. Ven.

(1) Nel Museo Nazionale.
(2) Via del Duomo N. 25.
(3) Via Cristallini N. 5.
(4) Corso Garibaldi N. 18.

- Pepere Francesco* — Enciclopedia ed Elementi filosofici del Diritto
dalle 11 alle 12 $\frac{1}{2}$; Mart. Giov. Sab.
- Beltrani Giovanni* — Dritto Internazionale
dalle 9 $\frac{1}{2}$ alle 11; Lun. Merc. Ven. Aula 3.
- Persico Federico* — Dritto Amministrativo
dalle 11 alle 12 $\frac{1}{2}$; Mart. Giov. Sab. » 4.
- Alianelli Nicola* — Dritto commerciale (1)
dalle 8 alle 9 $\frac{1}{2}$ Mart. Giov. Sab.
- Ciccone Antonio* — Economia politica e Statistica
dalle 11 alle 12 $\frac{1}{2}$; Lun. Merc. Ven. » 2.
- Pierantoni Augusto* — Dritto Costituzionale
dalle 9 alle 10 — Tutti i giorni per supplire alle mancanze
necessarie per l'adempimento dell'ufficio parlamentare.
- Colamarino Diego* — Dritto civile
dalle 8 alle 9 $\frac{1}{2}$; Lun. Merc. Ven.
- Idem* *Idem*
dalle 12 $\frac{1}{2}$ alle 2; Mart. Giov. Sab.
- Capuano Luigi* — Istituzioni Romane
dalle 9 alle 10 $\frac{1}{2}$; Lun. Merc. Ven. Sab. » 2.

Insegnanti privati con gli effetti legali

- Zuppetta Luigi* — Dritto e Procedura penale
dall'1 alle 2; Lun. Merc. Ven.
- Madia Giuseppe* — Dritto e Procedura civile (2)
dalle 7 $\frac{3}{4}$ alle 9 $\frac{3}{4}$; Tutti i giorni.
- De Filippis Francesco* — Dritto civile e Procedura
dalle 11 alle 12; Lun. Mart. Merc. Ven. Sab.
- Napodano Luigi* — Procedura civile
dalle 11 alle 12; Mart. Giov. Sab.
- Ippoliti Francesco* — Economia politica
dalle 12 all'1; Mart. Giov. Sab.
- Miraglia Luigi* — Dritto commerciale (3)
dalle 12 all'1; Lun. Giov.
- Balsamo Salvatore* — Dritto canonico (4)
dall'1 alle 2; Mart. Giov. Sab.

(1) Nella Sala N. 1 del piano terreno i signori Professori PESSINA, PEPERE, ALIANELLI, IMBRIANI.

(2) Vico S. Marcellino N. 10.

(3) Strada Nuova S.^a Maria Ognibene N. 40.

(4) Nell'ex Collegio Medico.

- Crescenzi Andrea* — Dritto civile e Procedura (1)
dalle 7 $\frac{3}{4}$ all' 9; Lun. Mart. Merc. Ven. Sab.
- Tommasicchio Francesco* — Economia politica (2)
dalle 8 alle 9; Mart. Ven.
- Jannuzzi Stefano* — Dritto e Procedura civile
dalle 2 alle 3; Mercoledì.
- Lioy Diodato* — Economia politica (3)
dall' 1 alle 2; Mart. Giov. Sab.
- Toscano Felice* — Filosofia del Dritto (4)
dalle 9 $\frac{1}{2}$ alle 10 $\frac{1}{2}$; Lun. Mart. Merc. Ven. Sab.
- Caracciolo Vincenzo* — Dritto civile
dalle 12 all' 1; Lun. Mart. Merc. Ven. Sab.
- Viti Domenico* — Dritto e Procedura civile
dalle 8 alle 10; Lun. Mart. Merc. Ven. Sab.
- Gargiulo Francesco Saverio* — Procedura civile
dalle 8 alle 9; Mart. Giov. Sab.
- Scalamandrè Girolamo* — Procedura civile
dalle 10 alle 11; Mart. Giov. Sab.
- Idem* — Dritto civile
dalle 2 alle 3; Lun. Mer. Ven.

FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE

- Janni Vincenzo* — Algebra complementare
dalle 12 all' 1 $\frac{1}{2}$; Mart. Giov. Sab.
- Trudi Nicola* — Calcolo differenziale ed integrale (5)
dalle 11 alle 12 $\frac{1}{2}$; Lun. Merc. Ven. Sab.
- Schiavoni Federico* — Geodesia (6)
dalle 8 alle 9 $\frac{1}{2}$; Lun. Merc. Ven.
- Mendia Ambrogio* — Geometria descrittiva
dalle 8 alle 9 $\frac{1}{2}$; Mart. Giov. Sab.

Aula 2.

- (1) Largo S. Gregorio Armeno N. 61.
(2) Vico Conte di Mola N. 5.
(3) Largo Banchi Nuovi N. 10.
(4) Via del Nilo N. 17.
(5) La lezione del Sabato per lo sviluppo delle teorie Superiori comincerà nel mese di Gennaio.
(6) Nel Gabinetto di Geodesia — SCHIAVONI, DE GASPARIS, DEL GROSSO, FERGOLA.

Padula Fortunato — Meccanica razionale (1)

dalle 8 alle 9 $\frac{1}{2}$; Mart. Giov. Sab.

De Gasparis Annibale — Astronomia

dalle 10 alle 11 $\frac{1}{2}$; Mart. Giov. Sab.

Fergola Emmanuele — Analisi superiore

dall' 1 alle 2 $\frac{1}{2}$; Lun. Merc. Ven.

Del Grosso Remigio — Meccanica celeste

dalle 10 $\frac{1}{2}$ alle 12; Lun. Merc. Ven.

Cua Antonio — Geometria analitica

dalle 8 alle 9 $\frac{1}{2}$; Lun. Merc. Ven.

Sannia Achille — Geometria proiettiva

dalle 9 alle 10 $\frac{1}{2}$; Mart. Giov. Sab.

Idem — Disegno di Geometria proiettiva

dalle 9 $\frac{1}{2}$ alle 12 $\frac{1}{2}$; Merc. Ven.

Ragucci Luigi — Disegno di Topografia (2)

dalle 2 alle 4 $\frac{1}{2}$; Mart. Giov. Sab.

Capocci Oscarre — Disegno di Architettura

dall' 1 alle 3; Lun. Merc. Ven.

Insegnanti Privati con gli effetti legali

Dino Salvatore — Geometria analitica

dalle 8 alle 9 $\frac{1}{2}$; Mart. Giov. Sab.

Sabato Andrea — Calcolo differenziale ed integrale (3)

dalle 2 alle 3; Mart. Giov. Sab.

Janni Giuseppe — Algebra complementare

dall' 1 alle 2; Lun. Merc. Ven.

Avena Carlo — Geometria analitica (4)

dalle 8 alle 9; Lun. Merc. Ven.

FACOLTÀ DI SCIENZE NATURALI

Scacchi Arcangelo — Mineralogia (5)

dalle 11 alle 12; Lun. Merc. Ven.

(1) Nell'antica Sala del Consiglio Accademico — PADULA.

(2) Nella Scuola di Disegno.

(3) Piazza dei Martiri N. 23.

(4) Strada de' Fiorentini N. 36.

(5) Nel Gabinetto di Mineralogia.

- Giordano Giuliano* — Fisica (1)
dalle 10 alle 11; Lun. Merc. Ven.
- Costa Achille* — Zoologia
dalle 11 alle 12; Lun. Merc. Ven.
- Palmieri Luigi* — Fisica terrestre
dalle 12 all' 1; Mart. Giov. Sab. Aula 2.
- Panceri Paolo* — Anatomia comparata (2)
dall' 1 alle 2; Lun. Merc. Ven.
- De Luca Sebastiano* — Chimica generale (3)
dalle 12 all' 1; Lun. Merc. Ven.
- Guiscardi Guglielmo* — Geologia (4)
dalle 10 alle 11; Mart. Giov. Sab.
- Cesati Vincenzo* — Botanica (5)
dalle 9 alle 10; Mart. Giov. Sab.
- Mamone Capria Domenico* — Chimica farmaceutica (6)
dall' 1 $\frac{1}{2}$ alle 2 $\frac{1}{2}$; Lun. Merc. Ven.
- Favilli Giuseppe* — Chimica analitica per i farmacisti
dalle 2 alle 3; Mart. Giov. Sab.
- Zigarelli Stanislao* — Materia medica e Storia naturale dei medicamenti con le corrispondenti dimostrazioni
dalle 9 alle 10; Lun. Mer. Ven.
- Licopoli Gaetano* — Botanica per i farmacisti
dalle 10 alle 11; Mart. Sab.

Insegnanti Privati con gli effetti legali

- Giuliani Ettore* — Fisica (7)
dalle 3 alle 4; Lun. Merc. Ven.
- Semmola Eugenio* — Fisica (8)
dalle 8 alle 9; Lun. Mart. Mer. Ven. Sab.
- Albarella Salvatore* — Materia medica e Storia naturale dei medicamenti per i Farmacisti (9)
dalle 10 $\frac{1}{4}$ alle 11 $\frac{1}{2}$; Lun. Merc. Ven.

(1) Nel Gabinetto di Fisica.

(2) Nel Gabinetto di Anatomia Comparata.

(3) Nell' Anfiteatro di Chimica Generale.

(4) Nel Gabinetto di Geologia.

(5) Nell' antica Cattedra di Chimica — COSTA, CESATI, SEMMOLA, DE CRECCHIO.

(6) Nell' Anfiteatro di Chimica Farmaceutica.

(7) Via S. Paolo N. 4.

(8) Via Trinità Maggiore N. 6.

(9) Via Costantinopoli N. 68.

- Giordano Giuseppe* — Chimica (1)
dalle 7 $\frac{1}{2}$ alle 9; Tutti i giorni tranne i festivi.
- Pasquale Giuseppe Antonio* — Botanica
delle 3 $\frac{1}{2}$ alle 4 $\frac{1}{2}$; Mart. Giov. Sab.
- Reale Nicola* — Chimica Farmaceutica
dalle 10 alle 11; Mart. Giov. Sab.

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

NELL'OSPEDALE CLINICO

- Tommasi Salvatore* — 1^a Clinica Medica
dalle 8 $\frac{1}{2}$ alle 10; Tutti i giorni.
- Cantani Arnaldo* — 2^a Clinica Medica.
dalle 8 $\frac{1}{2}$ alle 10; Tutti i giorni.
- Gallozzi Carlo* — Clinica Chirurgica
dalle 9 $\frac{1}{2}$ alle 11; Tutti i giorni.
- Idem* — Medicina Operatoria
dalle 2 alle 4; Tutti i giorni.
- Morisano Ottavio* — Clinica Ostetrica e Ginecologica
dalle 11 alle 12; Mart. Giov. Sab.
- Idem* — Ostetricia Teoretica
dalle 11 alle 12; Lun. Merc. Ven.
- Castorani Raffaele* — Oftalmiatria e Clinica Oftalmica
dalle 12 all' 1; Tutti i giorni.
- Tanturri Vincenzo* — Clinica Dermo-e Sifilopatica
dalle 8 alle 9; Mart. Giov. Sab.
- Schrön Ottone* — Anatomia Patologica
dalle 12 all' 1; Mart. Giov. Sab.
- Idem* — Autopsia dei cadaveri provenienti dalle Cliniche
- Idem* — Esercizii pratici
dalle 11 alle 12; Lun. Mer. Ven.
- Armanni Luciano* — Esercizii pratici in Istologia Patologica
dalle 2 alle 4; Mart. Giov. Sab. (in gruppi)
- Capobianco Raffaele* } Patologia speciale Medica
- Lanza Pompeo* }
dalle 11 alle 12; Mart. Giov. Sab.
- Turchi Marino* — Igiene pubblica
dall' 1 alle 2; Mart. Giov. Sab.

Si alternano
le lezioni
nell' Anfiteatro

(1) Strada S. Paolo N. 11.

- De Martini Antonio* — Patologia generale (1)
dalle 11 $\frac{1}{2}$ alle 12 $\frac{1}{2}$; Lun. Merc. Ven.
- De Sanctis Tito Livio* — Patologia speciale Chirurgica
dalle 12 $\frac{1}{2}$ all' 1 $\frac{1}{2}$; Lun. Mer. Ven.
- Semmola Mariano* — Materia Medica e Terapeutica.
dall' 1 $\frac{1}{2}$ alle 2 $\frac{1}{2}$ Lun. Mer. Ven.
- De Crecchio Luigi* — Medicina Legale
dall' 1 $\frac{1}{2}$ alle 2 $\frac{1}{2}$; Lun. Merc. Ven.
- Albini Giuseppe* — Fisiologia Normale
dall' 1 $\frac{1}{2}$ alle 2 $\frac{1}{2}$; Mart. Giov. Sab.
- Idem* — Istiologia ed Anatomia microscopica (2)
dalle 2 alle 3; Lun. Merc. Ven.

NELL' ISTITUTO ANATOMICO

- Antonelli Giovanni* — Anatomia Descrittiva
dalle 12 all' 1 $\frac{1}{2}$; Tutti i giorni.
- Idem* — Esercizi Anatomici
dalle 8 alle 10; Tutti i giorni.
- Favatoro Salvatore* — Anatomia Topografica
dalle 2 $\frac{1}{2}$ alle 3 $\frac{1}{2}$; Lun. Merc. Ven.

Insegnanti Privati con gli effetti legali

- Raffaele Antonio* — Fisiologia
dalle 8 alle 9; Lun. Mart. Merc. Ven. Sab.
- Biondi Raffaele* — Clinica Medica (3)
dalle 4 $\frac{1}{2}$ alle 5 $\frac{1}{2}$; Lun. Merc. Ven.
- D' Ambrosio Aniello* — Clinica Chirurgica (4).
dalle 3 alle 4; Tutti i giorni.
- Borrelli Diodato* — Patologia Speciale Medica (5)
dalle 7 alle 8; Lun. Mart. Mer. Ven. Sab.
- Palladino Giovanni* — Fisiologia Sperimentale
dalle 8 alle 9 $\frac{1}{4}$; Lun. Mart. Merc. Ven. Sab.

(1) Nell' antica Scuola di Materia Medica — DE SANCTIS, DE MARTINI.

(2) Nell' Istituto Fisiologico.

(3) Nell' Ospedale della Pace.

(4) Nella 2.^a Sala Chirurgica dell' Ospedale degl' Incurabili.

(5) Strada Sapienza N. 18.

- Palladino Giovanni* — Fizio-patologia dell'organo dell'udito (1)
dalle 8 $\frac{1}{2}$ alle 10; Giov. Dom.
- Buonomo Giuseppe* — Patologia speciale Medica (2)
dalle 11 alle 12; Mart. Giov. Sab.
- Pagano Giovanni* — Materia Medica e Tossicologia
dall' 1 $\frac{1}{2}$ alle 2 $\frac{1}{2}$; Lun. Merc. Ven.
- Del Monte Michele* — Oftalmiatria (3)
dalle 8 alle 9; Giov. Dom.
- Idem* — Clinica sugli ammalati
dalle 9 alle 10; Tutti i giorni.
- Mayer Giustino* — Ostetricia (4)
dalle 11 alle 12; Lun. Mer. Ven.
- Idem* — Ginecologia
dalle 11 alle 12; Mart. Sab.
- Petrucci Sebastiano* — Materia Medica e Terapeutica.
dall' 1 $\frac{1}{2}$ alle 2 $\frac{1}{2}$; Lun. Merc. Ven.
- Mazziotti Giuseppe* — Clinica Chirurgica (5)
dalle 10 alle 11; Giov. Dom.
- Capozzi Domenico* — Patologia speciale Medica (6)
dalle 7 $\frac{1}{2}$ alle 8 $\frac{1}{2}$; Lun. Mart. Merc. Ven. Sab.
- Idem* — Le applicazioni pratiche (7)
dalle 4 alle 5; Nei suddetti giorni.
- Chirone Vincenzo* — Materia Medica e Terapeutica (8)
dall' 1 $\frac{1}{2}$ alle 2 $\frac{1}{2}$; Lun. Merc. Ven.
- Testa Giuseppe* — Clinica Chirurgica (9)
dalle 10 alle 11; Lun. Mart. Merc. Ven. Sab.
- Raffaele Eduardo* — Ostetricia — Corso complementare (10)
dalle 11 alle 12; Martedì e Sabato
- Celli Bonaventura* — Patologia speciale (11)
dalle 7 alle 8; Tutti i giorni.

(1) Salita Tarsia N. 87.

(2) A S. Francesco di Sales.

(3) Concezione Montecalvario N. 41.

(4) Salita Pontecorvo N. 22.

(5) Nell' Ospedale degl' Incurabili.

(6) Nell' Ospedale Clinico.

(7) Nell' Ospedale degl' Incurabili.

(8) Strada Corsea N. 90.

(9) Nell' Ospedale degl' Incurabili.

(10) Nella Clinica Ostetrica.

(11) Nell' Ospedale Clinico.

- Lepidi-Chiotti Giulio* — Patologia speciale
dalle 7 alle 8; Tutti i giorni.
- Coco Diego* — Patologia speciale
dalle 7 alle 8; Tutti i giorni.
- Mazzitelli Pietro* — Sifilografia e Dermotologia
dalle 10 alle 11; Giov. Dom.
- Idem* — Clinica
dalle 2 alle 3; Mart. Giov. Dom.
- Morano Francesco* — Oftalmiatria
dalle 8 alle 9; Giov. Dom.
- Idem* — Clinica delle malattie oculari
dalle 9 alle 10; Mart. Giov. Sab. Dom.
- Pettoruti Gennaro* — Patologia speciale medica
dalle 7 alle 8; Lun. Mart. Merc. Ven. Sab.
- Cotronei Giuseppe Alfonso* — Medicina operatoria
dall'1 alle 3; Lun. Merc. Ven.
- D'Antona Antonino* — Patologia chirurgica
dalle 5 $\frac{1}{2}$ alle 6 $\frac{1}{2}$ pom.; Lun. Mart. Merc. Ven. Sab.
- De Donato Filippo* — Anatomia descrittiva
dalle 3 $\frac{1}{2}$ alle 4 $\frac{1}{2}$; Lun. Mart. Mer. Ven. Sab.
- De Luca Domenico* — Oftalmiatria
dalle 12 all'1; Lun. Mer. Ven.
- Idem* — Clinica
dalle 12 all'1; Mart. Giov. Sab.
- De Amicis Tommaso* — Patologia e chimica sifilografica
dalle 12 all'1; Lun. Mer. Ven.
- De Bonis Teodosio* — Patologia generale
dalle 10 $\frac{3}{4}$ all'11 $\frac{3}{4}$ Mart. Giov. Sab.
- Petronio Francesco* — Patologia chirurgica
dalle 9 alle 10; Lun. Mart. Mer. Ven. Sab.
- Guarino Alfonso* — Patologia speciale Medica
dalle 7 alle 8; Lun. Mart. Mer. Ven. Sab.

N. B. — *I privati insegnanti che non hanno indicato il domicilio, danno le lezioni nei locali dell'Università.*

CALENDARIO

DELLA REGIA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI

PER L'ANNO SCOLASTICO 1875-76

LE LEZIONI SONO DATE TUTTI I GIORNI CHE NON SONO NOTATI COL SEGNO * IL QUALE INDICA LE FESTE DI PRECETTO, O CON L'ASTERISCO * CHE INDOTA I GIORNI DI VACANZA.

Nel dì 16 novembre il Corpo Universitario assisterà nella gran Sala di disegno all'orazione inaugurale degli Studi che si leggerà dal Professore di Anatomia comparata Uffic. Panceri Paolo, ed il cui argomento sarà: Speranze nell'avvenire delle Scienze naturali.

NOVEMBRE

16 Mart. *Riapertura dell' Università.*

17 Merc.

18 Giov.

19 Ven.

20 Sab.

⊕ 21 Dom.

22 Lun.

23 Mart.

24 Merc.

25 Giov.

26 Ven.

27 Sab.

⊕ 28 Dom.

29 Lun.

30 Mart.

DICEMBRE

1 Merc.

2 Giov.

3 Ven.

4 Sab.

⊕ 5 Dom.

6 Lun.

7 Mart.

⊕ 8 Merc. *Concezione di M. V.*

9 Giov.

10 Ven.

11 Sab.

⊕ 12 Dom.

13 Lun.

14 Mart.

15 Merc.

16 Giov.

17 Ven.

18 Sab.

⊕ 19 Dom.

20 Lun.

21 Mart.

22 Merc.

* 23 Giov.

* 24 Ven.

⊕ 25 Sab. *Natale di N. S.*

⊕ 26 Dom.

* 27 Lun.

* 28 Mart.

* 29 Merc.

* 30 Giov.

* 31 Ven.

GENNAJO

- * 1 Sab.
- ⊕ 2 Dom.
- * 3 Lun.
- 4 Mart.
- 5 Merc.
- ⊕ 6 Giov. *Epifania.*
- 7 Ven.
- 8 Sab.
- ⊕ 9 Dom.
- 10 Lun.
- 11 Mart.
- 12 Merc.
- 13 Giov.
- 14 Ven.
- 15 Sab.
- ⊕ 16 Dom.
- 17 Lun.
- 18 Mart.
- 19 Merc.
- 20 Giov.
- 21 Ven.
- 22 Sab.
- ⊕ 23 Dom.
- 24 Lun.
- 25 Mart.
- 26 Merc.
- 27 Giov.
- 28 Ven.
- 29 Sab.
- ⊕ 30 Dom.
- 31 Lun.

FEBBRAJO

- 1 Mart.
- 2 Merc.
- 3 Giov.
- 4 Ven.
- 5 Sab.
- ⊕ 6 Dom.
- 7 Lun.
- 8 Mart.
- 9 Merc.
- 10 Giov.
- 11 Ven.
- 12 Sab.
- ⊕ 13 Dom.
- 14 Lun.
- 15 Mart.
- 16 Merc.
- 17 Giov.
- 18 Ven.
- 19 Sab.
- ⊕ 20 Dom.
- 21 Lun.
- 22 Mart.
- 23 Merc.
- 24 Giov.
- 25 Ven.
- 26 Sab.
- ⊕ 27 Dom.
- * 28 Lun.
- * 29 Mart.

MARZO

APRILE

- * 1 Merc. *Le Ceneri*
- 2 Giov.
- 3 Ven.
- 4 Sab.
- ⊕ 5 Dom.
- 6 Lun.
- 7 Mart.
- 8 Merc.
- 9 Giov.
- 10 Ven.
- 11 Sab.
- ⊕ 12 Dom.
- 13 Lun.
- * 14 Mart. *Nascita di S. M. il Re*
- 15 Merc.
- 16 Giov.
- 17 Ven.
- 18 Sab.
- ⊕ 19 Dom.
- 20 Lun.
- 21 Mart.
- 22 Merc.
- 23 Giov.
- 24 Ven.
- 25 Sab.
- ⊕ 26 Dom.
- 27 Lun.
- 28 Mart.
- 29 Merc.
- 30 Giov.
- 31 Ven.

- 1 Sab.
- ⊕ 2 Dom.
- 3 Lun.
- 4 Mart.
- 5 Merc.
- 6 Giov.
- 7 Ven.
- 8 Sab.
- ⊕ 9 Dom.
- ⊕ 10 Lun.
- * 11 Mart.
- * 12 Merc.
- * 13 Giov.
- * 14 Ven.
- * 15 Sab.
- ⊕ 16 Dom. *Pasqua di Resurr.*
- * 17 Lun.
- * 18 Mart.
- * 19 Merc.
- * 20 Giov.
- * 21 Ven.
- * 22 Sab.
- ⊕ 23 Dom.
- 24 Lun.
- 25 Mart.
- 26 Merc.
- 27 Giov.
- 28 Ven.
- 29 Sab.
- ⊕ 30 Dom.

MAGGIO

1 Lun.
 2 Mart.
 3 Merc.
 4 Giov.
 5 Ven.
 6 Sab.
 7 Dom. $\oplus$
 8 Lun.
 9 Mart.
 10 Merc.
 11 Giov.
 12 Ven.
 13 Sab.
 14 Dom. $\oplus$
 15 Lun.
 16 Mart.
 17 Merc.
 18 Giov.
 19 Ven.
 20 Sab.
 21 Dom. $\oplus$
 22 Lun.
 23 Mart.
 24 Merc.
 25 Giov. *Ascens. del Signore* $\oplus$
 26 Ven.
 27 Sab.
 28 Dom. $\oplus$
 29 Lun.
 30 Mart.
 31 Merc.

GIUGNO

1 Giov.
 2 Ven.
 3 Sab.
 4 Dom. *Festa dello Statuto* $\oplus$
 5 Lun.
 6 Mart.
 7 Merc.
 8 Giov.
 9 Ven.
 10 Sab.
 11 Dom. $\oplus$
 12 Lun.
 13 Mart.
 14 Merc.
 15 Giov. *Corpo del Signore* $\oplus$
 16 Ven.
 17 Sab.
 18 Dom. $\oplus$
 19 Lun.
 20 Mart.
 21 Merc.
 22 Giov.
 23 Ven.
 24 Sab.
 25 Dom. $\oplus$
 26 Lun.
 27 Mart.
 28 Merc.
 29 Giov. $\oplus$
 30 Ven.

SPERANZE

NELL'AVVENIRE DELLE SCIENZE NATURALI

DISCORSO INAUGURALE

all'anno 1875-76

LETTO NELLA R. UNIVERSITA' DI NAPOLI

DAL PROFESSORE

PAOLO PANCERI

Un illustre professore nel proludere ai corsi in questa Università espresse, in uno degli anni passati, il desiderio che i discorsi inaugurali fossero aboliti. Per l'esimio letterato mio collega, io nutro speciale stima e profondo rispetto, ma pure mi è forza far palese essere io di avviso contrario al suo.

Ogni nazione o tribù, ogni corporazione, ogni famiglia vuol avere ed ha i suoi giorni di festa. Il fatto di riunirci, di sorriderci in volto, di gioire della comune presenza e del comune accordo è generato da un bisogno consentito nelle umane società d'intenderci, comunicandoci e riassumendo i nostri pensamenti, onde non andar incontro al futuro a capo fitto, stravaganti e discordi. Non diversamente fanno coloro che compiono un viaggio: è pur d'uopo memorare i passati eventi e le fatiche e far proponimenti per l'avvenire.

Così è, o Signori, e quando a me toccò l'alto onore d'inaugurare

in quest'anno il cominciamento delle lezioni, fui compreso da gaudio e da letizia somma; imperocchè l'amore per gli studii e gli studiosi, per le nobili arti e per la patria è pur dolce sentimento che conforta e sostiene nelle tempeste della vita, ma pure dolcissima e grata cosa è quella di poterlo far manifesto in solenne occasione, siccome è questa, ad un uditorio eletto e nobilissimo, che sente e spera del pari.

E primamente provo il bisogno di dare il benvenuto ai chiarissimi professori qui presenti, dei quali mi onoro altamente di essere collega, ma che amo e rispetto come miei maestri, e di dirigere cordiale saluto a voi altri giovani studenti, oggetto di nostre cure, che qui traeste ad apprendere, benedetti dalle vostre famiglie, le quali, siccome la patria, attendono da voi utile opra, lustro e decoro.

Scopo di questo mio discorso ho fatto quello di dare un rapido sguardo alle scienze naturali e di formulare speranze nell'avvenire delle medesime; che se, essendo il libro dell'avvenire chiuso agli uomini, io troppo ardito vi sembrassi, ragionando del futuro, vi direi che, mentre non arde punto in me profetica fiamma di astrologo, nè presunzione alcuna che sia fuori del ragionevole, egli è pur certo che, scivolando e fuggendo sotto i nostri piedi il presente, siccome l'acqua del fiume a chi la vede dal ponte, nel fatto noi non facciamo che presentare ad ogni istante il futuro, nel quale stanno le nostre speranze.

Il grande autore del *Saggio filosofico sulle probabilità* lasciò scritto queste maravigliose parole: — « Una intelligenza che in « un istante dato, conoscesse tutte le forze da cui la natura è animata ed il posto rispettivo degli esseri che la compongono, se « per altra parte ella fosse abbastanza vasta per sottomettere questi dati all'analisi, abbraccerebbe nella medesima formola i movimenti dei più grandi corpi dell'universo, e quelli del più piccolo atomo. Nulla sarebbe incerto per essa e l'avvenire, come il « passato, sarebbero presenti ai suoi occhi. Lo spirito umano offre, nella perfezione che ha saputo dare all'astronomia, una debbole immagine di questa intelligenza. Le sue scoperte in meccanica ed in geometria, unite a quelle della gravitazione universale, lo hanno messo a portata di comprendere nelle medesime

« espressioni analitiche gli stati passati e futuri del sistema del « mondo ».

E benchè Laplace soggiungesse che lo spirito umano resterà per sempre infinitamente lontano da questa intelligenza, egli è pur certo che le scienze vanno ognora mutandosi progredendo, cosicchè egli è evidente che come la scienza di or sono cinquant'anni era inferiore e diversa da quella dell'oggi, così quella che in queste aule s'insegnerà fra mezzo secolo, sarà migliore, cioè più semplice e più vasta di quella che oggi noi altri professiamo.

I grandi progressi, le grandi scoperte distinguono i secoli e le nazioni e fondano la loro vera gloria, nè avverrà mai più che un incendio, siccome quello che, 246 anni avanti l'era nostra, distrusse nella China i libri della scienza, ovvero quello della biblioteca d'Alessandria, ci faccia ricadere nell'ignoranza, e ci ponga nella dura necessità di ricominciare da capo.

Sia l'uomo figlio della creta, siccome narra la Bibbia, ovvero uscito con Venere dalle magiche grotte del mare spumante, ovvero forma di organismo derivata da altre per fatale progressiva trasformazione, terra e cielo ecco lo spettacolo che il suo occhio contempla ad ogni momento.

Che se egli non fosse poeta e filosofo e non avesse innalzate città splendidissime e monumenti, e colla coltura mutata la superficie della terra e intrecciata la rete delle strade di ferro e dei telegrafi, e per lui non fumassero nei porti giganteschi bastimenti pronti a varcare trionfalmente i grandi mari, e non avesse moltiplicate per ogni suo desiderio e bisogno le industrie; quello che l'occhio umano ha saputo vedere e la mente indagare nei cieli, sarebbe al certo legittima cagione di orgoglio.

Venite per poco con me nella terra dei Faraoni, ascendiamo il sacro fiume e fra i boschi di palme e di sicomori e fra le sabbie ardenti del deserto andiamo cercando gli avanzi di un'antica civiltà. Templi ed obelischi e sterminate necropoli, eccovi i resti di un popolo che fioriva e coltivava le scienze or sono sessanta secoli, a petto de' quali la remota catastrofe di Pompei ci sembra ormai più vicina.

Vedete fra gli abituri di fango dei degeneri figli quelle immani colonne? È il tempio di Esneh e sulle sue pareti eccovi lo zodiaco,

il quale, siccome l'altro di Denderah, vi narra le cognizioni astronomiche del tempo. L'anno, il mese, la settimana erano già divisi; le fasi della luna, la causa delle eclissi, la rotondità della terra, *ponderibus librata suis*, erano dagli egiziani conosciute, siccome anche nell'Asia dagli indiani, dai chinesi, dai caldei.

Venute con Talete le cognizioni astronomiche in Grecia, egli determinava i solstizii, prediceva le eclissi, ed eccovi Anassimandro che già traccia carte geografiche e compone sfere e quadranti solari, e Pitagora che già concepisce per divinazione un sistema planetario. La via lattea è per Democrito un aggregato di stelle, e le curve delle orbite dei pianeti per Platone sono determinate dalla attrazione, mentre Aristotile sente come per intuito che il moto è un fatto capitale, universale.

La distanza della terra dal sole e dalla luna è ricercata da Aristarco, l'obliquità dell'eclittica determinata da Eratostene e Ipparco, il più grande astronomo dell'antichità, calcola le eclissi e predice quelle che dovevano succedere nello spazio di 600 anni, siccome insegna a determinare la longitudine e la latitudine di un punto della terra col mezzo di osservazioni astronomiche, lasciando in eredità i cataloghi stellari e la più bella scoperta della antichità, quale è quella della precessione degli equinozii. Finalmente eccovi Claudio Tolomeo col suo sistema astronomico, che fu insegnato per quattordici secoli.

Già sembrarono prodigi codesti, compiuti senza lenti e cannocchiali, senza stromenti per l'esatta misura degli angoli e del tempo, senza concetto della forza meccanica, senza il sussidio del calcolo; eppure eccovi di poi Nicolò di Cusa e Copernico e colui che vide:

« *Sotto l'etereo padiglion rotarsi*

« *Più mondi e il sole irradiarli immoto*

e Keplero che dai moti di Marte fa scaturire le sue leggi e Newton che fece delle cognizioni astronomiche una vera scienza, compendiate di un grande problema di meccanica.

Di lui ragionò in questa stessa occasione in una brillante orazione un mio dottissimo collega. La gravitazione universale, il calcolo integrale, il primo telescopio a riflessione, la composizione della

luce, eccovi i trovati di Newton, sulla cui tomba, che io non ha guari visitava, compreso da rispettoso sgomento, sotto le gotiche volte di Westminster, sta scritto:

SIBI GRATULENTUR MORTALES
TALE TANTUMQUE EXTITISSE
HUMANI GENERIS DECUS

Dopo di lui la velocità della luce è misurata da Roemer e da Bradley, le comete non sono più nubi luminose esalanti dalla terra, ma sono pure trovate in dipendenza del nostro sistema solare e regolate dall'attrazione universale, la distanza della terra dal sole misurata col mezzo del passaggio di Venere, la forma della terra esattamente determinata, coperti di triangoli i continenti, misurati gli archi dei meridiani.

Herschell costruisce giganteschi telescopi, scopre Urano e quindi i suoi satelliti, fa conoscere l'intensità variabile della luce delle stelle, constata la estinzione di molte, la comparsa di nuove, la periodicità di altre, scopre il moto delle stelle doppie, il moto del nostro sole verso la costellazione di Ercole.

Le nebulose da 96 conosciute sono portate a 2,500 e con un telescopio il di cui campo era di 15 minuti, può calcolare di aver vedute in un quarto d'ora 116,000 stelle, nelle parti più splendenti della via lattea. Nessun soggetto è toccato dall'astronomo di Slough senza grandi scoperte e già tenta il problema della costituzione fisica del sole, che tanto di poi ha occupata la mente di Arago, di Dawes e del P. Secchi.

Mentre Herschel tanti nuovi campi dischiudeva alla astronomia fisica, d'altra parte Laplace, profittando dei nuovi metodi che Lagrange aveva scoperti per le ricerche dinamiche, illustrava sommaramente l'astronomia matematica. La *Meccanica celeste* e l'*Esposizione del sistema del mondo*, sono, in un coi suoi calcoli, i monumenti imperituri della gloria del Newton francese.

Nuovi pianeti telescopici sono scoperti da Goldschmidt, Luther, Hind, Chacornac, Henke, Fergusson, Tempel, e non pochi dal chiarissimo nostro collega De Gasparis; e Leverrier, in vista delle perturbazioni cagionate al moto ellittico di Urano non abbastanza spie-

gate dall'influenza di Giove e di Saturno, mirabile a dirsi, scopre col solo calcolo un pianeta. Nettuno collocato agli ultimi limiti del sistema di cui noi facciamo parte, posto ad una distanza dal sole trenta volte maggiore di quella della terra, fu veduto di poi da Galle e, non tenendo conto di lievissime differenze, fu trovato al posto che il calcolo gli aveva assegnato nel cielo, sotto il modesto aspetto di una stella di ottava grandezza.

Anche il fenomeno misterioso delle stelle cadenti è ormai noto per la invidiata scoperta di un nostro astronomo, dappoichè la materia cosmica che dalle più remote regioni degli spazii celesti viene a capitare nel sistema solare, è pur d'uopo si mova per sezioni coniche aventi un foco comune nel sole, e le orbite degli uranoliti furono dallo Schiapparelli trovate identiche a quelle delle comete, a cui fanno codazzo e sulla cui via sono disseminati.

Che se, conducendo io il pensier vostro a errare negli spazii infiniti dei cieli, trovaste che noi, le nostre città, i continenti, siano atomi e molecole, ed il pianeta nostro comparabile al pulviscolo errante che il raggio di sole mette in evidenza nella camera oscura, e per tanto vi trovaste uniliati; pensate che per contrario è pur lecito rallegrarci con noi stessi in quanto che, essendo così piccoli, abbiamo avuto la potenza di misurare tante grandezze, di pesare tante moli, onde scaturisce spontanea la ragione di sperare nell'aumento delle nostre cognizioni nell'avvenire.

Intanto, Signori, egli è certo che i futuri progressi della astronomia dipenderanno in gran parte dal perfezionamento degli apparecchi di osservazione, tra i quali primeggia senza dubbio lo spettroscopio; nè piccola parte vi avrà l'ulteriore sviluppo dell'analisi infinitesimale, che è il solo mezzo, col quale possano tentarsi le ricerche di meccanica celeste.

Le stelle, altrettanti soli disseminati nello spazio a distanze incalcolabili dalla terra, dotati di movimenti proprii estremamente lenti, non si manifestavano differenti fra loro che per colore e luce, ma lo spettroscopio ha aperto nuovo e vastissimo campo di ricerche. L'una stella all'altra non somiglia per la disposizione e numero delle righe che si riscontrano nei loro spettri; ma ciò che è importantissimo trovato è che nella più parte di esse si sono rinvenute sostanze identiche a quelle che entrano nella composizione della nostra ter-

ra, come l'idrogeno, il sodio, il carbonio, il ferro, avendosi così una prova della unità ed universalità della materia.

Considerate rispetto alle loro distanze, poco è ancor noto e di poche; è però certo che la migliore conoscenza dei loro moti fornirà ai futuri osservatori più saldi punti d'appoggio per fruttuose ricerche. Anche le stelle doppie, che sono soli circolanti intorno a soli, attendono mezzi ottici più potenti, apparecchi di migliore precisione, onde rivelare alle future generazioni di astronomi in qual tempo la stella satellite compia la propria orbita intorno alla centrale. Vero è che se osservazioni esatte si fossero cominciate all'epoca d'Ipparco, e noi ne fossimo in possesso, è incalcolabile quali maggiori progressi l'astronomia avrebbe fatto.

Il sole, il Febo raggiante a cui furono innalzati tanti inni e tanti altari non è soltanto la grande lanterna dei poeti, ma, secondo le idee della moderna fisica, anche l'origine principale della forza meccanica sul globo ed ancora della fisiologica, secondo dice il P. Secchi; ovvero, al dire di Bunsen, un'immensa provvigione di energia che la natura ha raccolto nel di lui corpo, la quale colla inesauribile corrente dei suoi raggi scorre per l'universo, derivando da questa sorgente il lavoro speso sulla terra a conservare la vita degli organismi.

Lo spettroscopio adoperato nella ricerca dei fenomeni che si compiono alla superficie solare, ha fatto scoprire fatti meravigliosi ed inattesi. La descrizione dei così detti cicloni solari, la rapidità vertiginosa con la quale si manifestano e la enorme scala in cui si sviluppano, siccome ci hanno riempiti di stupore, così c'invitano a nuove indagini.

Resi più potenti i mezzi di ricerca, è lecito sperare che verranno meglio a delinearsi le leggi, in virtù delle quali i fenomeni magnetici sulla terra sono influenzati dalle sue macchie, ed il recente passaggio di Venere sul suo disco, osservato in diversi luoghi, e con metodi differenti, condurrà senza dubbio ad una più esatta conoscenza della media distanza del gran luminare della nostra terra.

Le effemeridi dei grandi pianeti sono calcolate con tavole astronomiche che null'altro lasciano a desiderare; intanto però poco si conosce della natura delle loro atmosfere e non si è riusciti che mediocrementemente a spiegare gli stupendi fenomeni di variazioni che pre-

sentano alla loro superficie. Fra tutti i pianeti, Marte darà maggior campo alle osservazioni e già può dirsi che le vicissitudini di calore e di luce cui vanno soggette le diverse regioni della sua superficie, rendono conto delle apparenze che vi si osservano.

Che se la bella regina delle notti venga considerata dal lato fisico, essa si presenta siccome un mondo in cui ogni vita è spenta. Aride lande sparse di crateri e di enormi picchi, dimora desolata in cui si alternano gli estremi del calore e del freddo. Ove però sia giusto il sospetto che, per forze interne o altra causa, la sua superficie subisca mutamenti, sarà provato dal paragone di immagini fotografiche, che si eseguiranno sopra vasta scala a diversi intervalli di tempo.

D'altra parte confessano gli astronomi che i moti del satellite della terra non sono attualmente rappresentati, ad onta delle ricerche di tanti sommi, con quella precisione che si riscontra nei movimenti dei pianeti. Se la legge della gravitazione universale, applicata nei suoi più minuti particolari, sarà inefficace a far concordare l'osservazione col calcolo, ciò avrà luogo per la influenza di causa fino al presente non avvertita, la cui rivelazione sarà un nuovo acquisto per la scienza dell'avvenire.

Mentre delle comete si conoscono, del paro che pei pianeti, le leggi del moto, e lo spettroscopio ha rivelato che in parecchie di esse entra in larghe proporzioni il carbonio, tutti gli altri fenomeni sono avvolti nel mistero.

Quali sono le leggi che seguono le numerose evoluzioni ed i cangiamenti osservati nelle loro chiome? Come va che sì rapidi mutamenti si compiono nella forma e posizione delle sterminate loro code e queste siano multiple e di pennacchi vada talvolta ornata la loro capellatura?

E le nebulose sono tutti ammassi di stelle, ovvero alcune di esse sono composte di materia caotica in formazione? Sarà mai possibile apprezzare le dimensioni e la forma della via lattea che è la nebulosa nel cui seno si trovano il sole e le stelle? E se il sole si move anch'esso, col suo corteggio di pianeti, non sarà mai dato ai lontani posterì di misurare la curvatura ed il periodo della grande orbita solare?

Se dalla contemplazione del cielo veniamo ora al nostro pianeta ed apriamo le carte che ne figurano la superficie, troviamo che fra i molti problemi geografici, due grandi primeggiano, quello che si riferisce al polo artico e quell' altro che si riferisce alla conoscenza dell' equatore africano.

L' uomo che ardito areonauta s'innalzò a studiare le alte regioni dell' atmosfera, fino a trovare la morte nella così detta zona avvelenata, ove la respirazione è impossibile, si spinse pure con le sue navi, con le sue slitte verso il polo artico, sino a che le sue membra incadaverirono gelate in quelle orrende solitudini, mentre d' altra parte intrepidi viaggiatori, sfidando immedicabili miasmi e le saette e l' ira di tribù crudeli ed antropofaghe, tentarono di svelare le regioni dell' Africa centrale, ove una vasta plaga, grande come una metà dell' Europa, è per anco incognita.

Pare anzi che, all' aumentarsi degli ostacoli e delle vittime, crescessero gli sforzi per chiarire arcani che di certo l' avvenire andrà mano svelando.

Le relazioni vaghe, discordi, confuse date dai primi argonauti polari invogliarono maggiormente i geografi, e mentre gli studi idrografici avevano dato nei mari più solcati dalle navi europee ed americane risultati prodigiosi, mancava la conoscenza della zona glaciale a completare la carta del nostro emisfero e le cognizioni intorno alla grande circolazione delle correnti oceaniche.

Incominciata una seconda serie di spedizioni navali e terrestri, avvenne la catastrofe di Franklin, la quale destò più che mai, col desiderio di ritrovarlo, la foga di conoscere le terre del polo. Ecco nuove baie, nuovi arcipelaghi, nuovi stretti, ed eccovi pure trovati due o tre modi di passaggio fra i due oceani.

Mentre tali passaggi non hanno pratica utilità per la natura delle cose, le molteplici spedizioni sollevarono importanti quistioni scientifiche, a sciogliere le quali gareggiarono gl' inglesi, gli americani, gli svedesi e gli alemanni.

Ancora siamo pieni di stupore pei miracoli compiuti dall' ultima spedizione Austro-Ungarica che, cercando il passaggio di Nord-Est, scoperse un nuovo arcipelago al di sopra della nuova Zembla. Ad onta dei perigli e delle vicende, gli scienziati del *Tegetthoff* non interruppero mai le osservazioni astronomiche e le meteorologiche,

abbenchè il termometro scendesse al di sotto di 50°, ed abbenchè, dopo quattordici mesi di spaventosa immobilità della nave nei ghiacci, fossero costretti ad abbandonarla, navigando a mo' di naufraghi per più di tre mesi, sopra fragili barche fra le cozzanti masse di ghiaccio o trascinandosi alternamente sopra le slitte.

Al polo sono coperte le terre ed il mare da un cristallo di ghiaccio, siccome credono con Osborne gl'inglesi, ovvero al di là della zona de' ghiacci, vi ha un mare liquido, secondo crede Petermann, onde si spieghi poi il ritorno delle correnti? E se vi sono correnti che possono a circostanze favorevoli condurci a questo mare libero, non è lecito sperare che facendosi spedizioni contemporanee che seguano diversi meridiani, non si giunga a portare i nostri cannocchiali, i nostri strumenti fisici e meteorologici, le nostre bandiere anche più presso al punto ove l'asse di rotazione trafigge il pianeta, dal qual punto Parry nel 1825, Hall nel 1871, Payer nel 1874 non furono lontani che di un centinaio di miglia?

Ed alla superficie e negli abissi di quel mare ove, alla misteriosa luce delle aurore boreali, si suppone vengano a nozze le balene ed i narvalli, qual vita vi sarà mai che faccia contrasto ai fossili di forme tropicali trovati in quelle montagne, sulle quali il rangifero sbrucia rachitici arbusti e pascolano bruna verzura i buoi moscati?

Che se verrà tempo in cui regolari osservazioni vengano fatte in stazioni scientifiche collocate nelle terre del polo, non è a dirsi quali utili risultamenti potranno dare, soprattutto allorchè saranno paragonate con altrettante che potranno essere fatte al polo antartico, nei mari di Ross e di Giorgio IV quasi inesplorati al presente.

Permettetemi ora, prima che dal polo scendiamo col pensiero all'equatore, che io dimandi di chi è quella tomba in Westminster, il Panteon dell'Inghilterra, sulla quale sono sparsi fiori ancora bagnati di rugiada e corone di amaranti non per anco appassite?

È la tomba di Livingstone, un povero tessitore di cotone scozzese che studiando alle scuole serali teneva sul telaio il libro aperto, e mettendo da canto i pochi risparmi, poté finalmente comprare i libri per studiare nella Università di Glascovia, mantenendosi sempre col lavoro del suo telaio, fino a che fu dottore in medicina e teologia.

Sostenuto da meravigliosa energia di carattere, eccolo partito

già per l'Africa meridionale nel 1840, ove un leone ferito da lui, con cui si azzuffa, gli spezza un braccio. Infermo egli non si arresta, chè scopre poco dopo il lago Gnami ed i fiumi che lo alimentano e successivamente le cadute del Zambese, maggiori del doppio di quelle del Niagara e le sue fonti.

Ognuno di noi conosce i viaggi di Livingstone e le sue vicende ed ha meravigliato della sua costanza, ed ha avuto il cuore stretto alla notizia della sua morte. I suoi viaggi, collegati ormai con quelli di Speke e Baker, e con quelli fatti ancor prima da Munco Park, da Belzoni, da Lander e dagli esploratori delle alte valli niliache, sono quelli che ci hanno permesso di segnare una rete di linee conosciute sulla carta dell'Africa centrale, attraversata da Clapperton pel primo e poi da Barth e successivamente, in diverse direzioni, due volte dal Rohlf, al quale io ebbi l'onore di stringere la mano, allorchè, tornando dal suo ultimo viaggio nel cuore ed alle oasi del gran deserto libico, narrava all'Istituto egiziano gli eventi e le vicende della sua peregrinazione.

Non importa che in quel paese tuoni coi suoi ruggiti il leone e si nasconda fra le sabbie l'insidiosa ceraste; non importa che il deserto colle sue vie sparse di scheletri vi figga nel cuore ineffabile tristezza, e le mosche abbiano potenza di uccidere i cavalli, e le piogge tropicali, rovesciandosi a modo di torrenti furibondi, coprano provincie sterminate di paludi, ove assordano l'aere umido e caldo spaventevoli quantità d'insetti. Non importa che mortali vapori s'innalzino da quelle acque fatte nere ed oleose sotto la sferza di un sole che vi martella le tempie, nè che le alte erbe cresciute come per incanto, impediscano la via al camello od al lento bue che dovete cavalcare; non importa che mille nobili esistenze siano state tronche nelle esplorazioni africane: chi una volta è stato in quel paese, desidera di ritornarvi e vi ritorna.

Tale desiderio è spiegato dalla grandezza della natura africana e dai problemi scientifici, antropologici, umanitarii che stanno ancora insoluti in quel paese, dal quale per impedire la tratta dei neri, l'Inghilterra sola consumò più vite che a Trafalgar e a Waterloo.

Catene di monti giganteschi gravidi di geologiche scoperte, fiumi di prima grandezza di cui non si conoscono che gli estuarii, ver-

gini foreste ove l'immane gorilla s'arrampica alle liane e dove peregrini uccelli nascondono i loro nidi, sono pure a scoprirsi in quel paese ove con il vetro e col sal comune si compera l'avorio, e col ferro e col rame, l'oro e le gemme. In quel paese si parlano lingue crepitanti, che nulla hanno di comune con le indo-europee, le quali lingue non furono mai scritte nè studiate, ed all'ombra dei banani vivono popolazioni pigmee, avanzi forse di un grande naufragio etnologico, come gli Obongo, i Berikimo, i Doko e gli Akka, delle quali stirpi pigmee vedeste voi stessi in Napoli testimoni viventi.

Più di trenta società geografiche tengono fissi gli sguardi all'Africa centrale, ed otto di esse in Germania, sentendosi deboli da sole, si sono unite sotto il nome di *Società Africana*, e sulle carte libiche, là ove vi ha uno spazio bianco di 70,000 miglia quadrate, hanno scritto: *Territorio che la Società Africana tedesca scoprirà*, facendone ormai una questione di orgoglio nazionale.

L'Africa posta a noi di contro e dalla quale il vento ci porta allora le sabbie dei suoi deserti, ha pure stimolati i viaggiatori italiani, e mentre, per parlare de' più recenti, nell'estremo Oriente e nell'Australia, fecero prodigi Doria, Odoardo Beccari, De Albertis e Cerruti; l'Antinori, il Piaggia ed il Miani esploravano gli affluenti del Nilo bianco.

Fu il Miani che raggiunse sulle indicazioni di Schweinfurth le rive del fiume Uelle, che già appartiene ad un sistema idrografico, al di là delle sorgenti occidentali del Nilo, e sul versante Atlantico, ne tracciò il cammino per lungo tratto, finchè gli vennero meno i mezzi e la vita.

Essendo gli sforzi miracolosi di singoli individui ormai impotenti a dare risultati importanti, posso con giubilo annunciarvi che la Società geografica italiana, ha già raccolto, per spontanee contribuzioni, gran parte dei mezzi necessari alla spedizione che si propone di fare prossimamente, sbarcando allo stretto di Bab-el-Mandeb e, attraversata l'Abissinia, raggiungere, percorrendo un paese per più di sette gradi inesplorato, l'equatore, al gran lago Vittoria Nyanza, per portare così nuovi materiali alla scienza ed alla soluzione del problema niliaco.

Che se la Società africana tedesca si propone di svelare i segreti

di un suolo grande quanto una nuova Germania ; noi in proporzione dei nostri mezzi, ci proponiamo di esplorare un territorio grande due volte quanto l'Italia.

Eccovi, Signori, la nobile gara dalla quale la scienza attende immancabili, fecondi risultamenti. Forse fra un mezzo secolo l'Africa centrale sarà tempestata di stazioni europee, siccome, a dispetto delle sue tigri, ora lo è l'India : la qual cosa sembrerebbe ai confini dell'utopia a chi non pensasse che l'incredibile si trasforma spesso nel vero, che il Mar Rosso ha mischiato i suoi flutti col Mediterraneo, che le Alpi furono sfondate dalle perforatrici, e che si è intrapresa ormai una strada sotterranea, che ci condurrà a lume di gas in Inghilterra, mentre la Manica tempestosa innalzerà i suoi flutti sul nostro capo.

Ma le forme attuali dei nostri continenti erano le stesse nelle più antiche epoche della storia del nostro pianeta ? La geologia vi risponde negativamente e vi mostra un sistema di carte che vi dicono le successive mutazioni che la superficie del globo ha subite, e vi apre i suoi musei, ove fra la congerie delle strane forme di animali degli antichi mari, vedete gli ictiosauri immani e cetacei smisurati e gli elefanti ed i rinoceronti, che un tempo, all'ombra dei palmizii, pascevano tranquilli nelle pianure di questo paese, che fu più tardi l'Italia nostra.

D'altra parte essa vi porta al piede delle Alpi e vi mostra con argomenti tratti da ogni pietra che il piede calpesti, che vi fu un'epoca in cui orrido gelo trasmutò in ghiacciaje le valli ridenti e gli azzurri laghi di Lombardia, ove ora si specchiano gli oliveti, i salici ed i fiori di amenissimi giardini.

« Ah son pur dure e pazienti le conquiste del vero » scrisse il mio caro amico, Professor Stoppani, geologo profondissimo « se tre interi secoli si consumarono (dopo Leonardo da Vinci e Fracastoro) nel lambiccarsi degli umani cervelli intorno a queste due tesi semplicissime : se i fossili furono viventi, e se il diluvio della Scrittura porge spiegazione sufficiente di tutti i fenomeni osservati ».

Certo è però che il vero, una volta reso evidente e necessario da mille prove, diventa faro incrollabile, contro il quale si arric-

ciano e si frangono irrisi i delirii del fanatismo ed anche quelli del signor Voltaire che negò i fossili, poichè la scienza contiene in sé stessa le ragioni di uno sviluppo necessario ed irresistibile, paragonato da Tyndall al movimento delle maree ed al flusso incessante di *Gulf-stream*.

Non solo il geologo si è adoperato intorno all'origine delle montagne e dei vulcani, ma dal primo animale che abbia avuto origine sul nostro pianeta nella semplice forma di un rizopodo, dal primo vegetale che abbia germogliato, sino all'uomo ed alla quercia, egli ha cercato di tutto indagare e classificare, misurando le epoche dalla sovrapposizione degli strati, ed il tempo con un cronometro, in cui le ore sono epoche, ed i minuti sono secoli.

Guadagnato, per quanto fu possibile, un concetto esatto e complessivo della struttura della crosta terrestre e della vita organica, quale si manifestò nel passato; eccovi una scienza nuova e vastissima, i cui principii, i cui risultati nessun uomo colto dovrebbe ignorare; e d'altra parte eccovi il geologo, fatto apostolo di civiltà, dirigere il lavoro delle gallerie che traversano i monti e scoprire, dietro poche indicazioni, i tesori delle miniere metalliche e carbonifere, ed aprire, nel mezzo ai sabbioni cocenti del deserto, pozzi zampillanti, intorno ai quali sorgono come per incanto le oasi e le città.

Fatta in pochi anni, gigante la geologia, non ostante il suo progresso rapidissimo, quanti problemi essa non si propone!

Egli è pur vero che le rocce eruttive, oltre che con l'analisi chimica, si vanno tentando col microscopio, siccome si fa dei tessuti animali e vegetali, scoprendo minime cavità contenenti gas e liquidi e sostanze minerali in forme minime e disposizioni speciali, onde più facilmente si differenziano e si è guidati nell'analisi chimica; ma poi chi mai conosce con precisione quanta e quale azione abbia avuta l'acqua in quelle che sgorgarono a modo di lave?

Nettuniani e Plutonisti capitanati da Werner e da Hutton ebbero torto entrambi quando gli uni all'acqua esclusivamente, gli altri al fuoco attribuirono la formazione delle rocce, ed i Neonettunisti vi provano all'evidenza che acqua e fuoco insieme contribuirono a formare il granito, siccome ora le lave, le quali raffreddandosi sulle pendici del vulcano, lasciano poi, fumigando, svolgere il vapore acqueo.

Voi tutti sapete quanti allori abbiano i miei illustri colleghi raccolti sul Vesuvio, studiandone le convulsioni e gli incendi, siccome anche le produzioni; ma pure la vera causa efficiente della vulcanicità è dessa palese così che tutti i vulcanisti siano d'accordo?

E il grande fenomeno del metamorfismo delle rocce è forse abbastanza chiarito dallo studio del metamorfismo di contatto fra roccia eruttiva e sedimentaria, ovvero condizioni generali lo hanno prodotto sopra sì vasta scala in uno o più tempi? E se la pasta del nostro pianeta è silicea, d'onde mai venne il carbonato di calce primitivo, quello dei nostri marmi, che trovansi frammezzati agli schisti cristallini?

I fenomeni glaciali, che or non è molto credevamo proprii delle epoche postplioceniche, furono pure constatati in epoche antiche, onde resta ancora a conoscersi quanti fossero questi periodi glaciali, i quali si sarebbero verificati in tempi in cui, per la forza del calor centrale, le differenze dei climi non esistevano, ovvero non erano così grandi come al presente.

La distribuzione geografica degli animali dell'epoca quaternaria e le associazioni dei medesimi coll'uomo, sono problemi a sciogliere i quali si affaticano ora specialmente i paleontologi. È intanto assicurato che popolazioni umane trogloditiche abbiano abitate le nostre caverne nei tempi dell'elefante e del bue primigenio, dei rinoceronti e dell'ippopotamo di Pentland.

La etnologia preistorica ha svelato, or non è molto, chi fossero, i nostri padri che con armi di pietra affrontavano la ferocia dell'orso e delle jene delle caverne, ed anche questa è scienza che nacque or sono pochi anni, che già è grande, e dalla quale molta luce attendiamo ancora.

A questi remoti tempi, che pur durarono secoli e secoli, correva forse il pensiero di Foscolo, precedendo la scienza, allorchè parlò di umane helve, senza nozze, senza tribunali, senza altari, senza culto di tombe, non per anco pietose di se stesse e d'altrui, le quali non conoscevano il fuoco, nè sapevano a che riferirsi per contare i giorni.

Finalmente, non ammettendo le rivoluzioni repentine degli antichi geologi, ma per contrario gradato passaggio, che rende non molto distinti i limiti fra epoca ed epoca, è egli vero che codeste

miriadi di organismi possano con ragione considerarsi come mutazioni derivate da un solo o più *tipi collettivi* animali o vegetali, che si siano svolti attraverso miriadi di secoli, siccome vogliono i trasformisti; ovvero debbono considerarsi come enti speciali, le cui stirpi si estinsero mano mano, perchè non potevano mutarsi, adattandosi a nuove condizioni di vita?

In breve, chiudendo la quistione in pochi problemi, è egli vero che noi possediamo sufficienti documenti per provare la trasformazione? o fosse mai che il filo, anche in mani abilissime, si rompa ad ogni istante? Che se, come dicono, i documenti sono ancora insufficienti, perchè mai si è ammessa? Che se mai sono bastevoli per negarla, perchè non si ha il coraggio di farlo?

Volete sapere perchè si esita d' ambe le parti? Perchè in vero la più gran parte del pianeta non fu peranco geologicamente investigata e si aspetta e si spera chiarimento dalle scoperte dell' avvenire.

Mentre il geologo attende, ed in cerca di nuovi fatti, percorre mari e monti; il mineralogista, nel silenzio del suo laboratorio, si affatica intorno al grande problema di definire il tipo di composizione delle specie, rimanendo ancora a sapersi quali corpi si possano a vicenda sostituire, quali leggi siano a svelarsi intorno alle relazioni tra le forme dei cristalli e la composizione dei corpi inorganici sì naturali che artefatti.

Davanti al filone ove le gemme, i metalli e svariate specie minerali con mirabili forme geometriche si trovano raccolte, egli si domanda come mai queste meraviglie si siano generate? Come nella roccia si siano formati gli eleganti cristalli che ne tappezzano la cavità, certamente costituiti dopo che la roccia medesima era consolidata?

Ci è molto grato ricordare, a questo riguardo, come i fatti osservati nell' ultimo incendio vesuviano, abbiano posto in chiaro la produzione dei silicati per effetto di sublimazione. Che se vorremmo dare appoggio alle ragioni, per le quali speriamo nell' avvenire della mineralogia, basterebbe menzionare l' impreveduta scoperta del *Dimorfismo nei cristalli*, che un nostro collega ha dimostrato comprendere due distinti fenomeni, ad uno dei quali ha dato il nome di *Polisimmetria*. È lo stesso nostro collega, che, in contraddizione

della legge cristallografica sulla invariabile posizione delle facce, ha dimostrato essere queste oscillanti per una variazione che il Sella ha paragonata alle perturbazioni dell' orbite dei pianeti, dovute alle scambievoli loro attrazioni.

Che se chiamassimo al rendiconto la fisica e la chimica, quest'altre muse di un olimpo nuovo, esultanti vi mostrerebbero il frutto dei loro sforzi.

Ecco l'una che colle leggi dei moti che agitano le masse visibili, venne a dar ragione di quei fenomeni che, sia pel mezzo in cui si compiono, sia per la piccolezza delle masse, sfuggono ai nostri sensi, aiutata mirabilmente, ove la esperienza non giunga, dall' analisi, in una meccanica molecolare, che fa gara d'importanza con la meccanica celeste.

Ecco l'altra che ha svelato la composizione e le affinità dei corpi contandone le molecole e gli atomi e divinando di questi gli atteggiamenti e le tendenze e per di più, non contenta dell' analisi, si è accinta arditamente alla sintesi. Eccovi le gemme senza il filone, eccovi l'aurea senza d'uopo di reni, eccovi l'acido lattico senza d'uopo del latte, eccovi, senza le vaghe corolle, il profumo dei fiori, e Berthelot che attende impaziente dalle sue storte la molecola d'albumina, per far risorgere la quistione: se questa possa, senza germi preesistenti, trasmutarsi nel protoplasma sensibile e contrattile di un protozoa.

Che se questa trasmutazione sarà dimostrata irrefragabilmente, eccovi l'insensibile che genera il sensibile, eccovi l'amiba, in cui la sensazione genera il movimento meccanico e questo il calore, il quale, se non è rivelato dagli stromenti, sarebbe pur calcolabile; ma che se per contrario è movimento luminoso, rende, colle noctiluche e coi peridimii, splendenti e lampeggianti i flutti del mare in tempesta.

Le innumerevoli applicazioni che ebbero queste scienze nella vita pratica dell'umanità, provarono d'altronde nuove serie di ricerche, che finirono poi collo spingere imprevedutamente la teoria della costituzione dei corpi sotto i raggi di una luce novella. Si scoperse la macchina per perforare i cannoni, ma fu il calore svolto nella perforazione che generò le sperienze di Rumford, le quali furono il

punto di partenza della teoria dinamica del calore e condussero poi per altre vie Mayer e Joule alla grande scoperta ed alla determinazione dell' *equivalente meccanico*.

Volendo ora lanciare uno sguardo nell'avvenire, domando io, chi è il fisico che non senta che dallo studio della luce e della elettricità, la teoria meccanica del calore non riceverà nuove conferme e nuovi aiuti, maggiori di quelli che ricevette dallo studio semplice dell' *equivalente meccanico*?

E se mai ai fisici che hanno ormai ridotte le forze che reggono la materia al *movimento*, domandaste se questi movimenti sono tutti di materia ponderabile, ovvero se i fenomeni luminosi, elettrodinamici e magnetici richieggano un etere imponderabile che riempia gli spazi interstellari, che renda possibile fra gli astri lo scambio di luce e di energia, che penetri e circonda gli atomi dei liquidi e dei solidi, non ne vedreste alcuno ancora titubante?

E se gli domandaste se l'etere nello interno dei corpi sia con questi legato e li segua nei loro movimenti, totalmente, parzialmente o punto, non lo vedreste immaginare nuovi esperimenti?

E se alla fisica che ogni giorno fonda una nuova stazione meteorologica e pianta cento pali telegrafici, che ha scoperto le origini e le leggi della elettricità atmosferica, che ha giovato alla navigazione non solo con la bussola e col vapore, ma facendo conoscere la circolazione dell'atmosfera e degli oceani, che coi suoi vetri acutissimi ha squarciato i cieli e svelata la vita che si concentra negli infusorii, nelle cellule e nei protoplasmi dei bactibii e delle monere; se a questa maga che move a noi incontro sopra un carro fumante tirato dal calore, e che trionfando vi mostra in una mano il raggio che pinge e nell'altra il fulmine che scrive, susurraste all'orecchio che noi siamo della costituzione elementare tanto della materia che dell'etere veramente ignari, non la vedreste forse trasalire, meditare ma nello stesso tempo sperare nell'avvenire?

È l'illustre Tyndall, dai cui libri ha tanto appreso il mondo in questi ultimi tempi, che parlando del movimento di traslazione incredibile, per cui la cometa esaminata da Newton nel 1860 sviluppò in due giorni una coda di 30 milioni di leghe e quella del 1843, un'altra che in un solo giorno copri 10° del firmamento, esprime senza tema d'illudersi la speranza che i progressi della fisica de-

gli imponderabili e dell'etere verranno a spiegare questi arcani.

Che se, dopo tutto quanto abbiamo considerato, vorremmo, tenendo lontana la folla premente di singoli minori problemi, entrare nel campo della materia viva; qual tumulto di dubbii e di speranze in mezzo alla serenità olimpica dei trattati scolastici! E primamente ecco la quistione della origine degli organismi.

Non crediate che, per l'indole dei miei studii, io qui voglia dilungarmi di troppo ed abusare di vostra pazienza, evocando embrioni, larve e scheletri scricchiolanti. Vi ha un dilemma che è questo: o le metamorfosi di Darwin, o quelle di Ovidio, e, per dir meglio, o una continua trasformazione di specie mutabili, oppure creazioni successive di piante e d'animali.

Vincenzo Monti in una splendida sua orazione, letta al principio di questo secolo nella Università di Pavia, sotto la impressione che le scoperte del tempo avevano fatto sul suo animo, e specialmente quella gravida di molte altre del signor Conte Alessandro Volta, venne a dire che « la natura quasi stanca di più tenersi nascosta, « pare che desideri di mostrarsi tutta nuda allo sguardo dei suoi « amatori ». Pare a me invece che, snudata per gran parte, molti veli si avvolga e mantenga con mani convulse intorno al grembo, onde il mistero della genesi sia occulto. Intorno a lei ecco i filosofi che si affollano e chi si afferra ad un lembo del velo e sgambettando, siccome fauno intorno a ninfa ritrosa, si sforza per strapparla, chi colle avide unghie tenta di squarciarlo, chi medita macchine e tranelli per farlo cadere, chi finalmente crede, in buona fede, di aver tutto indovinato.

Intanto il segreto è circondato di nebbie e vi ha chi crede che lo ignoreremo sempre e che grande sapienza sia anche il conoscere quello che non potremo saper mai, *l'ignorabimus*, col quale il ch. Du Bois-Reymond chiudeva, or sono tre anni, il suo memorabile discorso circa i confini delle cognizioni intorno alla natura.

Liberissimo invero è il campo delle credenze e i torchi son pronti; non è che si tema più il bargello od il messo del Santo Uffizio; non è che noi altri naturalisti, a furia di specializzare i nostri studii e di contare millesimi di millimetri, abbiamo perduto di vista l'insieme e manchi il genio della sintesi; se vi ha chi attende prudentemente, egli è colui che teme di andar fuori del vero credendo al

verosimile, che sa che non tutte le verità comunemente consentite sono la verità assoluta, che teme di schiaffeggiar la logica emettendo giudizi senza sufficienti fondamenti, che finalmente teme il sogghigno gelato del critico che gli rinfacci di aver voluto dar la spiegazione del grande problema contro il *principio della ragione sufficiente*, e metta il volume che nelle lunghe veglie avete scritto, nel quale avete compendiate gli studii e le fatiche di tutta la vita, nel novero dei libri che fra un anno non si leggeranno più da nessuno.

Non ostante come può essere bellissimo e propagatore di nobile concetto anche un quadro allegorico in cui gli eroi siano seduti sulle nubi, così i varii sistemi e le teoriche hanno nelle scienze il loro utile e la ipotesi è, come diceva l'illustre Davy, un uncino a cui noi dobbiamo per forza attaccare il volume delle nostre cognizioni. Se allo accumularsi dei fatti l'uncino reggerà, buon per noi; se no, prenderemo consiglio dai nuovi eventi e da quello che il tarlo del tempo avrà messo a nudo. Le teorie stravaganti di Schelling, di Steffens, di Kiehmayer, di Oken e di Carus finirono col preparare quelle, *a posteriori*, di Goethe, di Lamarck e di Darwin, le quali poggiano già sopra dati di fatto, i quali fatti d'altronde vorremmo vedere per sicurezza maggiore ridiscussi in appello, in omaggio a Galileo, il quale voleva che quello che si asserisce venga provato, e che quello che è provato resista alla riprova.

Intanto i vantaggi che i libri di Darwin hanno portato sono ben chiari. Eccovi gli anatomici rivedere un'altra volta tutti gli organi degli animali e dei vegetali e studiarne da nuovi punti di vista le affinità, le rappresentanze; eccovi gli embriologi estendere i loro studii a tutto il regno animale; cosicchè, in tutti i casi, si stanno preparando in una scienza che a memoria d'uomini non era ancor nata, i dati per una embriologia generale comparata che nascerà. Ecco i paleontologi, per altra via, cercar nuove forme onde comprendere il legame ed il senso di quei fogli del libro della natura, che, come si suol dire, incompleti e sconnessi ci capitano fra le mani.

Che se il problema della genesi degli organismi è molto importante, converrete pur meco che è un problema storico, per occuparci del quale non dovremmo certo dimenticare quanti altri pro-

blemi mai si riferiscono agli organismi. Se questi ponessimo da parte, saremmo paragonabili a quel signore che, occupato tutto il giorno a decifrare l'albero genealogico di sua prosapia, risalendo alla prima Crociata, ed a discutere i suoi stemmi col polveroso antiquario, non si accorgesse del disordine di sua famiglia e si dimenticasse di pagare i debiti.

Aggirandoci nel campo degli organismi che vivono al presente, il debito che pel primo si presenta è quello della conoscenza delle forme animali e vegetali che vivono nelle parti meno esplorate della terra, siccome sono, non solo il centro del continente africano, ma anche quello dei due continenti americani, dell'asiatico e dell'australe. Oltrecciò e a conoscersi la flora e la fauna della profondità dei mari diversi, dei quali noi non conosciamo, si può dire, che le specie littorali.

Nel mentre dalle generazioni future di naturalisti sarà mano soddisfatto a questo compito, l'opera dei botanici e dei zoologi continuerà onde, tenendo conto del polimorfismo, delle metamorfosi e delle generazioni alternanti, sia precisato e riformato se vogliamo il concetto di *specie*, in seguito a speciali serie di studii che facciano conoscere i rapporti tuttora nebulosi, nei vegetali specialmente, fra lo ibridismo e la varietà delle forme. Dopo di che non sarà troppo arduo a sobri e coscienziosi riformatori il compito di riordinare, dove occorra, le classificazioni, ponendovi a base, vagliate da severa critica, le migliori conquiste fatte dall'analisi dei fenomeni biologici così dal lato della anatomia, come da quello della fisiologia.

Altro debito di non minore importanza è quello di giungere alla conoscenza, per quanto è possibile estesa, delle forme microscopiche di tante miriadi di organi, il di cui studio non fu mai intrapreso od appena sfiorato, onde per tal guisa l'istologia illumini, per quanto è consentito, la fisiologia dei medesimi. Ciò non ostante vi sono dei sensi speciali negli animali, come per esempio, quello della orientazione tanto noto negli uccelli, quello per cui gli animali tutti presentano la tempesta ed il terremoto, dei quali sensi non conosciamo certo gli organi; come anco ci sono degli organi di senso nei vertebrati acquatici dei quali, conoscendone la struttura, non sappiamo per anco la significazione.

Per non discendere ad altri particolari, io credo farei bene se affermassi che le cognizioni che noi abbiamo acquistate, circa le grandi e principali funzioni, sopra poche specie di animali e di piante, saranno indubitamente accresciute e rese complete dallo studio delle medesime funzioni esteso sopra più serie di viventi, dappoichè il motto: *ab uno disce omnes*, io credo sia stato inventato dal demone della analogia che Ippocrate raccomandava di fuggire, e che invero fu smentito e scornato le mille volte.

E la disamina scientifica degli istinti meravigliosissimi degli animali e quell'altra delle influenze degli agenti chimici e fisici sulla vita degli animali e dei vegetali, sono forse argomenti esauriti?— Se per poco meditate sopra questa mia domanda, un mondo di problemi si affollerà alla vostra mente e, piuttosto che scoraggiare, sarà pur d'uopo speriate nel futuro.

Finalmente la *correlazione delle forze fisiche e chimiche con le vitali*, non è questo un gran debito che ci pesa sull'animo?— Se egli è vero che la materia di cui siamo fatti è tolta al fondo comune della materia universale, che

Natura

Con veci alterne a sensi altri destina,

cosicchè l'atomo di ferro che circola in un col sangue nel cerebro di uno di noi qui presenti, potrebbe pure aver appartenuto così ad un bolide caduto dal cielo, come alla spada di Cesare od al pugnale di Bruto, vorremmo noi che le forze che agitano questa materia, non siano quelle stesse della materia comune?

Ben vero è, d'altra parte, che gli organismi sono esseri in cui la diversità delle parti e delle funzioni è meravigliosamente coordinata a formare speciali unità autonome, in cui è più difficile che in ogni meccanismo determinare le equivalenze e le trasformazioni delle forze, ma è anche verissimo che se noi ritornassimo alla forza vitale ed alle cause finali, gli aghi dei galvanometri cadrebbero infranti, si oscurerebbero i nostri microscopii, i nostri fornelli sarebbero spenti ed al letto dell'ammalato che, protendendo le braccia, domanda soccorso, parleremmo di *forza viva* e di *forza morta*, ovvero, discuteremmo ancora intorno ai vortici di Cartesio ed alle

controversie degli Asclepiadi. Con che, addio speranze in una fisiologia ognora crescente sopra le solide basi della anatomia comparata, della fisica, della chimica e dello sperimento! Addio chimica fisiologica ognora più ricca di trovati; addio speranze in una chimica patologica che di là ha da venire; addio sperati benefici connubii sempre più stretti tra fisiologia e patologia, e tra anatomia patologica e clinica; addio sperate riforme nel concetto e nella terapia delle malattie mentali fondate sopra più solide basi anatomo-patologiche! Addio! La medicina tornerebbe a diventare un enigma, e la pratica un giuoco d'azzardo in cui il malato, per verità, ha molto da perdere.

Nè manco vorremmo con le nostre speranze nell'avvenire delle scienze naturali andare troppo oltre. La mente dell'uomo è ben lontana da quella intelligenza onniveggente supposta da Laplace e non potrà mai aspirare a conoscere quali vortici turbinosi di molecole abbiano sconvolto il capo del parricida, che noi spicchiamo dal tronco, ovvero quali festevoli danze abbiano intrecciato gli atomi del cervello del poeta innamorato che vide Beatrice in paradiso.

Che se a noi altri fisici codesti movimenti fossero pur noti come conosciamo quelli dei pianeti, lasceremmo volentieri al metafisico la responsabilità di spiegare come avvenga mai che essi siano dalla coscienza avvertiti.

Il libro della natura, disse Galileo, è scritto a caratteri matematici, ed è certo che tutto nell'universo è peso, numero e misura e per prima la musica che ci consola, che ci rattrista, che coll'inno di guerra che eccheggia nei campi riaccende l'amor patrio e fa presentare al guerriero la gioia del periglio. Pure, o Signori, il preclarissimo Helmholtz, dopo aver data la teoria fisiologica della musica fondata sullo studio delle sensazioni uditive e tutto cifrato e calcolato, viene a dire che colui che è artista « possiede una intuizione « inconsapevole delle leggi del bello, onde noi onoriamo in lui un « soffio, una scintilla della potenza creatrice divina, che esce dai « limiti degli sforzi ragionati del nostro pensiero ».

Intanto poniamo pure con Du Bois-Reymond nell'*ignoramus* i moti intimi della fibra muscolare che si contrae, dell'organo elet-

trico, o luminoso nel momento della scarica, il moto cigliare, lo sviluppo ed il chemismo delle cellule, la fecondazione e lo sviluppo dell'uovo; certo è però, miei Signori, anzi certissimo che ad ogni progresso che alla luce del metodo sperimentale e delle matematiche la fisica e la chimica hanno fatto, oltrecchè del pensiero filosofico, è tenuto dietro un progresso della scienza della vita degli organismi, e che ad ogni passo della fisiologia, è tenuto dietro anche un progresso notevole della medicina.

Camminando noi su questa via, perchè vorremmo sempre rimanere scoraggiati davanti all'imperversare dei morbi, alle convulsioni dell'idrofobo che muore disperato, allo sguardo languido del malato che muore avvelenato da misteriosi fermenti? Vorremmo proprio chiudere il cuore alle speranze, o piuttosto, per forza di buon cuore, dopo aver sperato nel prevedibile, sperare per sino nel fortuito? E se Galeno od Avicenna, o non so qual altro padre della medicina, avessero mai sperato nel mercurio, nel vaccino, nel cloroformio, nel chinino, vorremmo noi dire che furono stolti?

Giunto al fine del mio dire vorrei, dirigendomi a voi altri giovani egregi, esortarvi, se pur ne è d'uopo, a coltivare nell'animo vostro con le più grandi cure, l'amor della scienza che è l'amore del vero e del bene e l'amor della patria.

Non è questo il tempo in cui il povero Keplero, dopo avere scoperte le leggi del moto nei cieli, sarebbe andato sulla terra mendicando un posto di maestro per non nutrire più oltre di fave la sua famiglia. Non è questo il tempo in cui Cristoforo Colombo avrebbe scritto dal carcere a Ferdinando: « Io ho aggiunto alla tua corona « un nuovo mondo, ho riempito d'oro le Spagne; e tu mi hai co-
« perto di catene e privato per sino di un quattrino ».

E finito il tempo in cui, come disse Monti, si arrostitivano i filosofi invece di confutarli, ed in Italia chi più amava la patria agonizzava a Spilberga, ovvero veniva legato alle membra turpi dell'assassino e mandato alle galere.— Ora la tempesta è finita, il sole risplende, ed il fumo dei nostri laboratori che tranquillo s'innalza, oscura ogni giorno di più gli orifiammi ed i blasoni marmorei del tempo passato. La scienza non è più dolore, non è più esilio, ma giubilo e festa, alla quale le nuove leggi hanno invitate anche le gentili signore che fe-

cero già sì bella prova con Gaetana Agnese e con Maria di Sommerville.

Coraggio dunque e fede. Voi siete nell'età dell'entusiasmo e delle grandi ispirazioni, ma non obbliate che l'arte che ai tempi d'Ippocrate era lunga in confronto della vita, dopo tanti secoli si è fatta lunghissima, e che senza il lavoro costante il fervido ingegno non giunge alla meta.

A chi in tanta luce di tempi, vi parla ancora di primato fra l'una o l'altra delle nazioni che hanno formato e sostengono la presente civiltà nei due mondi, non credete. A chi in tono profetico e misterioso, vi parla per contrario della decadenza dei latini come di una necessità storica, non credete.

Noi vogliamo essere considerati nè come i primi, nè come gli ultimi, ma semplicemente tali quali noi siamo in realtà.

Un popolo che ha amato le scienze e le nobili arti quant'altri mai; un popolo che concorde nell'idea della propria unità ed indipendenza, ha compiuto con coraggio e dignitosamente i più grandi sacrifici; un popolo che se ha versato torrenti di lagrime oppresso e diviso, ha versato per risorgere un fiume di sangue e che quando fu sfortunato non fu per questo men prode; un popolo che ha avuto la simpatia e l'appoggio, ed è nel caso di offrirne agli imperii ed alle nazioni che ci furono nemiche per tanto volger di secoli e rasero un tempo al suolo indomite le nostre città. Un popolo infine che ha chiuso il medio evo sulle mura di Roma ed ha le più nobili speranze nell'avvenire.

REGOLAMENTO GENERALE UNIVERSITARIO

CAPO I.

ART. 1.

L'anno scolastico per le Università durerà nove mesi e mezzo. In nessuna finirà innanzi al 30 Luglio nè comincerà innanzi al 15 Ottobre.

Entro questi limiti sarà lecito a ciascun Consiglio Accademico di fissare il giorno dell'apertura e della chiusura dell'anno, col l'assenso del Ministro dell'Istruzione Pubblica.

ART. 2.

Dieci giorni dopo l'apertura dell'anno scolastico sarà letto il discorso inaugurale.

Leggerà il discorso, nel primo anno, un professore ordinario scelto dalla Facoltà di filosofia e lettere; nel secondo, dalla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali; nel terzo dalla Facoltà di diritto; nel quarto dalla Facoltà di medicina.

Il discorso potrà essere in italiano o in latino.

ART. 3.

Il discorso inaugurale sarà consegnato, dopo la lettura, alla Segreteria dell'Università per istamparsi.

Insieme con esso verranno pubblicate, nel corso del mese, le seguenti notizie:

1. Le liste nominative degli studenti:

a) che s'immatricularono nell'anno precedente;

b) che fecero gli esami di promozione o finali.

Questa seconda lista verrà distinta per categorie e esami, in ciascuna delle quali gli studenti saran ripartiti in tre ordini: *eminenti, segnalati e approvati*.

Degli studenti non approvati s'indicherà il numero ma si tacerà il nome, notificando peraltro alle rispettive famiglie il cattivo esito dell'esame.

2. La lista nominativa dei professori ufficiali e privati, che insegneranno durante l'anno, coll'indicazione degli insegnamenti di ciascheduno.

Saranno notate le variazioni di questa lista rispetto a quella dell'anno anteriore; ed ove qualche professore ufficiale o privato sia cessato di vivere, verrà aggiunta una breve notizia della vita e degli scritti di lui.

3. I temi delle dissertazioni, che secondo i regolamenti speciali, dovranno essere proposti dalle Facoltà.

4. Il Calendario dell'anno scolastico.

ART. 4.

Le vacanze durante l'anno scolastico sono:

1. le domeniche e le altre feste civili;

2. dodici giorni per il Natale ed il Capo d'anno;

3. diciotto giorni per il Carnevale e la Pasqua;

4. il giorno della festa nazionale dello Statuto e l'anniversario della nascita del Re.

Spetterà al Consiglio Accademico di fissare i giorni in cui avranno principio e termine le vacanze indicate al n. 2, e di ripartire, nel modo migliore, fra il Carnevale e la Pasqua, le vacanze indicate al n. 3.

Nell'Università dove si credesse buono di prolungare l'anno scolastico oltre il 15 agosto, si potranno accrescere di tanti giorni le vacanze di Pasqua, quanti fossero quelli aggiunti in fine dell'anno; però a ciò dev'essere richiesto ed ottenuto l'assenso del Ministro.

ART. 5.

Le lezioni cominciano non più tardi di giorni quattro dopo la lettura del discorso inaugurale.

CAPO II.

Degli studenti e degli uditori.

ART. 6.

È *studente* o *uditore* in una Università del Regno, chi venga iscritto con l'una o l'altra qualità nella matricola di essa.

ART. 7.

Lo *studente* avrà diritto di conseguire i gradi accademici conferiti da ciascuna Facoltà, quando si sia conformato in tutto ai Regolamenti.

L'*uditore* s'iscriverà a corsi singoli, e potrà conseguire in questi l'attestato di assistenza e di profitto.

ART. 8.

Per immatricolarsi *studente*, sarà necessario presentarne domanda alla Segreteria dell'Università. In essa, oltre il nome dello studente e de' suoi genitori, dovrà essere notato:

- a) il luogo di nascita;
- b) il domicilio della famiglia;
- c) l'abitazione sua nella città;
- d) l'indicazione della Facoltà a cui intende iscriversi.

La domanda dovrà essere inoltre corredata de' seguenti documenti:

1. la fede di nascita;
2. l'attestato di buona condotta, rilasciato dal capo dell'istituto in cui lo studente abbia compiuto gli studii;

3. il diploma originale di licenza liceale, ovvero gli altri titoli che, secondo i regolamenti speciali, bastino per l'ammissione ai varii corsi;

4. la quitanza del pagamento della tassa d'immatricolazione, e della prima metà almeno della tassa d'iscrizione.

Chi fosse impiegato dello Stato dovrebbe inoltre presentare il permesso d'immatricolarsi, accordatogli dal Capo dell'amministrazione a cui appartiene.

L'*uditore* dovrà presentare la sua domanda corredata degli stessi documenti, eccetto quelli indicati al n. 3.

Le donne possono essere iscritte nel registro degli *studenti* e degli *uditori* ove presentino i documenti richiesti nei paragrafi precedenti.

ART. 9.

Se l'uditore, conseguiti i titoli indicati al n. 3 dell'articolo precedente, s'iscriverà *studente*, i corsi frequentati da lui nella qualità di uditore, non gli saranno contati per il conseguimento del grado accademico.

ART. 10.

I forestieri che chiederanno d'immatricolarsi studenti in una Università italiana dovranno presentare l'attestato, debitamente conseguito in patria, di aver compiuto gli studi secondarii, se vorranno iscriversi al primo anno d'Università, e insieme con questo attestato, l'altro dei corsi seguiti in una Università estera se vorranno iscriversi ad un anno ulteriore.

Il Consiglio della Facoltà avviserà se l'attestato degli studi secondarii equivalga a quello di licenza liceale; e se e a quale anno di corso presso l'Università italiana nella quale si chiede l'iscrizione, possano abilitare i corsi fatti nelle Università straniere.

L'avviso del Consiglio di Facoltà verrà comunicato volta per volta al Ministro e, sentito il Consiglio Superiore, confermato o riformato da lui.

ART. 11.

Il tempo utile a presentare la domanda di cui all'art. 8 sarà di venticinque giorni.

Questo tempo comincerà quindici giorni innanzi e finirà dieci giorni dopo l'apertura dell'anno scolastico.

ART. 12.

Il Segretario dell'Università affiggerà giorno per giorno all'albo di questa la lista de' nomi degli studenti ed uditori, le domande dei quali saranno trovate in regola.

ART. 13.

Gli studenti ed uditori, via via che vedranno pubblicato il proprio nome, si presenteranno in Segreteria e ritireranno da questa il libretto d'iscrizione.

ART. 14.

Il libretto d'iscrizione porterà il bollo della Segreteria colla data dell'anno in cui lo studente sarà abilitato a servirsene, e l'annotazione del pagamento eseguito della tassa d'immatricolazione e della 1.^a rata della tassa d'iscrizione.

In esso lo studente scriverà il suo nome, quello de' professori de' quali vorrà seguire i corsi e il titolo di tali corsi; i professori attesteranno della di lui assistenza e del profitto.

L'economista vi noterà a suo tempo il pagamento della 2.^a rata della tassa d'iscrizione e delle altre tasse.

ART. 15.

Il Segretario dell'Università terrà due registri:

1. degli *studenti ed uditori* immatricolati, ripartiti per Facoltà;
2. della carriera scolastica di ciascuno *studente*.

Del primo sarà mandato un estratto ai Presidi di ciascuna Facoltà.

ART. 16.

Ricevuto il libretto d'iscrizione, lo studente si presenterà prima al Rettore dell'Università, e quindi al Preside di quella Facoltà alla quale fu iscritto.

Il Rettore consegnerà allo studente la *tessera* d'immatricolazione ed un estratto del Regolamento universitario, contenente le disposizioni relative ai diritti e ai doveri degli studenti.

Il Preside gli darà il manifesto contenente l'ordine degli studii proposto dalla Facoltà.

Quindi lo studente si presenterà agl'insegnanti dei quali vorrà seguire le lezioni, e questi apporranno la loro firma sul libretto di iscrizione.

Non più tardi di un mese dall'apertura dell'anno scolastico lo studente consegnerà il libretto d'iscrizione sottoscritto dai professori alla Segreteria, la quale farà le opportune annotazioni sul registro della carriera scolastica, e restituirà nei giorni successivi il libretto medesimo allo studente.

ART. 17.

L'immatricolazione cessa:

1. per punizione disciplinare;
2. per congedo chiesto ed ottenuto.

Il libretto d'iscrizione sarà rinnovato ogni anno.

ART. 18.

Lo studente che durante il corso voglia passare da una Università ad un'altra, chiederà congedo al Rettore di quella che lascia, esprimendo nella domanda i motivi.

Nel foglio di congedo verrà trascritta la parte di registro che concerne la carriera scolastica dello studente.

Alla fine del corso il congedo sarà dato di diritto allo studente; e nel foglio verrà trascritta tutta la sua carriera scolastica.

ART. 19.

Al termine dell'anno scolastico nei primi quindici giorni dopo la chiusura de' corsi, o al principio del successivo nei primi quindici giorni innanzi l'apertura di quelli, lo studente riporterà in Segreteria il libretto del quale si servì nell'anno anteriore, e ne ritirerà

uno nuovo per il successivo. La iscrizione si compirà colle norme indicate sopra agli articoli 14 e 16, quarto capoverso.

Le iscrizioni fatte in un libretto senza bollo, o col bollo d'un anno anteriore non avranno valore.

ART. 20.

La *tessera* avrà la durata dell'immatricolazione. Tuttavia lo studente e l'uditore dovranno al cominciare di ogni anno scolastico, e non più tardi di un mese dall'apertura dell'anno stesso, presentarla alla Segreteria che vi apporrà la data dell'anno per accertare che il giovane continua ad essere immatricolato.

La *tessera* abilita lo studente a usufruire di tutti i beneficii dell'istituto universitario, e cioè: assistere alle lezioni private e pubbliche, alle conferenze e agli esercizi del professore, avere a prestito i libri delle biblioteche universitarie, essere ammesso alla sala di lettura e ai laboratori e musei, prendere parte alle riunioni ed associazioni degli studenti, giovare delle istituzioni di beneficenza proprie dell'Università, concorrere ai posti dei convitti universitari ove questi esistono, ed alle pensioni che vi si distribuiscono annualmente o per tutta la durata dei corsi, sia per effetto di antiche fondazioni, sia per largizione di privati, di provincie o di comuni.

L'esercizio di tali diritti sarà subordinato alle disposizioni dei regolamenti generali e speciali, nei quali verranno determinati quelli che possano essere comuni agli *uditori*.

ART. 21.

Lo studente sarà libero, entro i regolamenti di ciascuna Facoltà, d'isciversi in ciascun anno a quei corsi di Facoltà che vorrà seguire, senza tenergli all'ordine proposto a principio dell'anno dalla Facoltà stessa.

Però prima di essere ammesso agli esami di promozione o finali di ciascuna Facoltà, egli dovrà aver adempiute le condizioni, rispetto alla durata, al numero dei corsi, e al profitto, prescritte dai Regolamenti.

Non sarà lecito allo studente d'isciversi durante un anno a meno di tre corsi obbligatorii.

ART. 22.

Lo studente iscritto al primo anno di una Facoltà potrà, nei primi due mesi dopo l'apertura dell'anno scolastico, chiedere di passare ad un'altra. In questo caso le tasse pagate per la prima iscrizione saranno computate per la seconda, ma lo studente dovrà pagare la differenza quando le tasse per la seconda sieno maggiori.

ART. 23.

Lo studente che vorrà passare da una ad altra Facoltà, si presenterà al Preside di quella che intende lasciare, e gliene chiederà il congedo, che gli verrà dato per iscritto.

Il Rettore dell'Università autorizzerà lo studente che abbia ottenuto il congedo ad iscriversi all'altra Facoltà prescelta da lui e a prendere in Segreteria un nuovo libretto d'iscrizione.

ART. 24.

Lo studente che passerà da una Facoltà ad un'altra non potrà, salvo disposizioni de' regolamenti speciali, essere iscritto se non al primo anno di corso di quella in cui entra, qualunque sia l'anno di corso a cui egli fosse giunto in quella che lascia.

Tuttavia il Ministro, tenendo conto dei corsi già fatti, potrà, sentito il parere della Facoltà alla quale lo studente passa, accordargli di sostenere gli esami in un numero di anni più breve, purchè il suo corso universitario abbia, sommati gli anni passati nella Facoltà anteriore, la durata richiesta dal Regolamento di quella a cui posteriormente si sarà iscritto.

CAPO III.

Degli esami.

ART. 25.

Verso il termine dell'anno scolastico, i professori, a fine di dare l'attestato di cui all'art. 14, esamineranno sulla materia insegnata nell'anno i proprii studenti.

Nelle sedute d'esame gli studenti avranno tutti diritto d'intervenire.

L'esame sarà fatto in iscuola.

Il professore potrà esimere dall'esame quelli del cui profitto si sia potuto accertare durante l'anno.

ART. 26.

Oltre gli esami annuali succitati, saranno dati in ciascuna facoltà esami complessivi di promozione e finali.

Il tempo, il numero e il tenore degli esami, il modo di composizione delle commissioni, è stabilito nei regolamenti di ciascuna Facoltà.

Ad un esame ulteriore non si potrà essere ammessi senza avere superato l'anteriore.

I membri delle commissioni estranei al corpo degl'insegnanti ufficiali saranno proposti dal Consiglio Accademico, e, sentito il Consiglio Superiore nominati dal Ministro.

La proposta sarà fatta a principio dell'anno scolastico, se la nomina dovrà valere per tutto l'anno, o un mese e mezzo avanti all'esame, se dovrà valere solo per un esame.

Nelle Università numerose di studenti potranno essere più Commissioni per una stessa qualità di esami.

ART. 27.

Gli esami di promozione si daranno in una sessione la cui du-

rata sarà fissata, anno per anno, dal Consiglio accademico, dietro proposta del Consiglio di Facoltà, e coll'assenso del Ministro.

La sessione è divisa in due periodi, l'uno al termine, l'altro al principio dell'anno scolastico.

Al secondo periodo verranno ammessi soltanto gli studenti, che per motivi riconosciuti legittimi dal Rettore fossero stati impediti di presentarsi al primo, e quegli i quali dalla Commissione Esaminatrice avessero avuto licenza di riparare nel secondo le prove fallite nel primo.

Gli esami finali potranno essere sostenuti o nella stessa sessione degli esami di promozione o durante l'anno successivo a quello in cui fu compiuto il corso.

Anche agli esami di promozione potrà essere assegnato un altro periodo durante l'anno, quando condizioni speciali lo richiedano ed il Ministro vi acconsenta.

ART. 28.

Lo studente che non avesse ottenuto alla fine di ciascun anno scolastico l'attestato di assistenza e di profitto sopra ciascuna delle materie prescritte dai Regolamenti, non potrà di regola presentarsi all'esame di promozione nè al finale.

Però quando allo studente manchi l'attestato di profitto sopra alcuna delle materie che sono oggetto dell'esame, la Commissione Esaminatrice potrà a voti unanimi risolvere se ciò non ostante egli possa essere ammesso all'esame.

ART. 29.

L'esame cade sopra ciascuna delle materie indicate ne' Regolamenti.

Chi sia riprovato in qualcuna delle materie che fanno parte dell'esame, non potrà riportare l'approvazione sopra il complesso.

A coloro i quali furono riprovati in tutte le materie o in alcune, la Commissione Esaminatrice assegnerà il tempo per ripresentarsi all'esame.

Agli studenti falliti in una materia o in due al più, la Commis-

sione Esaminatrice potrà accordare di rifare l'esame solo in queste. Essi però non riceveranno il diploma, nè il libretto d'iscrizione dell'anno successivo, se non dopo superate le prove fallite, salvo la disposizione dell'articolo seguente. Gli studenti falliti in più di due prove, dovranno rifare tutto l'esame.

ART. 30.

Lo studente, che, riprovato in alcuna materia, sia giudicato di un valore più che comune nelle altre, potrà essere autorizzato dalla Commissione Esaminatrice a ritirare dalla Segreteria il libretto d'iscrizione per l'anno successivo; però le iscrizioni non gli varranno, se, ripresentatosi all'esame sopra le materie nelle quali fallì, nel tempo assegnato dalla Commissione, fallisca di nuovo.

ART. 31.

Chi fallisca all'esame in tutte le materie potrà ripresentarsi una volta sola.

Fallendo la seconda volta, non più in tutte, ma solo in alcune, giudicherà la Commissione se gli si debba concedere di presentarsi all'esame una terza volta.

Un esame non si può ripetere se non nella stessa Università in cui è stato fatto la prima volta.

ART. 32.

Nell'esame di ciascuna materia la votazione sarà fatta per *si* e per *no* a voto palese.

Lo studente che, riprovato in qualche materia, non si trovi nel caso dell'articolo 30, sarà rigettato assolutamente; è rigettato con riserva quegli al quale si applichi l'articolo succitato.

Terminato l'esame su ciascuna materia la Commissione determina con un voto complessivo il valore dell'approvazione.

A questo fine ciascun Commissario dispone di cinque punti. L'*approvazione semplice* è data con tre, la *segnalazione* con quattro, l'*eminenza* con cinque.

La votazione della graduazione sarà anche palese.

Il voto di ciascun esaminatore verrà registrato nel processo verbale.

Quando lo studente sia rigettato, la Commissione discuterà e delibererà intorno al tempo in cui egli si possa ripresentare, e comunicherà la sua risoluzione alla Segreteria, che ne avviserà il candidato.

Se lo studente sia approvato, sarà chiamato nella sala dove siede la Commissione, e il presidente di questa gli annunzierà il buon successo dell'esame.

ART. 33.

L'esaminatore più anziano farà le veci di Presidente, e il più giovane di Segretario della Commissione. I processi verbali di questa saranno consegnati alla Segreteria finito l'esame.

Essi servono di base per il computo delle propine.

La Segreteria notifica il montare di queste per ciascun esaminatore all'Economo che sopra mandato del Rettore le paga.

ART. 34.

Per ogni esame di promozione, sarà dato allo studente un attestato, e per l'esame finale un diploma.

L'*attestato di promozione* sarà firmato dal Preside della Facoltà e dal Presidente della Commissione Esaminatrice; il *diploma* dal Rettore dell'Università e dal Preside della Facoltà.

ART. 35.

Gli uditori potranno chiedere di sostenere un esame su' corsi a' quali s'iscrissero.

La Commissione per tali esami sarà composta di tre membri, dei quali uno sarà scelto fuori dai professori ufficiali.

Essa verrà designata volta per volta dal Consiglio Accademico, dietro la domanda dell'uditore presentata in Segreteria.

CAPO IV.

Della dispensa dalle tasse

ART. 36.

Lo studente che chieda dispensa dalle tasse universitarie, dovrà allegare alla domanda un attestato del sindaco del Comune nel quale la sua famiglia ha domicilio, ed uno dell'ufficio del registro delle tasse, che provino le condizioni di ristretta fortuna della famiglia di lui.

Nella domanda dovrà essere specificata la tassa, della quale si chiede l'esenzione.

ART. 37.

La dispensa dalla tassa d'immatricolazione e dalla tassa annua d'iscrizione, dovrà chiedersi appena terminata la sessione di ottobre dell'esame di licenza liceale; la dispensa dalla tassa di esame e di diploma un mese innanzi alla scadenza di ciascheduna.

ART. 38.

La dispensa non potrà accordarsi se non agli studenti *segnalati* nell'esame di licenza liceale o negli esami di Facoltà; e per gli anni di Università, nei quali non cade esame, a quelli i quali avranno conseguito sul loro libretto d'iscrizione l'attestato di profitto *notevole* almeno in due terzi de' corsi e *sufficiente* negli esami.

ART. 39.

Se lo studente non è ancora immatricolato nell'Università, la domanda di dispensa deve essere accompagnata dal parere del Preside del Liceo o del Direttore dell'Istituto nel quale egli ricevette l'istruzione.

Il parere dovrà riferirsi così alla diligenza come all'ingegno e alla buona condotta del giovane.

ART. 40.

Sulla domanda così documentata delibererà il Consiglio Accademico, il quale, alla fine di ogni anno scolastico, darà comunicazione al Ministro delle sue deliberazioni e dei documenti.

Quando la dispensa venga accordata se ne prenderà nota nel libretto d'iscrizione, e l'annotazione sarà firmata dal Rettore e dall'Economo.

ART. 41.

La dispensa potrà essere accordata dal Ministro a studenti del secondo anno universitario in su, i quali, non avendo conseguito l'attestato di profitto *notevole* almeno in due terzi dei corsi e *sufficiente* negli altri o la qualificazione di *segnalati* negli esami di Facoltà, abbiano mostrato, per attestazione della Facoltà, attitudine singolare nello studio di qualche particolare disciplina.

ART. 42.

Quando per considerazione di titoli particolari è accordata la dispensa dall'obbligo di seguire alcuni corsi, o tutti, e di sostenere alcuno degli esami di promozione o finali di una Facoltà, questa dispensa non importerà per sè sola quella del pagamento di alcuna tassa.

ART. 43.

La tassa d'iscrizione non potrà condonarsi agli studenti che seguono corsi d'insegnanti privati, senza l'assentimento di questi.

CAPO V.

Dei posti di perfezionamento all'interno ed all'estero.

ART. 44.

Alla fine d'ogni anno scolastico sarà aperto un concorso tra i giovani laureati nelle diverse Università del Regno per un sussidio, inteso a mettere i migliori in grado di perfezionarsi negli studi presso una Università nazionale o forestiera.

Il numero dei sussidii e la somma da erogare in essi, così per l'interno, come per l'estero saranno fissati dal Ministro anno per anno.

ART. 45.

Lo studente laureato da oltre quattro anni non sarà ammesso al concorso; nè potrà concorrere al sussidio estero chi non abbia conseguito la laurea almeno da un anno.

ART. 46.

Il concorso si farà mediante la presentazione di memorie originali per parte dei concorrenti.

Per i sussidii all'estero le memorie dovranno esser mandate non più tardi del mese di aprile, e per quelli all'interno non più tardi della metà di agosto.

ART. 47.

Il Consiglio Superiore nominerà tante Commissioni di tre membri, quante crederà sufficienti a giudicare delle memorie inviate, così per i sussidii all'interno, come quelli all'estero.

Le Commissioni proporranno a quale dei concorrenti debba accordarsi il sussidio, e presso quale Università nazionale o straniera.

ART. 48.

Il parere delle Commissioni verrà esaminato dal Consiglio Superiore in seduta plenaria; e colle sue osservazioni comunicato al Ministro, che decreterà il sussidio.

CAPO VI.

Del governo dell' Università

ART. 49.

Il governo dell' Università apparterrà, sotto la vigilanza del Ministro ed in conformità delle leggi e dei regolamenti, alle seguenti autorità:

1. il Rettore;
2. il Consiglio Accademico;
3. i Presidi di Facoltà;
4. il Consiglio di Facoltà;
5. l' Assemblea generale dei professori.

ART. 50.

Apparterrà al Rettore:

1. la rappresentanza dell' Università in ogni occasione di solennità pubblica;
2. il conferimento, a nome del Re, de' diplomi di laurea e di ogni altro grado accademico;
3. la notificazione, a chi spetta, di tutte le deliberazioni prese dal Consiglio Accademico, dai Consigli di Facoltà, dall' Assemblea generale dei professori o da lui stesso, nei termini delle rispettive competenze, e la comunicazione delle risoluzioni del Ministro a quelli cui concernono.

Le deliberazioni e i pareri del Consiglio Accademico, dei Presidi e dei Consigli delle Facoltà sono dal Rettore comunicati al Ministro testualmente e per intero, non per sunto nè per estratto.

4. la cura dell'osservanza del regolamento universitario;
5. l'amministrazione e il governo dell'Università, mediante la Segreteria e gli altri uffici posti per questo fine alla dipendenza immediata di lui;
6. la ispezione della Biblioteca e di tutti gli stabilimenti dell'Università;
7. l'esercizio dell'autorità disciplinare sui professori, sugli studenti, e sugli impiegati nei termini e modi indicati dal regolamento;
8. la nomina degl'inservienti e custodi dell'Università, e il congedo di essi, e l'approvazione delle proposte di nomina degl'inservienti e custodi dei singoli gabinetti e collezioni fatte dai rispettivi direttori;
9. la presidenza delle riunioni de Consiglio Accademico e dell'Assemblea generale dei professori;
10. la compilazione della relazione annuale al Ministro sull'andamento generale dell'Università;
11. l'accordare permessi di assenza a professori nei termini dell'art. 76, e per la durata di 15 giorni agli impiegati della Segreteria e a quelli degli stabilimenti scientifici, sentiti i Direttori di questi.

Il Preside anziano farà le veci del Rettore, ov'egli sia impedito.

ART. 51.

Il Consiglio Accademico si comporrà:

1. del Rettore *pro tempore*, presidente;
2. del Rettore ultimamente uscito d'ufficio;
3. dei Presidi delle Facoltà;
4. del Direttore del corso di farmacia, o d'altri speciali formanti parte integrale dell'istituto universitario, e dei direttori della scuola di magistero nella Facoltà di lettere e di scienze.

Il Direttore della Segreteria farà ufficio di segretario.

In alcuni casi il Consiglio Accademico potrà delegare l'ufficio di segretario al professore più giovine tra quelli che lo compongono.

I Direttori delle scuole di applicazione, costituite all'infuori dall'Università, e quindi non chiamati già dal § 4 a prender parte alle deliberazioni del Consiglio Accademico, dovranno essere invitati

alle adunanze di esso quando si riferiscano in qualche maniera agl' insegnamenti dati nelle scuole dirette da loro.

ART. 52.

Il Consiglio Accademico:

1. riceverà notizia della nomina degli inservienti e custodi dell' Università fatta dal Rettore;
2. assegnerà, quando le tavole di fondazione non dispongano altrimenti, sulla proposta delle Facoltà o dei municipi o delle provincie o dei fondatori o d' altri enti morali o privati, le pensioni e i premii agli studenti;
3. accompagnerà con sue osservazioni al Ministro le proposte di mutazioni o aggiunte nell' ordinamento scolastico e disciplinare, o nel materiale dell' Università, fatte dalle Facoltà o dall' Assemblée generale dei professori;
4. designerà, sulla proposta delle Facoltà rispettive, gli studenti segnalati per ingegno, diligenza e buona condotta, e proporrà, ove occorra, i sussidii, che sui fondi universitarii o sul bilancio dello Stato, si potessero loro accordare;
5. esaminerà e delibererà, sulla proposta delle Facoltà e delle scuole speciali, l' orario generale dell' Università;
6. eserciterà l' autorità disciplinare nei limiti della propria competenza;
7. delibererà sulle domande di dispensa dalle tasse.

ART. 53.

Il Preside della Facoltà:

1. rappresenterà la Facoltà nelle occasioni di solennità pubbliche, e ne presiederà il Consiglio;
2. notificherà le deliberazioni della Facoltà al Rettore, e le deliberazioni o comunicazioni di questo alla Facoltà;
3. vigilerà la disciplina scolastica nella Facoltà a cui presiede, e curerà l' osservanza del regolamento;
4. eserciterà l' autorità disciplinare nei limiti della sua competenza;

CAPO VII.

Della disciplina nelle scuole universitarie

ART. 58.

Le pene disciplinari che si possono infliggere allo studente sono le seguenti:

1. l'ammonizione;
2. l'interdizione temporanea da uno o più corsi;
3. la sospensione dagli esami;
4. l'esclusione temporanea dall'Università.

L'applicazione della prima di queste pene può esser fatta dal Preside della Facoltà; quella della seconda, dal Rettore; le altre due debbono esser pronunziate dalla Facoltà.

ART. 59.

Ogni atto d'irriverenza verso i professori e le autorità che reggono la Università è degno di biasimo e potrà essere soggetto a pena disciplinare.

ART. 60.

Il professore avrà diritto di tutelare la tranquillità e l'efficacia del suo insegnamento, ordinando allo studente irriverente di uscire dalla scuola.

ART. 61.

Quando la turbolenza o l'irriverenza dello studente sia abituale in lui, e l'ammonizione privata o pubblica del professore non bastevole a vincerla, questi dovrà riferirne al Preside della Facoltà, che chiamato avanti a sè lo studente, l'ammonirà e prenderà nota dell'ammonizione sul libretto d'iscrizione e in un registro a parte.

Se l'ammonizione ripetuta una seconda volta non gioverà, il Preside della Facoltà ne riferirà al Rettore, che interdirà allo studente

l'assistenza ai corsi dei professori verso i quali egli si fosse reso colpevole.

L'interdizione potrà essere rinnovata e prolungata sino alla fine dell'anno. Quando oltrepassi i quindici giorni, toglierà allo studente il diritto di chiedere al professore, in fine dell'anno, l'attestato di profitto.

In casi di maggiore gravità il Rettore potrà invitare la Facoltà a deliberare se lo studente sia da sospendere dagli esami o da escludere dall'Università.

ART. 62.

Lo studente potrà dal giudizio dell'Autorità universitaria, nel caso che gli sia applicata la pena della sospensione agli esami o dell'esclusione temporanea dalla Università, appellare al Ministro.

Durante l'appello l'applicazione della pena non è sospesa.

Sarà rifiutata in qualunque Università dello Stato la matricolazione a coloro che si troveranno sotto il peso della seconda, terza e quarta delle anzidette pene.

ART. 63.

Il Rettore in caso di gravi disordini nella Università o in una Facoltà, potrà d'urgenza chiudere l'Università, o sospendere alcuni o tutti i corsi di quella Facoltà. Ma ne riferirà immediatamente al Ministro, che giudicherà se e quanto la chiusura debba continuare.

Il Ministro potrà sospendere in tutto o in parte i corsi dell'Università o di una Facoltà, quando egli creda questo provvedimento necessario a ristorarvi la disciplina.

ART. 64.

Il professore ufficiale o privato dovrà attestare in fine di ogni anno dell'assistenza e del profitto dello studente.

Avrà quindi diritto e dovere di assicurarsi dell'assistenza, colle rassegne straordinarie e coll'appello o con altro mezzo che gli paia più adatto; e del profitto, con esercizi e con interrogatorii agli studenti stessi, nella misura e nel modo che crederà migliore.

Il profitto verrà qualificato: *sufficiente, notevole, eminente.*

Quando durante l'anno gli risulti, che alcuni studenti abbiano mancato di diligenza nell'assistere ai corsi o non profittino, egli ne dovrà avvisare il Rettore, che informerà del fatto le rispettive famiglie. La mancanza di assistenza potrà essere punita coll'ammonezione.

ART. 65.

Se lo studente vorrà assentarsi senza che il professore ne prenda nota nel suo libretto o gliene faccia censura, dovrà ottenere da lui il permesso di allontanarsi per il numero di giorni richiesto dalle condizioni di salute o di famiglia, specificando il motivo.

ART. 66.

Alle associazioni che gli studenti di una o più Facoltà facessero tra di loro per un oggetto di studio determinato, e per il profitto reciproco di quelli che vi attendono, il Rettore dell'Università potrà concedere volta per volta di tenere le loro riunioni in una sala dell'Università, quando lo statuto di tali associazioni sia stato depositato in Segreteria, insieme colla lista dei nomi dei socii scritti di propria mano da essi stessi.

ART. 67.

La stessa concessione potrà farsi alle riunioni di associazioni che non abbia ad oggetto uno studio determinato, bensì la coltura in genere di quelli che vi attendono, quando nello statuto sia ben determinato che le loro discussioni si devono mantenere nell'esame teorico delle proposizioni scientifiche attinenti alle varie discipline insegnate nell'Università.

ART. 68.

Potrà altresì consentirsi dal Rettore di tenere le riunioni in una sala dell'Università alle associazioni degli studenti aventi fine di beneficenza.

Lo statuto d'un'associazione di beneficenza dovrà essere comu-

nicato al Consiglio Accademico, e sulla proposta di questa approvato dal Ministro.

ART. 69.

Quando una delle associazioni suaccennate vorrà tenere le sue riunioni in una sala dell' Università, deputerà tre de' socii a farne domanda per iscritto al Rettore.

Nella domanda dovrà esprimersi l'oggetto della riunione e se persone estranee alla scolaresca vi debbono essere ammesse.

I tre deputati dell' associazione saranno responsabili dell' ordine nella riunione e dell' osservanza del Regolamento.

Se il Rettore non abbia espressamente permesso l' ammissione di persone estranee all' Università, soli gli studenti potranno prender parte alla riunione; e la tessera d' immatricolazione terrà luogo di viglietto d' entrata.

ART. 70.

Alle adunanze che gli studenti volessero tenere in una determinata occasione, il Rettore potrà altresì assegnare un luogo nel recinto dell' Università, quando approvi l' oggetto della riunione.

A tali riunioni saranno ammessi soli gli studenti, e la tessera d' immatricolazione varrà per viglietto d' entrata.

ART. 71.

La censura o il giudizio della condotta delle Autorità dirigenti l' istruzione pubblica, o delle Autorità universitarie, o dei professori, non potrà essere oggetto di discussione o di deliberazione in nessuna riunione di studenti.

Gli studenti promotori e i componenti d' una riunione nella quale siano mosse discussioni, o prese deliberazioni siffatte, si esporranno a pene disciplinari.

Ciascuno studente potrà in persona propria presentare richiami al Rettore, o, mediante il Rettorato, comunicarli in piego suggellato al Ministro.

ART. 72.

Alle associazioni a cui gli studenti partecipassero fuori dell'Università, e in nessuna relazione cogli studi di questa, non potrà accordarsi dal Rettore di tenere riunioni nel recinto dell'Università.

Però, se la loro partecipazione a tali associazioni può avere un effetto nocivo al buon procedere dell'Università o mirare a turbarlo, gli studenti saranno ammoniti ad abbandonarle, e quando persistessero, potranno essere disciplinarmente puniti.

CAPO VIII.

**Dei diritti e doveri degli insegnanti
ufficiali e privati**

ART. 73.

Saranno insegnamenti essenziali e costitutivi d'una Facoltà quelli indicati nel Regolamento di essa.

Di più, potranno essere istituiti o mantenuti in ciascuna Facoltà altri insegnamenti speciali attinenti per qualche rispetto agl'insegnamenti suoi costitutivi, e questi essere commessi a più di un professore.

Nel bilancio di previsione di ciascun anno saranno notati gl'insegnamenti dati in ciascuna Facoltà, oltre quelli indicati nel Regolamento.

Le Facoltà di lettere o di scienze potranno avere solo alcuni de' gl'insegnamenti costitutivi d'una Facoltà intera, ma in tal caso non conferiranno altri gradi se non quelli a cui bastino gl'insegnamenti che di fatto vi si danno.

ART. 74.

L'insegnante ufficiale ordinario, straordinario, o incaricato, avrà obbligo d'impiegare tanto tempo nel suo insegnamento e di dargli

tante ore per settimana, quante la natura e l'estensione di quello richiedono.

Il giudizio suo in questo rispetto sarà sottoposto alla decisione della Facoltà a cui appartiene; e quando egli ne dissenta, potrà appellarsi al Consiglio Accademico, e in seconda istanza, al Ministro, che, sentito il Consiglio Superiore, deciderà.

Gli orari della Facoltà saranno sottoposti anno per anno al Consiglio Superiore, e spetterà a questo di giudicare, se convenga mutare il tempo assegnato a ciascun insegnamento.

ART. 75.

I professori straordinarii ed incaricati saranno nominati e confermati dal Ministero d'Istruzione Pubblica nell'aprile di ciascun anno per l'anno successivo.

ART. 76.

Nessun professore ufficiale potrà allontanarsi dalla propria residenza durante l'anno scolastico senza licenza del Rettore.

Questi potrà accordarla, se l'assenza si protragga sino a dodici giorni, o duri tutto il periodo delle vacanze; se dovesse durare più a lungo, la licenza dovrà esser chiesta al Ministro.

ART. 77.

Il professore ufficiale sarà tenuto di fare le sue lezioni e conferenze alle ore stabilite nell'orario, d'intervenire alle riunioni del Consiglio Accademico, ove ne sia membro, e del Consiglio di Facoltà, di prender parte alle Commissioni Esaminatrici, alle quali è chiamato dal Regolamento della sua Facoltà, ed alle Commissioni dei concorsi a cui fosse nominato dal Ministro.

Egli non potrà esimersi da questi obblighi per ragioni di occupazioni o di altre professioni sue proprie e particolari; nè farsi surrogare senza autorizzazione, nè mutar l'ora delle lezioni a piacer suo o per accordo con gli studenti.

Se durante l'anno gli convenisse di mutare l'ora assegnata alla

sua lezione, dovrà chiederne licenza al Rettore, il quale deciderà, sentito il Consiglio Accademico, o al Preside della Facoltà, secondo che la mutazione d'orario turbi o no altre lezioni.

Quando, per motivi di salute, egli non potesse fare lezione, dovrà mandarne avviso al Rettore dell'Università a tempo, perchè gli studenti siano avvertiti di non aspettarlo.

Quando la sua malattia sia tale da dare ragionevole timore che debba protrarsi di soverchio, ne darà avviso al Rettore che, sentito il Consiglio Accademico, o gli darà un *supplente* di proprio moto, o domanderà al Ministro di farlo surrogare, secondo che l'assenza del professore possa essere di minore o maggiore durata.

ART. 78.

L'insegnamento del professore ufficiale prenderà la doppia forma di *lezioni* e di *conferenze* cogli studenti. Egli potrà fare le *conferenze* in giorni diversi dalle *lezioni*, ovvero occupare, nel conferire cogli studenti, una parte del tempo di ciascuna lezione.

Le lezioni degl'insegnanti ufficiali saranno pubbliche; nelle conferenze interverranno solo gli studenti od uditori debitamente immatricolati.

ART. 79.

Secondo la natura delle diverse materie e il loro peculiare valore nel complesso dell'abilitazione professionale o della coltura del giovine, una disciplina dovrà essere svolta tutta durante il corso annuale o biennale, ovvero potrà, dopo dato un concetto del campo sul quale s'estende, essere svolta in una sola parte.

Anche in ciò il giudizio del professore andrà soggetto all'approvazione della Facoltà, o in caso di dissenso, a quello del Consiglio Accademico, e in ultima istanza del Ministro.

Se la materia che il professore insegna sia di quelle, che vogliono essere durante il corso svolte per intero, egli non potrà esimersi dal farlo, se non quando un altro professore ufficiale, o un insegnante privato si sia assunto l'obbligo di svolgere la parte lasciata da lui,

ART. 80.

Ciascun professore, finita la lezione, scriverà il soggetto trattato sopra un libretto particolare collocato nella sala della Facoltà, o dove il Rettore crederà più conveniente.

Gl'insegnanti a titolo privato che diano lezione in una sala dell'Università, terranno lo stesso modo de' professori ufficiali; quegli i quali diano lezione altrove riceveranno in principio dell'anno scolastico il libretto dal Rettore; al quale lo presenteranno poi alla fine di ogni mese, affinchè possa trarsi copia dei soggetti trattati da loro.

La serie degli argomenti delle lezioni verrà pubblicata alla fine dell'anno scolastico, e servirà di guida negli esami.

ART. 81.

I corsi dei professori sono obbligatorii e liberi.

Si dicono obbligatorii, quelli dei quali bisogna presentare il certificato di profitto per essere ammessi all'esame di promozione e finale: liberi quelli dei quali non è richiesto.

Nel regolamento delle Facoltà potrà essere stabilito, che qualcuno dei corsi liberi, a scelta degli studenti, sia obbligatorio per il conseguimento del grado.

ART. 82.

Insegnante a titolo privato è quegli al quale sia accordato il diritto d'insegnare in conformità degli articoli 93 e seguenti della legge del 13 novembre 1859. Il suo corso, annunciato nell'orario della Facoltà, avrà valore eguale a quello del professore ufficiale.

Il corso dell'insegnante privato potrà essere fatto nel recinto dell'Università, se il Rettore vi acconsente ed assegna una sala, o in altro luogo della città stessa in cui l'Università ha sede, e il più possibilmente vicino ad essa.

L'accesso del luogo, dove egli insegna, sarà libero alle Autorità universitarie durante le lezioni.

ART. 83.

L'insegnante privato avrà verso i suoi studenti gli stessi diritti del professore ufficiale, e sarà tutelato nello esercitarli dalla potestà disciplinare dell'Autorità universitaria.

ART. 84.

Un mese innanzi che finisca l'anno scolastico, il Rettore, con manifesto affisso all'albo dell'Università, indicherà il giorno in cui gl'insegnanti privati debbano mandare alle Facoltà rispettive i programmi dei corsi a cui si obbligheranno per l'anno prossimo, con l'indicazione dei giorni e delle ore in cui vorranno darli.

A tali corsi, annunciati nell'orario della Facoltà, questa assegnerà o gli stessi giorni ed ore indicate dall'insegnante privato, o altri giorni ed ore che credesse più opportuni.

Ove questa assegnazione paia all'insegnante privato lesiva del suo diritto, egli potrà appellare al Consiglio Accademico e in ultima istanza al Ministro.

ART. 85.

Il Rettore potrà accordare a persone, non aventi qualità di professori ufficiali o d'insegnanti privati, la facoltà di tenere conferenze nel recinto dell'Università, a patto che ciò sia senza danno o incomodo dei professori ufficiali o degli insegnanti privati, e non turbi il corso delle lezioni e degli esercizi degli studenti.

L'assistenza a tali conferenze per parte degli studenti non sarà per essi di nessun valore legale.

La licenza di farle potrà essere revocata ad arbitrio del Rettore, e il Ministro potrà invitare il Rettore a revocarla, quando lo creda opportuno.

ART. 86.

Non sarà lecito nè a professori ufficiali nè ad insegnanti privati, nè molto meno a persone estranee al corpo insegnante, di tenere conferenze o dare lezioni nel recinto dell'Università dopo il tramontar del sole, senza l'assenso del Ministro.

CAPO IX.

Della Segreteria

ART. 87.

Tutti gli uffici dipenderanno dal Rettore.

La direzione e il riparto del lavoro d'ufficio e la vigilanza del personale, spetterà al Direttore della Segreteria o al Segretario-capo, responsabile del buon procedere di tutto il servizio.

ART. 88.

Sarà ufficio della Segreteria:

1. spedire gli affari e tenere i registri nella forma e nel numero prescritti dal Ministero della pubblica istruzione;

2. disporre, preparare e trasmettere, nella forma e entro i termini stabiliti, le statistiche domandate;

3. ordinare e conservare l'archivio;

4. compiere tutti gli atti necessari alla regolare amministrazione dei fondi, per qualsivoglia titolo assegnati all'Università e ai suoi stabilimenti scientifici;

5. vigilare alla conservazione di tutto il materiale mobile e alla sua pronta iscrizione negli inventari;

6. riscuotere le tasse pagate dagli studenti, versare alla tesoreria l'ammontare di quelle dovute all'Erario, custodire e pagare nelle proporzioni prescritte quelle dovute ai privati docenti.

ART. 89.

Per compiere queste funzioni ogni Segreteria deve ordinare un ufficio di registrazione e archivio e uno d'economato e di cassa.

Un ruolo organico determinerà per ogni istituto il numero degli impiegati, il loro grado e stipendio.

ART. 90.

La custodia diretta del materiale mobile e la tenuta dell'inventario saranno affidate, per gli stabilimenti scientifici, ai Direttori dei medesimi che ne risponderanno; per tutto il resto all'Economo.

ART. 91.

Ciascun consegnatario, col mezzo del personale addetto al suo ufficio, terrà in evidenza con un particolare registro il movimento del suo materiale, compilerà nella forma voluta i prospetti semestrali, le note di variazioni e il conto giudiziale, osservando le disposizioni in vigore.

ART. 92.

L'amministrazione dei fondi sarà governata dal Rettore per mezzo dell'Economo.

ART. 93.

L'Economo:

a) riceverà tutte le tasse scolastiche dagli studenti, tenendo contabilità separata per quelle dovute all'Erario e quelle da distribuirsi ai privati docenti e ai commissari d'esame;

b) riscuoterà i mandati di anticipazione spediti dal Ministero pei servigi ad economia;

c) eseguirà i pagamenti che in base a regolari documenti sono ordinati dal Rettore; terrà i conti ed i registri prescritti, e compilerà con le forme volute i rendiconti delle spese.

Esso avrà obbligo di cauzione e sarà sottoposto a tutte le disposizioni che reggono la contabilità dello Stato.

ART. 94.

Nessun pagamento potrà farsi dalla cassa universitaria senza mandato firmato dal Rettore e senza che il documento della spesa porti il suo « visto ».

Nessun impegno di spesa potrà essere assunto dall'Economo

senza un ordine scritto del Rettore. Ogni domanda di fondi, di pagamento o di rimborso di spese, dovrà essere fatta al Rettore, il quale provvederà secondo le somme ricevute, tenendo conto delle singole dotazioni.

Sui fondi somministrati alla cassa dell' Università saranno accordate anticipazioni ai capi degli istituti scientifici per le spese. Le note dei lavori eseguiti nei gabinetti e quelle delle provviste ordinarie saranno pagate dall' Economo, col « visto » del Direttore e all' ordine suo, nei limiti del fondo disponibile sulla dotazione annua del rispettivo stabilimento.

ART. 95.

Il Direttore di un Istituto Scientifico che abbia assunto l' obbligo di un pagamento, potrà chiedere al Rettore un' anticipazione della somma necessaria per eseguirlo.

Non potrà essere mai ordinata una successiva somministrazione di fondi, senza che prima non sia giustificato nelle forme prescritte l' impiego della precedente.

ART. 96.

Gli uffici delle Segreterie non potranno rilasciare alcun certificato o copia o estratto di atti e di registri se la domanda non sia presentata in carta bollata, e se il Rettore non ne abbia dato per iscritto il permesso.

Soltanto il Segretario-Capo potrà firmare i certificati e attestare che le copie e gli estratti sono conformi agli atti originali.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 97.

Le disposizioni degli articoli 1. 2. e 3. del presente Regolamento e quelle per le quali sarebbe stata necessaria una preparazione antecedente, avranno effetto soltanto a cominciare dall' anno scola-

stico 1876-77. Nei casi dubbii i Rettori interpellaranno il Ministro, il quale provvederà con istruzioni particolari.

ART. 98.

Gli studenti che furono già iscritti negli anni passati ai corsi universitarii, e pagarono la tassa d' ammissione, e gli studenti della Università di Napoli che superarono qualche esame, saranno immatricolati e riceveranno la *tesse*ra, nella forma stabilita dal presente Regolamento, senz' obbligo di pagare la tassa d' immatricolazione.

Essi però dovranno dare alla Segreteria della Università quelle indicazioni richieste dall' articolo 8 del presente Regolamento che non avessero già date negli anni precedenti.

ART. 99.

Nell' anno scolastico 1875-76 potranno essere iscritti nella qualità di uditori, secondo le disposizioni che furono fino ad ora in vigore, gli studenti che saranno in debito soltanto degli esami speciali del corso che immediatamente precede quello al quale chiederanno di essere iscritti.

ART. 100.

Gli studenti del 2° e del 4° anno, e nella Facoltà di medicina anco quelli del 6°, continueranno il corso nell' anno scolastico 1875-76 e faranno gli esami relativi in conformità del Regolamento finora vigente. Per ogni altra disposizione transitoria che possa occorrere sarà provveduto con ordinanza ministeriale.

VISTO D' ORDINE DI S. M.

Il Ministro della Pubblica Istruzione

R. Bonghi

REGOLAMENTO

PER

La Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali

(Approvato con R. Decreto 11 Ottobre 1875)

ART. 1.

La facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali ha per fine:

1. Promuovere la coltura scientifica della nazione;
2. Fornire agli studenti della Facoltà di medicina gl' insegnamenti di scienze fisiche e naturali;
3. Abilitare all'ammissione alle scuole d'applicazione per gl'ingegneri;
4. Preparare gli studenti al conseguimento dei diplomi d'insegnamento speciale.

I primi tre fini sono comuni a tutte le Facoltà di scienze; il quarto è proprio soltanto di quelle designate nell'art. 23.

ART. 2.

Lo studio della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dura quattro anni.

Il conseguimento del diploma d'insegnamento speciale richiede un quinto anno di studio.

ART. 3.

Sono comuni alle Facoltà di scienze i seguenti insegnamenti:

Fisica sperimentale.

Chimica.

Mineralogia e geologia.

Zoologia, anatomia e fisiologia comparate.

Botanica.

Analisi algebrica.

Analisi infinitesimale.

Geometria analitica.

Geometria proiettiva e descrittiva con disegno.

Disegno di ornato e di architettura elementare (che potrà esser dato nell' Accademia di belle arti ove questa esista nella città stessa dove ha sede l'Università).

Appartengono alle Facoltà di scienze che intendono al quarto fine, gl' insegnamenti di

Meccanica razionale.

Geodesia teoretica.

Astronomia.

Meccanica superiore.

Fisica matematica.

Geometria superiore.

Analisi superiore.

ART. 4.

La Facoltà di scienze, in corrispondenza coi fini succitati, conferisce i seguenti attestati:

1. La licenza nelle scienze matematiche e fisiche;
2. La licenza in scienze naturali;
3. La laurea in matematica;
4. La laurea in fisica,
5. La laurea in chimica.
6. La laurea in scienze naturali.

ART. 5.

Le materie obbligatorie per la licenza nelle scienze matematiche e fisiche sono:

Fisica sperimentale.

Chimica.

Analisi algebrica.

Analisi infinitesimale.

Geometria analitica.

Geometria proiettiva e descrittiva con disegno.

ART. 6.

Le materie obbligatorie per la licenza in scienze naturali sono :

Fisica sperimentale.

Chimica.

Mineralogia e geologia.

Botanica.

Zoologia, anatomia e fisiologia comparate.

ART. 7.

Tutte le materie indicate negli articoli 5 e 6, saranno svolte in un anno, eccetto il corso di geometria proiettiva e descrittiva che sarà biennale.

Esse saranno tutte accompagnate da frequenti e opportuni esercizi pratici.

ART. 8.

Nelle scienze, il cui insegnamento vuole il sussidio di musei e laboratori, il diritto dell'insegnamento a titolo privato non può essere esercitato, se l'insegnante non è provveduto dei mezzi necessari a mettere lo studente in grado d'osservare e di sperimentare.

Il Rettore dell'Università farà verificare se l'insegnante possessa questi mezzi, e dove gli manchino gli negherà il permesso dell'insegnamento.

L'insegnante può dal giudizio del Rettore appellare al Ministro.

ART. 9.

Ambedue le licenze si conseguono mediante un esame.

Lo studente v'è ammesso dopo avere seguito per due anni lo studio della Facoltà, e riportato nel suo libretto d'iscrizione sopra ciascuna delle materie prescritte un attestato di assistenza e di profitto. Quanto a quest'ultimo si osserva la disposizione dell'articolo 28 del Regolamento generale.

ART. 10.

L'esame di licenza è sostenuto in due sedute. Per la licenza in scienze matematiche e fisiche, il candidato è esaminato in una seduta in analisi e geometria, nell'altra in fisica e chimica.

Per la licenza nelle scienze naturali, il candidato è esaminato in una seduta in fisica e chimica, e nell'altra, in mineralogia e geologia, botanica, zoologia, anatomia e fisiologia comparate.

Ciascuna seduta dura di regola un'ora, ed è in facoltà della Commissione di aggiungere prove scritte e pratiche alle orali.

ART. 11.

La Commissione esaminatrice si compone di cinque o sette membri, dei quali rispettivamente uno o due scelti tra gl' insegnanti a titolo privato o fuori del Corpo Accademico, secondo le norme dell'art. 26 del Regolamento generale, e gli altri designati dalla Facoltà fra i professori ufficiali delle materie sulle quali cade l'esame.

ART. 12.

La licenza fisico-matematica, insieme al certificato di profitto nel disegno di ornato e di architettura, vale per l'ammissione alle scuole di applicazione.

Essa apre inoltre l'adito agli studii per le lauree in matematica, in fisica ed in chimica.

La licenza in scienze naturali apre l'adito agli studii per la laurea in scienze naturali ed in chimica.

Agli studii per la laurea in scienze naturali potrà pure essere ammesso chi abbia ottenuta la licenza fisico-matematica o quella della Facoltà medica. Ma prima di presentarsi all'esame di laurea, dovrà ottenere il certificato di profitto nelle materie prescritte per la licenza in scienze naturali, che non sono comprese nell'esame di licenza da lui sostenuto.

ART. 13.

Le lauree in matematica, fisica, chimica e scienze naturali si conseguono mediante un secondo biennio di studii ed un esame.

Ai corsi di questo secondo biennio non si può inscrivere chi non ha conseguito la corrispondente licenza, giusta gli articoli precedenti, salvo il caso previsto nell'art. 30 del Regolamento generale.

ART. 14.

Per la laurea in matematica bisogna aver seguito durante il biennio il corso di meccanica razionale, almeno quattro altri corsi annuali scelti tra quelli di astronomia, meccanica superiore, geodesia teoretica, fisica-matematica, analisi superiore e geometria superiore, e due nella Facoltà di filosofia e lettere.

ART. 15.

Per la laurea in fisica bisogna avere atteso per i due anni ad esercizi e lavori sperimentali in un laboratorio di fisica, aver fatto almeno per un semestre esercizi pratici di chimica e aver seguito del pari con profitto il corso di meccanica razionale, un corso di fisica-matematica ed almeno un altro corso nella Facoltà di scienze, e due in quella di filosofia e lettere.

ART. 16.

Per la laurea in chimica bisogna avere atteso per i due anni di esercizi e lavori sperimentali in un laboratorio di chimica, aver fatto almeno per un semestre esercizi pratici di fisica, e di aver seguito del pari con profitto tre nuovi corsi almeno nella Facoltà di scienze, o in quella di medicina, e due in quella di filosofia e lettere.

ART. 17.

Per la laurea in scienze naturali bisogna aver coltivato per i due

anni in uno degli istituti scientifici dell'Università uno dei rami di storia naturale, e seguito inoltre tre nuovi corsi almeno nella Facoltà di scienze, o in quella di medicina, e due in quella di filosofia e lettere.

ART. 18.

Per esser ammesso all'esame per una delle Lauree bisogna:

1. Presentare, conforme alle prescrizioni del Regolamento generale, i certificati di assistenza e di profitto per i corsi indicati negli anticoli precedenti.

2. Presentare una memoria sopra un soggetto scelto liberamente dal candidato da una delle materie delle Facoltà studiate nel secondo biennio.

ART. 19.

L'esame di laurea consiste:

— Per la matematica: 1° in una conferenza sopra l'argomento della Memoria; 2° in un esame orale della durata almeno di un'ora e mezzo sopra le materie studiate dal candidato nel secondo biennio.

La Commissione può dopo la conferenza indicata al n. 1, escludere il candidato dall'esame orale.

— Per la fisica, per la chimica, per le scienze naturali: 1° in una prova pratica di fisica e di chimica, o del ramo di storia naturale più studiato dal candidato, della quale prova la Commissione fisserà l'oggetto e le norme; 2° in un esame orale, della durata almeno di un'ora e mezzo, non solo sulla materia da cui fu estratto il soggetto della prova pratica, ma anche sulle altre studiate nel secondo biennio.

ART. 20.

La Commissione è composta di cinque membri, dei quali quattro saranno nominati, per ciascun esame di laurea, dalla Facoltà, avuto riguardo agli studii ne' quali il candidato deve essere specialmente saggiato, e il quinto sarà estraneo all'insegnamento ufficiale, e nominato secondo l'articolo 26 del Regolamento generale.

ART. 21.

Ogni studente o uditore che abbia da prender parte a esercizi pratici nei laboratori o nelle scuole di disegno, deposita annualmente presso la Segreteria, nel ricevere il libretto d'iscrizione, una somma determinata, per ciascun anno di corso, dalla Facoltà. Questa somma è spesa nell'anno in favore del giovane, sia per l'acquisto dei materiali a lui occorrenti nei laboratori, sia per la sua quota di concorso nelle altre spese dell'esercitazioni pratiche, sia pei guasti che gli avvenisse di fare nei laboratori.

ART. 22.

Gli studenti della Facoltà matematica possono oltre i corsi obbligatorii per essi secondo gli articoli precedenti, iscriversi ad altri corsi della Facoltà stessa, o di altre Facoltà, purché il numero complessivo dei corsi ai quali s'iscrivono non ecceda sei per anno.

ART. 23.

Le Facoltà di scienze particolarmente designate dal Ministro potranno preparare al conseguimento dei diplomi speciali d'insegnamento.

Il Ministro, sul parere conforme del Consiglio Superiore, designerà a conferire tale diploma solo quelle Facoltà di scienze che non solo saranno fornite di tutti gl'insegnamenti necessari, e di musei e laboratori sufficienti, ma che sieno altresì centro di vita scientifica, operosa e produttiva. Quando sul parere conforme del Consiglio Superiore, il Ministro riconoscesse che tali condizioni fossero cessate, il diritto di preparazione al conseguimento dei diplomi potrebbe essere revocato.

Il diritto di preparare al conseguimento di ciascun diploma è assegnato specificatamente ed a parte.

ART. 24.

I diplomi speciali, di cui si parla nell'articolo 23, sono quelli designati nell'articolo seguente; e per ottenerli il candidato dovrà essersi preparato al conseguimento di essi durante due anni innanzi e un anno dopo d'aver conseguito la laurea.

ART. 25.

Per lo scopo di preparare al conseguimento di tutti o di alcuni di questi diplomi, le Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, designate dal Ministro conforme all'art. 23, saranno ordinate a scuola di magistero.

La scuola di magistero potrà avere una o più delle seguenti sezioni:

L'una per il diploma all'abilitazione dell'insegnamento in matematica, composta dei professori i quali danno insegnamento nel secondo biennio della Facoltà.

La seconda per il diploma all'abilitazione dell'insegnamento della fisica, composta dei professori di fisica, chimica e fisica-matematica.

La terza per il diploma di abilitazione all'insegnamento della chimica, composta dei professori di chimica, fisica e di uno dei professori di scienze naturali.

La quarta per il diploma di abilitazione all'insegnamento delle scienze naturali, composta dei professori di mineralogia, geologia, botanica, zoologia, anatomia e fisiologia comparate.

ART. 26.

La scuola di magistero, per ciò che si riferisce all'ordine e all'importanza degli studii rispetto al fine speciale che si prefigge, è retta da un Direttore nominato dal Ministro e che potrà essere lo stesso di quello della scuola di magistero di filosofia e lettere in quella Università nelle quali esistano amendue le scuole.

Ogni sezione della scuola avrà un Presidente scelto ogni anno dai professori addetti alla sezione rispettiva; e i Presidenti della

sezione insieme al Direttore costituiranno il Consiglio Direttivo della scuola. A questo spetterà regolare l'ordine degli studii nella scuola.

Se la scuola non avrà tutte e quattro le sezioni potrà fare le veci del Direttore il più anziano dei Presidenti delle sezioni esistenti.

ART. 27.

La dimanda d'iscrizione a ciascuna delle sezioni della scuola di magistero, dev'essere fatta al Direttore della scuola, e accompagnata:

1. Da un attestato di buona condotta rilasciato dall'Autorità universitaria, prese le informazioni necessarie sulla vita e sulla condotta dello studente.

2. Dall'attestato di licenza richiesto per la corrispondente laurea.

3. Dai certificati di profitto dei corsi seguiti nella università.

Il Direttore della scuola potrà assoggettare il candidato ad un esame di ammissione sopra alcune materie, quando dagli attestati presentati non creda abbastanza provata la dottrina del giovane nelle materie stesse.

Un giovane non si può inscrivere, e prendere le abilitazioni corrispondenti, a più di due sezioni.

ART. 28.

Potranno essere istituiti, presso la scuola di magistero, sussidii annui non maggiori di L. 600, da conferirsi per concorso agli studenti iscritti ad essa.

I sussidii non possono essere accordati se non a studenti che hanno riportato l'attestato di profitto *segnalato* almeno nella maggior parte delle materie studiate negli anni precedenti del corso, e *sufficiente* nelle altre.

Il numero dei sussidii assegnati a ciascuna sezione è fissato ogni anno dal Ministero. Un avviso pubblicato due mesi prima nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno farà conoscere i giorni in cui sarà fatto il concorso.

Non potranno godere di questi sussidii i giovani già provvisti di altro sussidio; nè potranno esser dati sussidii per due sezioni.

I sussidii potranno essere conceduti per tre anni. Non saranno però continuati nel secondo e terzo anno, se i professori della sezione relativa giudichino che lo studente non abbia nell'anno anteriore studiato con profitto proporzionato al fine che si propone la scuola.

ART. 29.

La Commissione esaminatrice per gli esami di concorso pel conferimento dei sussidii di cui si fa parola nell'articolo precedente, sarà composta del Direttore della Scuola e dei Professori della sezione.

ART. 30.

L'orario speciale delle sezioni della scuola di magistero è fissato dal Consiglio Direttivo di essa, riveduto in Consiglio di Facoltà, e pubblicato al principio dell'anno scolastico insieme coll'orario della Facoltà.

ART. 31.

I Presidenti distribuiscono i lavori fra i professori della sezione rispettiva.

A questo fine ciascuno raccoglie a consiglio i Professori ai quali spetta insegnarvi.

Ogni due mesi sono convocati il presidente e i professori di ciascuna sezione dal Direttore della scuola, ed essi riferiscono per iscritto intorno ai lavori delle loro sezioni.

Le relazioni sono mandate al Ministero.

ART. 32.

Il corso delle scuole di magistero consiste, oltre che negli studii richiesti per la corrispondente laurea, in esercitazioni speciali dirette a produrre negli studenti l'attitudine alla ricerca e alla esposizione originale e propria di quella disciplina che vogliono professare.

ART. 33.

Durante l'anno successivo alla laurea il candidato di una sezione della scuola di magistero assisterà alle lezioni della scienza, di cui chiede l'abilitazione, presso un Istituto della città o altro indicato dal Ministro, ed ove paia al Direttore di quello, vi surrognerà alcune volte per settimana il professore, o darà un corso speciale nell'Istituto stesso.

Di più egli seguirà un corso sui limiti e sui metodi dello insegnamento delle scienze nelle scuole secondarie, istituito dal Ministro, con un incarico speciale nella Facoltà di lettere o in quella di scienze.

Durante questo anno il candidato continuerà a godere del sussidio quando lo abbia avuto nell'anno precedente.

ART. 34.

Alla fine dell'anno il candidato per conseguire il diploma speciale d'insegnamento si presenterà ad una speciale commissione d'esame. Questa commissione sarà nominata dal Ministro, anno per anno; potrà essere confermata in ufficio, e sarà composta di sette membri. Essa si dividerà in sotto-commissioni speciali di tre per ognuna delle sezioni esistenti nelle scuole.

Ciascuna di queste sotto-commissioni esaminerà il candidato, giudicherà se esso meriti di ottenere il diploma speciale d'insegnamento; e quando il suo giudizio sia favorevole, lo conferirà al candidato.

Il diploma è firmato dal Presidente della Commissione e da quello della sotto-commissione.

ART. 35.

L'esame consisterà:

1. Nella presentazione per parte del candidato di una dissertazione sopra un soggetto tratto dalla materia sulla quale egli chiede il diploma.

2. In una disputa fra il candidato e gli esaminatori sopra il soggetto trattato nella dissertazione.

3. In una lezione di soggetto attinente alla scienza della quale egli chiede l'abilitazione, su di un tema che gli sarà dato dalla Commissione stessa tre ore innanzi.

La Commissione avrà cura di accertarsi che il Candidato intenda facilmente due delle tre lingue straniere; la francese, l'inglese e la tedesca.

ART. 36.

La Commissione della quale all' art. 34 potrà essere formata dal Ministro presso ciascheduna scuola; o anche potrà una sola Commissione essere incaricata dell' esame presso più scuole.

ART. 37.

I nomi dei candidati approvati saranno dal Presidente della commissione comunicati al Ministero di Pubblica istruzione, presso il quale ne è tenuto registro.

ART. 38.

I professori che non appartengono ad una sezione della Scuola di magistero potranno instituirne una per la propria disciplina, e rilasciare ai giovani uno speciale attestato degli studii fatti sotto la loro direzione e del profitto.

Però tali studii ed esercizi speciali dovranno esser fatti senza recare alcuno impedimento al regolare andamento dello studio della Facoltà e della Scuola di magistero.

VISTO D' ORDINE DI S. M.

Il Ministro per la Pubblica Istruzione

R. Bonghi

REGOLAMENTO

della Facoltà di Giurisprudenza

(Approvato con R. Decreto 11 Ottobre 1875)

ART. 1.

La Facoltà di Giurisprudenza è ordinata a promuovere lo studio delle discipline giuridiche, e a preparare all'esercizio delle professioni che ne dipendono.

ART. 2.

Lo studio della Facoltà di Giurisprudenza dura quattro anni.

La facoltà conferisce:

1. La laurea in Giurisprudenza.
2. Il diploma di Notaio e Procuratore.

ART. 3.

Gl'insegnamenti della Facoltà sono i seguenti:

Enciclopedia, ed Elementi filosofici del Diritto.

Instituzioni di Diritto Romano.

Diritto Romano.

Storia del Diritto.

Diritto civile.

Diritto commerciale.

Procedura civile e ordinamento giudiziario.

Diritto e procedura penale.

Medicina legale.

Economia politica. — Statistica.

Diritto Costituzionale. — Diritto Amministrativo.

Diritto Internazionale.

ART. 4.

L'Enciclopedia traccia il sistema generale degli insegnamenti della Facoltà, e comprende anche la Metodologia.

Nel corso di storia del Diritto è esposta la storia del Diritto in Italia dalla caduta dell'Impero Romano di Occidente fino ai moderni Codici. Il Diritto Canonico trattato storicamente fa parte di questo corso.

La storia del Diritto Romano, fino a Giustiniano, spetta al corso di Istituzioni.

Il corso di Statistica comprende la Teoria della statistica e la Statistica del Regno,

Il corso di Filosofia del Diritto, mantenuto nelle Università dove esiste, cessa di essere obbligatorio.

ART. 5.

Tutti gl'insegnamenti indicati nell'art. 3 sono obbligatorii e formano soggetto di esame.

Inoltre lo studente è obbligato a frequentare nella Facoltà di Filosofia e Lettere per un anno i corsi di Filosofia e di Letteratura latina, e un altro a sua scelta.

Gli studenti della Facoltà di Giurisprudenza si possono inscrivere liberamente ad altri corsi della Facoltà loro o di altre Facoltà; ma non possono oltrepassare in tutto sei iscrizioni per anno.

ART. 6.

Tutti i corsi sono annuali, meno quello di Diritto civile che dura due anni.

Il corso di Medicina legale si compie in un semestre.

ART. 7.

A compiere lo studio delle scienze politiche potranno in alcune Università essere istituiti corsi speciali di

Enciclopedia delle scienze politiche.

Scienza dell'Amministrazione, ed Igiene pubblica.

Scienza delle Finanze.

Contabilità di Stato.

Diplomazia e Storia dei Trattati.

Un regolamento stabilirà le norme pel conferimento del corrispondente diploma.

Nelle Università dove sono aggiunti i detti insegnamenti alla Facoltà di Giurisprudenza, questa prende nome di Facoltà Giuridico-politica.

ART. 8.

Nella Facoltà di Giurisprudenza son dati, oltre gli esami annuali di cui all'art. 14 del Regolamento generale universitario, tre esami di promozione ed uno finale.

ART. 9.

Il primo esame di promozione si dà al termine del secondo anno di studio, e oltre le materie scelte dallo studente secondo l'art. 13, comprende le seguenti:

1. Il Diritto Romano.

2. La Storia del Diritto in Italia.

Per esservi ammesso, lo studente deve giustificare, mediante gli attestati di cui all'articolo 14 e salvo il disposto dell'articolo 28 del Regolamento generale, di aver seguito con profitto per un anno i corsi delle materie sulle quali versa l'esame e quelli di Enciclopedia ed Elementi filosofici del Diritto e d'Istituzioni di Diritto Romano.

ART. 10.

Il secondo esame di promozione si dà al termine del terzo anno di studio, e oltre le materie scelte dallo studente secondo l'art. 13 comprende:

1. Il Diritto civile.

2. Il Diritto commerciale.

Per esservi ammesso, lo studente deve giustificare, nel modo

sopra indicato, di aver seguito con profitto per due anni il corso di Diritto civile e per un anno quelli delle altre materie, sopra le quali versa l'esame.

ART. 11.

Il terzo esame di promozione oltre le materie scelte dallo studente secondo l'art. 13 comprende:

1. La Procedura civile.
2. Il Diritto e la Procedura penale.

Per esservi ammesso lo studente dovrà, nel modo sopra indicato, giustificare di aver seguito con profitto i corsi delle materie sulle quali versa l'esame, e di Medicina legale; e produrre altresì l'attestato dei corsi che egli è obbligato a seguire presso la Facoltà di Filosofia e lettere (art. 5).

ART. 12.

Gli esami sopra l'Economia politica, la Statistica, il Diritto Costituzionale, il Diritto Amministrativo, e il Diritto Internazionale, saranno dati dallo studente insieme con gli esami di promozione, in quell'ordine che egli preferirà, purchè ne dia uno almeno e non più di due in ciascheduno di tali esami.

ART. 13.

Lo studente indicherà alla Segreteria dell'Università un mese innanzi che s'apra il primo periodo della sessione d'esame (Regolamento generale, art. 27), su quale delle materie mentovate nell'articolo precedente egli intenda sostenere l'esame in quell'anno.

Il Segretario darà notizia al Preside della Facoltà delle dimande degli studenti.

ART. 14.

L'esame di promozione consiste:

1. In una prova orale, nella quale il candidato dovrà rispondere, per ciascuna materia, alle interrogazioni degli esaminatori a loro scelta.

L'interrogatorio, per ciascuna materia, non durerà meno di mezz'ora.

2. In una prova scritta nella quale lo studente, col solo aiuto degli studii fatti, esporrà un soggetto scelto dalla Commissione ed attinente ad una delle materie su cui cade l'esame. Questa prova sarà fatta a porte chiuse, e lo studente avrà tempo sei ore a compirla.

Nelle materie indicate all'art. 13 ha luogo solo la prova orale.

ART. 15.

L'esame finale consiste:

1. Nella presentazione per parte del laureando di una dissertazione sopra un soggetto di sua scelta, tratto da una delle discipline insegnate nella Facoltà.

Questa dissertazione dovrà essere presentata alla Segreteria dell'Università un mese innanzi a quello in cui sarà sostenuto l'esame.

2. In un interrogatorio di un'ora sopra tutta quanta la materia donde il candidato ha tratto il soggetto del suo scritto.

3. Nell'interpretazione di un testo di Diritto Romano, e nella soluzione di due quesiti di Diritto civile e commerciale, contenenti casi pratici o punti controversi di giurisprudenza.

Per essere ammesso all'esame finale bisogna avere superato i tre esami di promozione.

ART. 16.

Gli esami di promozione saranno dati ciascuno innanzi a Commissioni composte dei professori delle materie che ne sono l'oggetto, e di uno scelto conforme all'articolo 26 del Regolamento generale.

I membri della Commissione saranno quattro o cinque, secondo saranno una o due le materie, indicate all'articolo 13, sulle quali lo studente avrà dichiarato di voler essere esaminato. Quando saranno quattro il Presidente avrà doppio voto.

ART. 17.

La Commissione esaminatrice avanti alla quale è fatto l'esame finale, è scelta dal ministro.

Essa si compone di cinque membri, dei quali tre saranno designati tra persone competenti nelle materie del Diritto Romano, Civile e Commerciale, uno nelle materie Giuridico-politiche, ed uno nella materia donde il Candidato ha tratto il soggetto della sua dissertazione.

Se tra componenti la Commissione v'è il Preside, della Facoltà, spetta a lui presiedere la commissione, altrimenti la Presidenza spetta al professore più anziano che ne fa parte.

Il giudizio della Commissione è comunicato dal presidente al Rettore dell'Università, il quale, dove questo giudizio sia favorevole, conferisce la Laurea.

Potranno essere nominate più Commissioni presso le Facoltà di Diritto molto numerose.

ART. 18.

Per i Procuratori e per i Notai lo studio dura tre anni, e comprende le seguenti materie:

Enciclopedia ed Elementi filosofici del Diritto.

Istituzioni di Diritto Romano.

Diritto Civile.

Diritto Commerciale.

Procedura civile.

Diritto e Procedura penale.

ART. 19.

I Procuratori ed i Notai danno due esami: uno di promozione ed uno finale.

L'esame di promozione cade sulle materie dei due primi corsi, ed è sostenuto innanzi ad una Commissione composta dei due professori di quelle, e d'un membro scelto conforme all'art. 26 del Regolamento generale.

L'esame finale si dà dopo il terzo anno, e cade sopra tutte le altre materie sopra indicate. È sostenuto innanzi ad una Commissione dei quattro professori di quelle, e di uno designato conforme all'art. 26 del Regolamento generale.

Per essere ammesso all'esame di promozione bisogna presentare i certificati di assistenza e profitto nelle due materie che sono soggetto di esame. Per essere ammesso all'esame finale bisogna presentare i certificati di aver seguito con assiduità e profitto per due anni i corsi di Diritto Civile e Commerciale, e per uno quelli di Procedura civile, e di Diritto e Procedura penale.

VISTO D'ORDINE DI S. M.

Il Ministro della Pubblica Istruzione

R. Bonghi

Biblioteca di Area
AGRARIA

REGOLAMENTO

della Facoltà di Medicina e Chirurgia

(Approvato con R. Decreto 11 Ottobre 1875)

ART. 1.

La Facoltà medico-chirurgica ha per suo fine di promuovere la coltura nazionale nelle scienze attinenti alla medicina, e di abilitare all'esercizio della medicina e della chirurgia gli studenti che vi si inscrivono.

ART. 2.

Per raggiungere questo secondo fine lo studio della Facoltà dura sei anni e si compone delle seguenti discipline:

Fisica,
Chimica,
Botanica,
Anatomia umana (Istologia, Anatomia descrittiva e topografica),
Zoologia, Anatomia e fisiologia comparate,
Fisiologia,
Patologia generale ed Anatomia patologica (Istituzioni ed Esercitazioni),
Materia medica e Terapeutica sperimentale,
Medicina operatoria,
Clinica chirurgica e Patologia speciale chirurgica,
Clinica medica e Patologia speciale medica,
Clinica ostetrica e Trattati di Ostetricia e Ginecologia,
Clinica oculistica,
Clinica dermatopatica e sifilopatica,
Medicina legale e Igiene pubblica,
Clinica delle malattie mentali (1).

(1) Dove esiste.

Tutti questi corsi saranno annuali, ad eccezione di quelli di Anatomia patologica, di Clinica medica e di Clinica chirurgica che sono biennali, e di quello di Anatomia umana che è triennale.

ART. 3.

Gli studenti della Facoltà di medicina possono seguire altri corsi non obbligatorii così della propria Facoltà come delle altre, ma purchè non oltrepassino, tra i corsi obbligatorii e liberi, più di sei iscrizioni per anno.

Essi avranno obbligo di seguire durante il sessennio qualche corso delle Facoltà di Filosofia e Lettere a loro scelta, e riportarne certificati di profitto.

ART. 4.

Nella Facoltà di medicina sono conferiti tre gradi, corrispondenti ai tre bienni di cui si compone il corso: — 1) di Licenza medica di 1° grado: — 2) di Licenza medica di 2° grado: — 3) di Laurea.

Nella Università di Pisa e di Siena la licenza medica di 2° grado prenderà il nome di Laurea di 1° grado.

ART. 5.

Per essere ammesso all'esame di licenza di 1° grado il candidato dovrà aver frequentata l'Università durante almeno due anni, e presentare i certificati d'aver seguito con profitto, salvo la disposizione dell'art. 28 del Regolamento Generale, un anno di corso di Anatomia umana, e i corsi di Fisica, di Chimica, di Botanica, di Zoologia, Anatomia e Fisiologia comparate.

ART. 6.

L'esame cade sopra tutte le materie delle quali al paragrafo precedente, ad eccezione dell'Anatomia umana.

La Commissione d'esame è formata di quattro professori delle materie indicate e di un membro scelto fuori del corpo accademico.

L'esame è orale ed eventualmente pratico e sarà fatto in presenza di tutta la Commissione, sopra ciascuna delle materie. La Commissione interrogherà per non meno di venti minuti il candidato sopra ciascuna materia e, finite le interrogazioni, potrà prescrivere le prove pratiche che reputi necessarie per compiere il suo giudizio.

ART. 7.

Per essere ammesso all'esame di licenza medica di 2° grado il candidato dovrà aver frequentata l'Università durante due altri anni almeno, dopo ottenuta la Licenza di primo grado, e presentare i certificati di aver seguito con profitto i corsi interi di Anatomia umana (descrittiva e topografica), di Fisiologia, di Patologia generale, d'Istituzioni di Anatomia patologica, di Materia medica e Terapeutica sperimentale; e per un anno i corsi di Clinica medica e Patologia speciale medica e di Clinica chirurgica e Patologia speciale chirurgica.

ART. 8.

L'esame cade sulle materie sopra enumerate, ad eccezione della Clinica e Patologia speciale medica e della Clinica e Patologia speciale chirurgica.

La Commissione d'esame è formata di quattro professori insegnanti le materie sulle quali cade l'esame, designati dalla Facoltà, e di un membro scelto fuori del corpo accademico.

L'esame sarà pratico e orale. L'esame pratico verterà sull'Anatomia umana, e sull'Istologia patologica generale. L'esame orale sarà fatto seguendo le stesse norme stabilite per la licenza di 1° grado.

Per ciascuna delle prove dell'esame pratico la Commissione delegherà quello dei suoi membri, il quale sostiene nella Università l'insegnamento rispettivo. Questi riferirà alla Commissione riunita.

Rimane inoltre in facoltà della Commissione di stabilire, se altre prove pratiche debbano aggiungersi alle due obbligatorie.

L'esame orale avrà una durata non minore di un'ora e mezzo.

ART. 9.

Per essere ammesso all' esame di laurea il candidato dovrà aver frequentato l' Università per due altri anni dopo ottenuta la Licenza medica di 2° grado; e presentare i certificati di aver seguito con profitto i corsi di Clinica medica, di Clinica chirurgica, di Medicina operatoria, di Esercitazioni di anatomia patologica, di Clinica ostetrica e Ginecologia, di Clinica oculistica, di Clinica dermatopatica e sifilopatica, di Medicina legale e Igiene pubblica. Il candidato dovrà dimostrare eziandio di avere, durante il biennio, assistito almeno due infermi in ciascuna Clinica.

ART. 10.

L' esame di Laurea si compone di due parti: di una *dissertazione* e di un complesso di *esami pratici*.

ART. 11.

La *dissertazione* sarà libera. Il tema di essa sarà preso da una delle materie studiate nel 3° biennio, e il candidato dovrà depositarla, manoscritta o stampata, presso la Segreteria dell' Università, quindici giorni avanti l' apertura della sessione destinata a questa prima parte dell' esame.

ART. 12.

La Facoltà nominerà ogni anno Commissioni speciali, non minori di tre membri ciascuna. Di queste dovrà far parte un insegnante a titolo privato, ove il Laureando abbia seguito la maggior parte dei corsi presso insegnanti privati.

La Commissione leggerà le dissertazioni dei Laureandi, e interogherà dipoi pubblicamente i singoli candidati sulla materia trattata nella tesi. Da ultimo, a maggioranza di voti, dichiarerà se il candidato meriti di passare all' *esame pratico*; e graduerà il valore di lui.

La Commissione trasmetterà al Preside della Facoltà la relazione del giudizio pronunciato da essa.

ART. 13.

L'*esame pratico* sarà dato innanzi a Commissioni nominate ogni anno dal Ministro. Esse si comporranno di sei od otto membri, e di un presidente: due dei Commissari saranno scelti fuori del Corpo accademico.

Il ministro potrà nominare più Commissioni per una Università, ovvero una sola Commissione per più Università.

ART. 14.

La Commissione si dovrà dividere in sotto-commissioni non minori di tre membri, destinate ad assistere alle singole prove.

ART. 15.

L'*esame pratico* consta di quattro prove:

1.° *Prova medica*. — Alla presenza della sotto-commissione, il candidato interrogherà pubblicamente un infermo sull'anamnesi e tutte le pertinenze della malattia, esporrà ordinatamente il risultato delle sue osservazioni, e formulerà infine la diagnosi, la prognosi e le indicazioni curative.

Fatto ciò, i singoli membri della sotto-commissione lo interrogheranno sopra argomenti di patologia speciale medica, di anatomia patologica e di terapia, che abbiano attinenza col caso osservato.

Dovrà il candidato in questa stessa seduta di esame scrivere e consegnare alla Commissione una compiuta relazione del caso da lui esaminato.

Una seconda prova clinica dovrà ripetersi colle stesse norme sopra altro malato, in un giorno stabilito dalla sotto-commissione, la quale formulerà un giudizio complessivo sul valore della doppia prova medica, e lo trasmetterà al Presidente della Commissione. Il voto di ciascun membro deve essere palese.

2.° *Prova di chirurgia e oftalmoiatria*. — Il candidato in

due giorni diversi esaminerà due infermi, nel modo stesso stabilito per la prova medica. Egli dovrà rispondere a quesiti di patologia chirurgica e oftalmoiatria, e scrivere la relazione dei due casi da lui osservati.

Questa prova sarà compiuta da due operazioni sul cadavere, indicate da due tesi proposte dalla sotto-commissione.

Il giudizio come sopra.

3.^o *Prova di ostetricia e ginecologia.* — L' esame avrà per soggetto lo studio di due casi, uno di ostetricia, di ginecologia l'altro, e sarà condotto colle stesse norme delle prove precedenti. Il candidato dovrà fare anche un esercizio sul fantoccio indicato da una tesi proposta dalla sotto-commissione.

Il giudizio come sopra.

4.^o *Prova di anatomia patologica e medicina legale.* — Il candidato eseguirà una necropsopia compiuta, dettandone contemporaneamente il processo verbale. Esporrà pubblicamente alla Commissione il nesso genetico fra le lesioni osservate, e concluderà sulla causa prossima della morte.

Dovrà rispondere inoltre ai quesiti medico-legali che gli saranno fatti sul caso.

Il giudizio come sopra.

Compiute le quattro prove, la Commissione riunita esaminerà le relazioni delle sotto-commissioni, e formulerà, per ciascun candidato, un giudizio complessivo, sottoscritto da tutti i componenti di essa. Questo sarà trasmesso alla Segreteria.

Ove il candidato riesca approvato, il Rettore lo proclamerà *Dottore in medicina e chirurgia* e gli rilascerà il *diploma di Laurea*.

Ove fallisca in una o più prove, ciascun caso speciale sarà regolato dall' art. 31 del Regolamento generale.

Tutti gli scritti del candidato raccolti nel corso delle prove dalla Commissione di Laurea, dovranno, insieme al giudizio da essa pronunziato, essere trasmessi al Rettore dell' Università, e conservati nell' Archivio della medesima unitamente a tutti gli atti precedenti relativi al candidato.

VISTO D' ORDINE DI S. M.

Il Ministro della Pubblica Istruzione

R. Bonghi

REGOLAMENTO

della Facoltà di Lettere e Filosofia

(Approvato con R. Decreto 11 ottobre 1875)

ART. 1.

La Facoltà di lettere e filosofia ha per fine:

1. Promuovere la coltura letteraria e filosofica della nazione.
2. Fornire agli studenti delle altre Facoltà gli insegnamenti letterarii e filosofici.
3. Preparare al conseguimento del diploma d'insegnamento speciale della letteratura italiana, latina e greca, di storia e di filosofia nelle scuole secondarie classiche e normali e di quello di pedagogia nelle scuole normali.

ART. 2.

Lo studio della Facoltà di lettere e filosofia dura quattro anni.

Il conseguimento del diploma speciale d'insegnamento esige un quinto anno di studio.

ART. 3.

Nella Facoltà di lettere e filosofia son dati i seguenti insegnamenti:

Letteratura italiana,
Letteratura latina,
Letteratura greca,
Storia comparata delle lingue classiche e neo-latine,
Storia comparata delle letterature neo-latine,
Geografia ed etnografia,
Storia antica e moderna,
Filosofia,
Storia della filosofia,
Archeologia,
Pedagogia.

Questi insegnamenti non devono necessariamente esser dati in tutte le Facoltà, ma solo in quelle che devono compiere anche il terzo fine.

Alle Facoltà di lettere possono essere addetti maestri di lingue e letterature straniere.

ART. 4.

La Facoltà di Lettere conferisce due gradi:

1. Di Licenza.
2. Di Laurea.

ART. 5.

Per essere ammesso all'esame di licenza dovrà lo studente aver seguito per due anni il corso della letteratura italiana, latina e greca, e per uno quelli di filosofia e di storia antica e moderna, e averne riportati i certificati di assistenza e di profitto, conforme la disposizione dell' Art. 28 del Regolamento generale.

Di più dovrà avere seguito un corso della Facoltà di diritto a sua scelta e riportatone il certificato di profitto.

ART. 6.

L'esame cade sulle tre letterature e sulla filosofia, e consiste:

1. Nella presentazione di uno scritto in italiano sopra un soggetto critico o storico attinente alla lingua o letteratura italiana.

Se il professore ha luogo a dubitare che lo scritto sia opera del candidato, può assicurarsene interrogandolo sulla materia dello scritto stesso.

2. In una composizione su un soggetto designato dalla Commissione esaminatrice e scelto siffattamente da poter essere trattato dal candidato senza il sussidio di libri, e col solo aiuto degli studi compiuti.

La composizione sarà scritta in latino, se il soggetto proposto avrà attinenza colla letteratura greca o latina o colla storia antica.

Per questa composizione saranno assegnate al candidato sei ore di tempo.

3. In un colloquio di mezz'ora cogli esaminatori sopra ciascuna delle tre letterature e sulla filosofia.

ART. 7.

La Commissione esaminatrice è composta di cinque membri dei quali quattro sono scelti dalla Facoltà fra i professori ufficiali delle materie d'esame, ed uno è scelto tra gl'insegnanti a titolo privato o fuori del corpo insegnante.

ART. 8.

Per essere ammesso all'esame di laurea, bisogna aver seguito lo studio della Facoltà per altri due anni. Durante i due anni lo studente attenderà a un corso di letteratura latina e greca, di filosofia, di storia comparata delle lingue classiche e neo-latine, di storia comparata delle letterature neo-latine, di storia della filosofia e di archeologia.

Di più, dovrà aver seguito un corso della Facoltà di scienze ed uno delle Facoltà di diritto a sua scelta e riportatone certificato di profitto.

ART. 9.

L'esame di laurea cade sulla storia della filosofia, sulla storia antica, sulla storia comparata delle lingue classiche e neo-latine, sulla storia comparata delle letterature neo-latine, e sull'archeologia; ed è sostenuto negli stessi modi e forme prescritte per l'esame di *licenza*, davanti a una Commissione di cinque membri, composta di quattro professori ufficiali designati dalla Facoltà e di un insegnante privato o persona scelta fuori del corpo dei professori.

ART. 10.

Gli studenti della Facoltà di lettere e filosofia possono, oltre i corsi obbligatorii per essi, secondo gli articoli precedenti, iscriversi ad altri corsi liberi della stessa Facoltà o di altre Facoltà, purchè il numero dei corsi ai quali si iscrivono non ecceda sette per anno.

ART. 11.

Quegli il quale, conseguita la *licenza*, voglia aspirare alla nomina di professore nelle prime tre classi di ginnasio o nelle scuole tecniche, deve conseguire un diploma speciale di abilitazione.

ART. 12.

Per conseguire questo diploma lo studente dovrà seguire con assiduità e profitto il Corso di pedagogia nella Facoltà di lettere.

Egli assisterà inoltre presso una scuola ginnasiale o tecnica ai corsi dei professori, e li surrognerà qualche volta per mese, o darà un corso compiuto nella scuola stessa, conformandosi alle disposizioni del Direttore di essa.

Finito l'anno, egli darà:

1. un esame su tutte le materie insegnate nelle prime tre classi ginnasiali o nelle scuole tecniche, e che non sono state oggetto dell'esame di licenza.

2. un esame di pedagogia.

3. un esame pratico.

Sarà valutato a merito del candidato e valutato e notato nel diploma, se egli presenterà un certificato di aver seguito un corso di disegno elementare presso un' accademia di Belle arti o altra scuola pubblica, mostrando insieme i saggi del suo profitto.

ART. 13.

L' esame di pedagogia consisterà:

1. In una composizione su un quesito pedagogico dato dalla Commissione.

La composizione sarà scritta colle guarentigie e nei modi determinati all' art. 6.

2. In un colloquio di mezz' ora intorno a questa disciplina, considerata così nei principi onde muove come nelle applicazioni alle diverse discipline insegnate nelle prime tre classi ginnasiali e nelle scuole tecniche.

L'esame pratico consisterà in tre lezioni sopra materie insegnate nel ginnasio e nelle scuole tecniche.

Il soggetto della lezione sarà indicato dal Direttore dell'istituto, alle cui classi il candidato ha assistito. Uno dei tre soggetti sarà sempre tolto dalla letteratura italiana.

ART. 14.

La Commissione esaminatrice, per l'esame di cui all'articolo precedente, sarà composta di cinque membri e nominata direttamente dal Ministro.

Il Professore di pedagogia deve farne parte.

ART. 15.

Quegli il quale abbia superato tutti gli esami precedenti riceverà un diploma di abilitazione all'insegnamento letterario nelle prime tre classi ginnasiali e nelle scuole tecniche, e sarà iscritto al Ministero della istruzione pubblica in un registro dei candidati professori che verrà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale*.

ART. 16.

Per aspirare alla nomina di professore nelle due classi superiori del Ginnasio o nelle tre del Liceo o nelle normali bisogna aver conseguita la Laurea, ed essersi preparato, durante due anni innanzi e per un anno dopo, ad ottenere un diploma d'insegnamento speciale.

ART. 17.

Per questo fine, alcune Facoltà di Filosofia e Lettere s'ordinano a scuola di magistero. Potranno però essere ordinate così con efficacia legale soltanto quelle che verranno designate dal Ministro sul parere conforme del Consiglio Superiore.

Per essere designata a preparare a tale diploma una Facoltà di lettere non solo deve essere fornita di tutti gli insegnamenti necessari, e aver l'uso di collezioni archeologiche e biblioteche sufficien-

ti, ma essere centro altresì di vita scientifica e letteraria operosa e produttiva. Quando sul parere conforme del Consiglio Superiore, il Ministro riconoscesse che tali condizioni sono cessate, il diritto di preparazione al conseguimento dei diplomi potrebbe essere revocato.

ART. 18.

Nella scuola di magistero il professore non fa lezioni, ma occupa il tempo e dirige l'ingegno degli studenti a ritrovare nei testi e nelle osservazioni le fonti di un insegnamento maturo e preciso.

Quindi gli esercizi delle scuole di magistero consistono soprattutto in lavori condotti dagli studenti sopra soggetti di libera loro scelta o prescritti dal professore, ed esaminati da questo innanzi a tutti gli studenti iscritti alla scuola, dopo averne fatto egli stesso attento studio, al fine di saggiare e perfezionare le facoltà critiche e di osservazione dello studente, in guisa che questi sia condotto ad una esposizione compiuta e precisa del soggetto preso a trattare.

ART. 19.

La scuola di magistero potrà avere una o più delle seguenti cinque sezioni:

1. Una per il diploma di abilitazione all'insegnamento della lingua e letteratura italiana.
2. Una per le lingue e letterature classiche.
3. Una per la filosofia.
4. Una per la storia e geografia.
5. Una per la pedagogia.

ART. 20.

La scuola di magistero è retta da un Direttore, che viene nominato dal Ministro, e che può essere anche il Direttore della scuola di magistero della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, dove questa esiste.

Ciascuna delle sue sezioni ha un Presidente che viene scelto ogni anno fra loro dai professori addetti alla sezione medesima.

Il Direttore della scuola e i Presidenti delle varie sezioni costituiscono il Consiglio Direttivo della scuola, al quale spetta regolare l'ordine degli studii di quella.

Se la scuola non avrà tutte e cinque le sezioni potrà fare le veci del Direttore il più anziano fra i Presidenti delle sezioni esistenti.

ART. 21.

La sezione di lingua e letteratura italiana si compone de' professori di letteratura italiana, di letteratura latina e di storia comparata delle letterature neo-latine.

La sezione di lingue e letterature classiche si compone de' professori di letteratura greca, di letteratura latina, di storia comparata delle lingue classiche e neo-latine, e di archeologia. A questa sezione potrà, ove occorra, sulla proposta del Direttore della Scuola, essere addetto un professore di grammatica greca.

La sezione di filosofia si compone d'uno dei professori di filosofia, di quello di storia della filosofia e di un professore scelto nella Facoltà di scienze.

La sezione di storia e geografia si compone de' professori di storia antica e moderna, di geografia, e di archeologia.

La sezione di pedagogia si compone del professore di questa scienza, e dei professori di letteratura italiana e di filosofia.

ART. 22.

L'orario di queste diverse sezioni, compilato dal Consiglio Direttivo, è approvato in Consiglio di Facoltà al principio dell'anno scolastico, e pubblicato insieme con quello della Facoltà.

ART. 23.

I Presidenti distribuiscono i lavori fra i professori della sezione rispettiva.

A questo fine ciascuno raccoglie a consiglio i professori ai quali spetta insegnarvi.

Ogni due mesi sono convocati il Presidente e i professori di cia-

scuna sezione dal Direttore della scuola, e riferiscono per iscritto intorno ai lavori delle loro sezioni.

Le relazioni sono mandate al Ministro.

ART. 24.

La dimanda d'iscrizione a ciascuna delle Sezioni della scuola dev'essere fatta al Direttore della scuola, e accompagnata:

1. Da un attestato di buona condotta rilasciato dall'Autorità universitaria, dopo prese le informazioni necessarie sulla vita e sulla condotta dello studente.

2. Dai certificati di profitto nelle materie che egli ha studiato durante due anni nella Facoltà di lettere.

Il Direttore della scuola può assoggettare il candidato ad un esame di ammissione sopra alcune materie quando egli non creda abbastanza provata dagli attestati succitati la dottrina del giovane in quelle date materie.

Un giovane si può inscrivere a più d'una sezione, ma non a più di due, e prenderne le abilitazioni corrispondenti.

ART. 25.

A beneficio degli studenti che hanno ottenuto la licenza nella Facoltà di lettere e filosofia, che aspirano ad ottenere il diploma di abilitazione nelle tre classi ginnasiali e tecniche, e di quelli, che ottenuta la laurea, aspirano a uno dei diplomi d'abilitazione speciale nelle classi superiori del Ginnasio, nel liceo e nelle scuole normali, potranno essere istituiti sussidi annui non maggiori di Lire 600, presso ciascuna scuola di magistero, da conferirsi per concorso.

I sussidi non possono essere accordati se non a studenti che hanno riportato l'attestato di profitto *segnalato* almeno nella maggior parte delle materie studiate durante gli anni del corso, e *sufficiente* nelle altre.

Il numero dei sussidi assegnati a ciascuna sezione viene fissato ogni anno dal Ministro. Un avviso pubblicato due mesi prima nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno farà conoscere i giorni e i programmi degli esami di concorso.

Non potranno godere di tali sussidi i giovani già provvisti di altro assegno; nè potranno esser dati sussidii per due sezioni.

I sussidi possono essere accordati per l'anno successivo alla licenza agli studenti che aspirano al diploma per le classi inferiori del ginnasio e per le scuole tecniche, e per tutti i tre anni successivi a quelli che aspirano al diploma per le classi superiori del ginnasio, per il liceo e per la scuola normale. Non saranno però confermati nel secondo anno e nel terzo, se i professori della scuola giudichino che lo studente non abbia nell'anno anteriore studiato con profitto proporzionato al fine che si propone la scuola.

ART. 26.

La Commissione esaminatrice per gli esami di concorso pel conferimento dei sussidii a coloro i quali aspirano ad ottenere il diploma rispondente ad una delle sezioni della scuola di magistero, sarà composta del Direttore della scuola e dei professori della sezione.

Quella pel concorso dei giovani che aspirano al diploma di abilitazione all'insegnamento letterario nelle tre classi ginnasiali o nelle scuole tecniche sarà composta di cinque membri nominati dalla Facoltà.

ART. 27.

Durante l'anno successivo alla laurea il candidato che aspiri a uno dei diplomi speciali che si conseguono mediante la preparazione della scuola di magistero, dovrà assistere al corso di pedagogia nella Facoltà di Lettere.

Inoltre, egli sarà obbligato ad assistere alle classi d' un Istituto secondario classico, o normale, secondo l'abilitazione cui aspira; e ove paja al Direttore dell' Istituto stesso, vi surrognerà alcune volte per settimana il Professore o vi darà un corso speciale.

Il professore di pedagogia della Facoltà potrà esercitare ufficio d' ispezione sopra le classi cui il candidato dovrà assistere.

Quando l' istituto o la scuola normale summenzionati non esistano nella città ove ha sede la scuola, il Ministro indicherà i luoghi ove il candidato dovrà fare le sue esercitazioni.

Durante quest' anno il candidato continuerà a godere del sussidio quando lo abbia avuto nell' anno precedente.

ART. 28.

Alla fine dell'anno il candidato, per conseguire il diploma d'abilitazione all'insegnamento, dopo di avere soddisfatto alle prescrizioni dell'articolo precedente, si presenterà a una speciale Commissione d'esami. Questa Commissione sarà nominata dal Ministro, anno per anno; potrà essere confermata in ufficio e sarà composta di sette membri e divisa in sotto-commissioni speciali di tre per ognuna delle sezioni componenti la scuola; queste sotto-commissioni esamineranno il candidato e giudicheranno se esso meriti di ottenere il diploma.

Quando il lor giudizio sia favorevole, conferiranno il diploma, che sarà firmato dal Presidente della Commissione e da quello della sotto-commissione.

ART. 29.

L'esame consisterà:

1. Nella presentazione per parte del candidato di una dissertazione sopra un soggetto scelto da lui e tratto dalle materie che i Professori della sezione rispettiva al principio dell'anno scolastico avranno indicato.

2. In una disputa fra il candidato e gli esaminatori sopra il soggetto trattato nella dissertazione.

3. In una lezione di soggetto attinente alla materia per la quale egli chiede l'abilitazione su di un tema che la sotto-commissione gli avrà comunicato tre ore innanzi.

La sotto-commissione avrà cura di accertarsi che il candidato intenda facilmente due delle tre lingue straniere; l'inglese, la francese, e la tedesca.

ART. 30.

La Commissione della quale all'Art. 28. potrà esser formata dal Ministro presso ciascuna scuola; o anche potrà una sola Commissione essere incaricata dell'esame presso più scuole.

ART. 31.

I nomi dei candidati approvati sono notificati dal Rettore dell'Università o dal Preside della Facoltà, se questa è separata, al Ministero di Pubblica Istruzione, presso il quale ne è tenuto un registro.

Nelle Facoltà di lettere separate gli studenti non avranno obbligo di seguire i corsi della Facoltà di diritto o di scienze come è prescritto agli articoli 5 e 8.

ART. 32.

I professori che non appartengono ad alcuna sezione della scuola di magistero, potranno istituirne una per la propria disciplina, e rilasciare ai giovani uno speciale attestato degli studii fatti e del profitto.

Però, tali studi e tali esercizi dovranno esser fatti senza recare verun impedimento al regolare andamento degli studi della Facoltà e della Scuola di magistero.

VISTO D' ORDINE DI S. M.

Il Ministro per la Pubblica Istruzione

R. Bonghi

LEGGE

CHE ESTENDE L' OBBLIGO DELLA ISCRIZIONE AI CORSI

ALLA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

e prescrive alcune disposizioni
relative al sistema degli esami e delle tasse

30 Maggio 1875

VITTORIO EMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

*Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:*

ART. 1.

È esteso l'obbligo della iscrizione ai corsi alla Università di Napoli.

I corsi degli insegnanti a titolo privato debbono essere notificati al Rettorato di quella Università ed annunziati insieme con quelli degli insegnanti Ufficiali, ma potranno esser fatti anche fuori del recinto della Università.

ART. 2.

La tassa d'iscrizione ai corsi ai quali si applica l'art. 102 della Legge del 13 Novembre 1859, verrà pagata dallo studente alla Cassa della Università, e da questa all'insegnante a titolo privato.

ART. 3.

Il numero degli esami e quello dei componenti le commissioni

esaminatrici sarà determinato con decreto reale, udito il parere del consiglio superiore.

ART. 4.

Gli esami saranno pubblici ed avranno luogo per ciascun candidato.

Oltre i professori ufficiali, saranno chiamati a far parte delle commissioni esaminatrici uno o due membri scelti fuori del corpo accademico, ed a preferenza fra i privati docenti.

ART. 5.

Gli studenti delle Università e degli istituti d'istruzione superiore, oltre le tasse stabilite dalla legge 11 agosto 1870, allegato K, pagheranno una sopratassa d'esame nelle misure seguenti:

a) Gli studenti delle facoltà di giurisprudenza, di medicina e di chirurgia, e quelli di matematiche pure colla scuola d'applicazione, L. 100.

Gli studenti delle facoltà di scienze fisiche, naturali e matematiche, e quelli di farmacia aspiranti alla laurea; gli studenti di filosofia e lettere, e gli aspiranti al diploma di abilitazione alla professione farmaceutica, L. 50.

Il pagamento di questa sopratassa sarà ripartito in tante quote annue, quanti sono gli anni del corso prescritti pel conseguimento della laurea o del diploma.

b) Gli studenti aspiranti al diploma di notaio, procuratore o causidico pagheranno per ogni anno del loro corso la stessa quota annua, che si paga dagli studenti aspiranti alla laurea di giurisprudenza.

Gli studenti di veterinaria, agraria e di chirurgia minore, e le aspiranti levatrici pagheranno, per ciascun anno di corso, L. 12.

Le quote annue della sopratassa d'esame si verseranno dagli studenti nella cassa dell'Università od istituto prima della iscrizione agli esami annuali.

Il danaro che annualmente viene custodito dalle quote versate dagli studenti, sarà distribuito ai membri delle commissioni esaminatrici, in ragione del numero degli esami, cui ciascun membro avrà preso parte.

Un regolamento approvato per decreto del Ministero della Pubblica Istruzione stabilirà i modi nei quali sarà annualmente fatta questa distribuzione, e l'uso della somma eccedente le retribuzioni dagli esaminatori.

ART. 6.

Saranno pubblicate ed estese alla Università di Napoli le disposizioni contenute nel Capo 5° della legge 13 Novembre 1859, nella pubblica istruzione, e quelle contenute negli art. 113, 114, 115, 118, 122 e 125 del Capo 7° della legge medesima.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma addì 30 Maggio 1875.

VITTORIO EMANUELE

(Luogo del Sigillo)

V. IL GUARDASIGILLI
VIGLIANI

O. Minghetti
R. Bonghi

Estratti della Legge 13 Novembre 1859

CAPO V.

Insegnanti a titolo privato

ART. 93.

I professori ordinarii ed i Professori straordinarii, oltre l'insegnamento che loro è ufficialmente affidato, potranno dare nelle facoltà cui sono addetti, corsi privati sopra tutte le materie che vi si insegnano, o nelle materie affini, nessuno di essi però potrà ripetere a titolo privato l'insegnamento che dà o dovrebbe dare a titolo pubblico.

I dottori aggregati sono di dritto liberi insegnanti ciascuno per gl' insegnamenti prescritti nel programma ufficiale delle rispettive facoltà e ad essi attinenti.

ART. 94.

Tutti coloro cui è concesso insegnare a titolo privato, volendo usare di tale facoltà, presenteranno i loro programmi al Consiglio superiore.

ART. 95.

Avranno pure diritto di dare lezioni intorno alle materie che s'insegnano nelle Università coloro che, non essendo nè professori ordinari nè straordinari, nè dottori aggregati saranno riconosciuti idonei secondo le norme infra stabilite.

ART. 96.

L'autorizzazione all'insegnamento cui accenna l'articolo precedente può essere concessa dal Ministro a quelli che abbiano date prove non dubbie di capacità nelle materie che si propongono d'insegnare. A meno però che si tratti delle persone, a cui si riferisce la disposizione dell' art. 69, il Ministro non può concedere tale autorizzazione se non dopo aver sentito il parere del Consiglio superiore di pubblica istruzione.

ART. 97.

Fuori dei casi previsti dall' articolo precedente per poter acquistare la qualità d'insegnante privato, il postulante dovrà dar prova della propria capacità con un esame particolare intorno alla scienza od al ramo di scienza su cui verterà il suo insegnamento.

ART. 98.

L'esame consisterà: 1° in una dissertazione scritta sopra un tema proposto dalla commissione esaminatrice; 2° in una conferenza

intorno al tema della dissertazione, ed intorno alla scienza od al ramo di scienza che deve formare oggetto dello insegnamento; 3° in una lezione intorno ad un tema proposto pure dalla commissione. — L'ultimo esperimento sarà fatto in pubblico, le norme e le cautele da osservarsi in questo esame saranno determinate da un regolamento.

ART. 99.

L'esame di cui all'articolo precedente sarà dato da una commissione nominata dal Ministro, presieduta dal Preside della Facoltà cui si riferisce il soggetto dell'esame, e composta in numero eguale di membri scelti nella Facoltà stessa, e di membri estranei alla medesima.

ART. 100.

L'autorizzazione d'insegnare a titolo privato è concessa per le città dove esiste una Università od una Facoltà, e rispettivamente pei soli corsi che ivi si professano a titolo pubblico.

La sorveglianza sul privato insegnamento viene esercitata dal Rettore nelle città dove esiste una Università, ed in quelle dove havvi una sola Facoltà dal Preside di essa.

ART. 101.

Per le scuole Universitarie di giurisprudenza, esistenti nelle diverse città, i cui professori non sono retribuiti dallo Stato, si seguiranno le norme stabilite per l'insegnamento a titolo privato.

ART. 102.

I corsi dati a titolo privato secondo le norme prescritte dalla presente legge avranno lo stesso valore legale dei corsi a titolo pubblico.

ART. 103.

I corsi di cui nell'articolo precedente non potranno essere sospesi e chiusi definitivamente se non previo il parere del Consiglio

superiore, sentiti gl'insegnanti del cui corso si tratta, nelle loro difese, salvo il disposto dell' articolo 112.

ART. 104.

Il privato insegnante perde tale qualità se per cinque anni consecutivi non l'esercitò senza legittimo impedimento.

CAPO VII.

Degli Studenti e degli Uditori

ART. 113.

Vi sono nelle Università due ordini di studenti: gli studenti propriamente detti e gli uditori.

ART. 114.

Per essere iscritti a titolo di studente in una Facoltà, conviene aver superato la prova degli esami d' ammissione, che aprono l'adito alla medesima.

Gli esami di ammissione avranno luogo in pubblico dinanzi a commissioni nominate annualmente dal Rettore dell' Università, presieduta ciascuna da un professore della relativa Facoltà, e composte in parte di membri del corpo accademico, ed in parte di persone estranee a questo corpo.

ART. 115.

Coloro che chiederanno di poter frequentare i corsi che si danno nelle diverse Facoltà senza essere sottoposti alla prova degli esami richiesti per essere ascritti a titolo di studenti, in alcuna di esse, vi saranno ammessi a titolo di uditori.

ART. 118.

Gli uditori però non possono essere mai ammessi agli esami che conducono al conseguimento della laurea in alcuna delle Facoltà, senza aver superato la prova richiesta per esservi iscritti a titolo di studenti.

L'uditore che in qualsiasi tempo avrà regolarmente superato questa prova, assumerà la qualità di studente con tutti i privilegi che vi sono annessi.

ART. 122.

Lo studente che avrà pagata la retribuzione, voluta per uno dei corsi annuali, dati a titolo pubblico, potrà senz'altro farvisi inscrivere, e frequentarlo anche negli anni seguenti.

ART. 125.

Gli studenti sono liberi di regolare essi stessi l'ordine degli studi, che aprono l'adito al grado a cui aspirano.

Tuttavia le Facoltà formeranno ciascuna un piano destinato a servire di guida ai rispettivi alunni per fare una ordinata ripartizione dei loro studi.

DISPOSIZIONI SULLE TASSE UNIVERSITARIE

VITTORIO EMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vedute le leggi 11 Agosto 1870, Allegato K, n. 5784, e 30 Maggio 1875, n. 2513;

Veduto il Regolamento generale universitario approvato col Nostro Decreto in data 3 Ottobre corrente;

Sentito il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1.

Le tasse universitarie stabilite dalle Leggi 11 Agosto 1870, alleg. K, e 30 Maggio 1875, si distinguono in: 1. tassa d'immatricolazione; 2. tassa d'iscrizione; 3. sopratassa d'esame; 4. tassa di diploma.

L'ammontare di ciascuna è stabilito dalla tabella annessa al presente Decreto.

ART. 2.

Le tasse universitarie sono pagate dallo studente all'Economo dell'Università, il quale nei tempi e modi accordati col Ministero delle Finanze verserà nelle casse dello Stato la tassa d'immatricolazione e quella d'iscrizione relative ai corsi degli insegnanti uffi-

ciali, e pagherà invece, nella misura indicata dai Regolamenti, agli insegnanti privati le tasse d'iscrizione rispondenti ai loro corsi, e ai membri delle Commissioni d'esami le sopratasse d'esami.

ART. 3.

La tassa d'immatricolazione è pagata dallo studente od uditore in principio dell'anno scolastico, e la quietanza del pagamento di essa dev'essere consegnata alla Segreteria insieme alla domanda d'immatricolazione.

ART. 4.

La tassa d'iscrizione si paga in tante quote annue eguali, quanti sono gli anni del corso cui lo studente è iscritto.

Le quote annue possono pagarsi in due rate eguali, l'una al principio dell'anno scolastico, l'altra entro i primi 10 giorni dopo Pasqua.

La quietanza del pagamento della prima rata dev'essere consegnata alla Segreteria dell'Università insieme colla domanda d'immatricolazione, quella della seconda nel termine suindicato dei dieci giorni.

La Segreteria segna sul libretto d'iscrizione dello studente il numero e la data delle quietanze.

ART. 5.

La sopratassa d'esame dev'essere pagata entro gli ultimi dieci giorni dell'anno scolastico.

La quietanza di questo pagamento dev'essere consegnata, nello stesso termine, alla Segreteria dell'Università che ne fa annotazione sul libretto d'iscrizione, come sopra è detto.

ART. 6.

I professori non possono sopra i libretti d'iscrizione segnare alcun attestato di assistenza e profitto dello studente, quando sul libretto medesimo non sia stato prima presa nota del pagamento delle tasse scadute nei termini sopraindicati.

Nessuno studente che non sia in regola col pagamento delle tasse di un anno può essere ammesso ad esami, nè alla iscrizione ai corsi dell'anno successivo.

ART. 7.

La tassa pel diploma finale dev'essere pagata prima della spedizione del diploma.

A chi non ha pagato questa tassa non solo non può essere spedito il diploma, ma non può nemmeno essere spedito, da alcuna autorità od ufficio universitario, un certificato degli esami finali superati.

ART. 8.

Lo studente che, ottenuto il congedo da una Università nella quale era immatricolato, domanda la immatricolazione in un'altra Università, non è obbligato a pagare per questa seconda immatricolazione una nuova tassa.

ART. 9.

Lo studente, che ha pagata la tassa d'iscrizione indicata sopra all'art. 4, non è soggetto al pagamento di alcuna tassa ulteriore quando s'iscrive presso insegnanti ufficiali o privati, a corsi liberi della stessa Facoltà, o a corsi di altra Facoltà.

ART. 10.

Un decreto Ministeriale stabilisce la quota della tassa d'iscrizione che sarà pagata agli insegnanti privati per ciascuno dei corsi, obbligatori o liberi, ai quali gli studenti avranno preso iscrizione.

ART. 11.

L'uditore paga una tassa d'iscrizione per ciascuno dei corsi ai quali s'iscrive. Questa tassa è pari al doppio della quota d'iscrizione che, secondo la disposizione dell'articolo precedente, si paga agli insegnanti privati per ciascuno dei corsi obbligatorii.

Se l'uditore vuole sostenere esame sopra alcuno dei corsi ai quali si è iscritto in un anno, paga la sopratassa annua d'esame stabilita per la Facoltà cui appartengono i corsi stessi.

L'uditore deve presentare la quitanza del pagamento della tassa d'iscrizione per ciascun corso insieme alla domanda d'immatricolazione, e quella della tassa d'esame insieme alla domanda di questo.

ART. 12.

La dispensa, per qualunque ragione, dall'obbligo di alcuni corsi o di alcuni anni di corso per essere ammesso agli esami di promozione o finali di una Facoltà, non importa, salvo il caso di espressa dichiarazione, la dispensa dal pagamento di nessuna tassa, inclusa quella d'iscrizione ai corsi per i quali è accordata la dispensa.

ART. 13.

Chi abbandona per qualsiasi cagione lo studio, non può domandare la restituzione delle tasse pagate. Non può accordarsi restituzione neppure a chi dal 1° anno di corso di una Facoltà faccia passaggio ad altra Facoltà, per la quale le tasse sieno minori di quelle pagate per la prima iscrizione.

ART. 14.

Per ogni certificato o copia od estratto di atti e registri di cui si faccia domanda alla Segreteria dovrà pagarsi a titolo d'indennità una lira e mezza non compreso il bollo della carta. È abolito ogni altro diritto.

ART. 15.

Sono abrogate le disposizioni anteriori non conformi a quelle contemplate nel presente Decreto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 11 Ottobre 1875.

VITTORIO EMANUELE

R. Bonghi

TABELLA
Delle Tasse Universitarie

FACOLTÀ E CORSI SPECIALI	TITOLO DELLA TASSA	Ammontare
<i>Giurisprudenza.</i>	Tassa d'immatricolazione . . . L.	40
	Tassa d'iscrizione »	660
	Sopratassa d'esame »	100
	Tassa di diploma »	60
	Totale L.	860
<i>Medicina e Chirurgia.</i>	Tassa d'immatricolazione . . . L.	40
	Tassa d'iscrizione »	660
	Sopratassa d'esame »	100
	Tassa di diploma »	60
	Totale L.	860
<i>Facoltà di matematiche pure e Scuola d'Applicazione per gli Ingegneri.</i>	Tassa d'immatricolazione . . . L.	40
	Tassa d'iscrizione »	660
	Sopratassa d'esame »	100
	Tassa di diploma »	60
	Totale L.	860
	<i>Segue</i>	

FACOLTÀ E CORSI SPECIALI	TITOLO DELLA TASSA	Ammontare
<i>Facoltà di Scienze fisiche, naturali e matematiche.</i>	Tassa d'immatricolazione . . . L.	40
	Tassa d'iscrizione »	300
	Sopratassa d'esame »	50
	Tassa di diploma »	60
	Totale L.	450
<i>Corso per la Lau- rea in Chimica e Farmacia.</i>	Tassa d'immatricolazione . . . L.	40
	Tassa d'iscrizione »	300
	Sopratassa d'esame »	50
	Tassa di diploma »	60
	Totale L.	450
<i>Filosofia e Lettere.</i>	Tassa d'immatricolazione . . . L.	40
	Tassa d'iscrizione »	300
	Sopratassa d'esame »	50
	Tassa di diploma »	60
	Totale L.	450
<i>Corso di Notariato e per i Procura- tori.</i>	Tassa d'immatricolazione . . . L.	30
	Tassa d'iscrizione »	100
	Sopratassa d'esame (corso triennale) »	75
	Tassa di diploma »	20
	Totale L.	225
	<i>Segue</i>	

FACOLTÀ E CORSI SPECIALI	TITOLO DELLA TASSA	Ammontare
<i>Corso per l'abilitazione alla professione farmaceutica.</i>	Tassa d'immatricolazione . . . L.	30
	Tassa d'iscrizione »	100
	Sopratassa d'esame »	50
	Tassa di diploma »	20
	Totale L.	200
<i>Corso di Medicina Veterinaria e Agraria.</i>	Tassa d'immatricolazione . . . L.	20
	Tassa d'iscrizione »	80
	Sopratassa d'esame (corso quatriennale) »	48
	Tassa di diploma »	20
	Totale L.	168
<i>Corso di Ostetricia.</i>	Tassa d'immatricolazione . . . L.	15
	Tassa d'iscrizione »	40
	Sopratassa d'esame (corso biennale) »	24
	Tassa di diploma »	10
	Totale L.	89
<i>Corso di Flebotomia.</i>	Tassa d'immatricolazione . . . L.	15
	Tassa d'iscrizione »	20
	Sopratassa d'esame (corso annuo) »	12
	Tassa di diploma »	10
	Totale L.	57

VISTO D'ORDINE DI SUA MAESTÀ
Il Ministro della Pubblica Istruzione
Bonghi

QUOTA DELLA TASSA D'INSCRIZIONE DOVUTA AGL' INSEGNANTI PRIVATI

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 30 Maggio 1875, N.º 2513;

Visto il Regolamento generale universitario approvato col R. Decreto 3 ottobre corrente.

Visto il R. Decreto in data 11 ottobre corrente, e specialmente l'articolo 10, nel quale è stabilito che un Decreto Ministeriale determinerà la quota della tassa d'iscrizione da pagarsi agli insegnanti privati per ciascuno dei corsi obbligatorii o liberi ai quali gli studenti avranno preso iscrizione:

DECRETA

ART. 1.

Gli insegnanti privati per ciascuno dei corsi universitarii obbligatorii o liberi ai quali si sia iscritto presso di loro uno studente che aspiri alla laurea in qualunque facoltà, o al diploma d'ingegnere, hanno diritto a riscuotere dalla Cassa Universitaria una quota della tassa annuale d'iscrizione nella seguente misura:

Per ciaschedun corso obbligatorio non maggiore di quattr' ore settimanali, lire 12; per un corso di un maggior numero d'ore, lire 20.

Per i corsi liberi e speciali di un numero d'ore minore di quattro, lire 8; per gli stessi corsi di un numero maggiore d'ore, lire 12.

ART. 2.

Per corsi speciali proposti dalla Facoltà il Ministro può, sentito il Consiglio Superiore, assegnare una quota di tassa d'iscrizione

corrispondente all'importanza e alla difficoltà del corso e al valore dell'insegnante.

ART. 3.

Gli insegnanti privati non iscriveranno ai loro corsi studenti i quali avessero già raggiunto il *maximum* delle iscrizioni permesse dai regolamenti delle proprie Facoltà. Ove lo facessero, non riscuoterebbero tassa.

ART. 4.

Pei corsi semestrali obbligatorii o liberi, la quota di tassa d'iscrizione da pagarsi all'insegnante privato per ogni studente iscritto al suo corso, è la metà di quella stabilita nei precedenti articoli.

ART. 5.

Sulle tasse d'iscrizione pagate dagli uditori secondo la disposizione dell'art. 11 del Reale Decreto 11 ottobre corrente, è data ai privati insegnanti, per ciascuno degli uditori iscritti ai loro corsi, una quota d'iscrizione nella stessa misura stabilita per gli studenti.

ART. 6.

Le quote di tassa d'iscrizione vengono pagate dall'Economo dell'Università all'insegnante privato in rate corrispondenti alle scadenze delle tasse d'iscrizione.

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei Conti, ed inserito nella raccolta ufficiale delle Leggi e Decreti del Regno d'Italia.

Dato a Roma, addì 30 Ottobre 1875.

Il Ministro
R. Bonghi

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 30 maggio 1875, N.º 2513;

Veduto il paragrafo ultimo dell'art. 5 della legge stessa, nel quale è detto che per Decreto del Ministero sarà stabilito il modo nel quale verrà annualmente fatta la distribuzione delle propine ai membri delle Commissioni esaminatrici, e l'uso della somma eccedente le retribuzioni degli esaminatori;

Veduto il Decreto reale in data 11 ottobre 1875, N. 2729, che contiene le disposizioni relative alla distribuzione e al pagamento delle tasse Universitarie;

Veduto il Regolamento generale universitario, approvato col Decreto reale del 3 ottobre ultimo;

Veduti i Regolamenti speciali delle Facoltà, e degli altri Istituti superiori:

DECRETA

ART. 1.

Le somme versate dagli studenti e dagli uditori delle Università e degli Istituti superiori, a titolo di sopratassa di esame, costituiscono in ciascuna Università ed Istituto un fondo unico che serve al pagamento delle propine dovute agli esaminatori, e delle altre spese indicate nel presente Decreto.

ART. 2.

Le propine per gli esami nelle Facoltà di giurisprudenza (compreso il corso dei Notari e Procuratori), di medicina e chirurgia, di scienze matematiche, fisiche e naturali (comprese le scuole di farmacia), di filosofia e lettere, nelle scuole di applicazione per gli Ingegneri, in quelle di medicina veterinaria, e negli Istituti Supe-

riori di Firenze e di Milano, sono determinate nella misura seguente:

a) a ciascun insegnante chiamato dai Regolamenti a far parte delle Commissioni esaminatrici per ragione del proprio insegnamento, per ogni esame L. 3;

b) a ciascun membro delle Commissioni esaminatrici che sia estraneo al Corpo insegnante, ed agli insegnanti quando siano chiamati in luogo di un membro estraneo al Corpo insegnante, per ogni esame L. 4;

c) a tutti indistintamente i componenti le Commissioni per gli esami finali, per ogni esame L. 4.

ART. 3.

Per gli esami degli studenti dispensati dalle tasse in uno o in amendue gli anni successivi all'ultimo esame, o successivi all'ammissione all'Università quando trattasi dei primi esami di promozione, non è data propina ai membri che appartengono al corpo insegnante. Anche ai Commissari negli esami per il conferimento dei diplomi speciali d'insegnamento nelle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, e in quella di filosofia e lettere, che appartengano al Corpo insegnante delle Facoltà medesime non è assegnata una propina determinata per ogni esame, salva per essi la disposizione dell'articolo seguente.

ART. 4.

Colle somme che avanzano sopra il fondo delle sopratasse d'esame, verranno assegnati speciali compensi ai Professori che, per ragioni del loro insegnamento, non sono chiamati dai Regolamenti a far parte delle Commissioni per gli esami, ed ai Direttori e Membri delle scuole di Magistero nelle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, e di filosofia e lettere.

ART. 5.

I compensi ai quali si accenna nell'articolo precedente, saranno

determinati d'anno in anno dal Ministro in seguito a particolare relazione e proposta del Rettore o Direttore dell'Istituto.

ART. 6.

Le propine per gli esami saranno pagate ai Commissari tosto che siano consegnati alla Segreteria dell'Università o dell'Istituto i processi verbali degli esami, come è stabilito nell'art. 33 del Regolamento generale universitario.

Dagli ufficiali delle Segreterie a ciò delegati, sarà tenuto, in ciascuna Università od Istituto, un conto separato del fondo costituito colle sopratasse d'esame.

Nei primi dieci giorni del mese di gennaio di ogni anno, i Rettori e i Direttori trasmetteranno al Ministero un resoconto regolare di tutti gli incassi e di tutti i pagamenti avvenuti nell'anno precedente.

ART. 8.

Per gli esami delle Levatrici e dei Flebotomi sarà provveduto con speciale disposizione.

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei Conti inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei Decreti del Regno d'Italia.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1875.

Il Ministro
R. Bonghi

VITTORIO EMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 12 novembre 1859:

Considerata la necessità di coordinare gli studi delle Scuole Tecniche e degl' Istituti Tecnici, col dare un giusto valore all' esame di licenza dalle Scuole Tecniche, e coll'assicurare ad un tempo gli Istituti Tecnici che gli Alunni che vi debbano essere ammessi abbiano buona preparazione;

Considerato che questo duplice intento sarà raggiunto per mezzo di programmi d' esami che si daranno, e dalla nomina di Commissioni miste che dovranno dargli;

Considerato che accordata in massima l'ammissione alle Università agli alunni degli Istituti Tecnici per avviarli alle Scuole di Applicazione, non vi era sufficiente ragione di mantenere l' esame di latino che era prescritto, e non si poteva dare con serietà ai giovani i quali uscivano da un corso di studi, dove quello non era insegnato;

Considerato d'altra parte che convenga assicurarsi che i giovani i quali non si danno alla carriera degli Ingegneri, ma sì alla coltura delle Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, per professarle nelle Scuole debbano avere una larga e sicura coltura classica;

Sulla proposta dei Nostri Ministri d' Istruzione Pubblica e di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ART. 1.

La licenza di Scuola Tecnica è richiesta per l'ammissione all'Istituto Tecnico.

Con ulteriore ordinanza, firmata in nome Nostro dai Ministri di Istruzione Pubblica e di Agricoltura, Industria e Commercio, sarà formulato il programma d'esame e determinata la composizione della Commissione esaminatrice per la licenza dalla Scuola Tecnica.

L'esame di licenza dalla Scuola Tecnica, dato in conformità del programma, e innanzi alla Commissione indicata in questo articolo, varrà come esame di ammissione all'Istituto Tecnico.

ART. 2.

La licenza dalla Sezione Fisico-Matematica dell'Istituto Tecnico, dà adito alle Facoltà di Scienze Metematiche, Fisiche e Naturali nelle nostre Università.

ART. 3.

Gli Studenti che sono stati ammessi con essa alla Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, possono conseguirvi la licenza dopo due anni, e passare alle Scuole di Applicazione degli Ingegneri.

Però se dopo i due anni intendono continuare il corso delle Facoltà ed aspirare alla laurea in Matematica, in Fisica e in Chimica ed in Scienze Naturali, devono nel corso del quatriennio sostenere un esame sulle due Letterature Classiche e sulla Letteratura Italiana.

Il programma di questo esame e il modo di darlo, sarà regolato con ordinanza del Nostro Ministro dell'Istruzione Pubblica.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 26 ottobre 1875.

VITTORIO EMANUELE

Ruggiero Bonghi
Gaspere Finali

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DISPOSIZIONI

Intorno all'Ammissione gratuita degli Studenti universitari
ai Musei, alle Gallerie ed agli Scavi.

I. — Gli studenti della Facoltà di lettere durante i cinque anni del loro studio, e gli studenti delle altre Facoltà iscritti a un corso di quella, hanno entrata gratuita ai Musei, Gallerie e Scavi in ogni giorno della settimana, così nella città nella quale ha sede la Facoltà cui sono iscritti, come in ogni altra del Regno.

II. — Per godere di questa entrata gli studenti presenteranno in Roma alla Direzione Centrale degli Scavi, e nelle altre città universitarie ai capi di ciascuno Istituto, la loro tessera d'immatricolazione e il libretto d'iscrizione, e sarà loro consegnato un viglietto speciale d'entrata.

III. — Il viglietto è valido per un anno. Alla fine di ciascun anno lo studente deve restituirlo all'Istituto dal quale gli fu consegnato, e dal quale gli sarà dato altro viglietto, se il quinquennio dello studio della Facoltà non è ancora trascorso, o se esso studente si è di nuovo iscritto a un corso della medesima.

IV. — Il viglietto è personale. Se venga trovato nelle mani di persona diversa da quella di cui porta il nome, sarà ritenuto ed annullato, e allo studente, che aveva il diritto di usarne, non potrà consegnarsi altro viglietto. Inoltre sarà avvertito del fatto il Rettore della Università cui appartiene lo studente; il quale, ove non si discolpi, potrà essere disciplinarmente punito.

Roma, addì 31 dicembre 1875.

Il Ministro
R. Bonghi

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

Istruzioni per gli aspiranti alla laurea in Lettere e Filosofia; in esecuzione
dell' articolo 54 del Regolamento generale Universitario.

PRIMO ANNO

Letteratura italiana.
Letteratura latina.
Letteratura greca.
Storia antica

SECONDO ANNO

Letteratura italiana.
Letteratura latina.
Letteratura greca.
Storia moderna.
Filosofia teoretica.

TERZO ANNO

Letteratura latina.
Letteratura greca.
Lingue classiche e storia delle letterature neo-latine.
Filosofia morale.
Fisica.
Geografia ed Etnografia.

QUARTO ANNO

Letterature comparate neo-latine.
Storia della Filosofia.
Archeologia.
Estetica.
Dritto Romano.

Diploma di abilitazione dopo presa la licenza (3.^o anno).

3.^o anno — Diploma di magistero ginnasiale e tecnico.
Pedagogia.

Assistenza in un Ginnasio.

» — Diploma di magistero di letteratura italiana.
Oltre gl'insegnamenti universitari:

Due corsi di letteratura italiana.

Estetica.

Un secondo corso di letterature comparate.

» — Diploma di letterature classiche.

Due corsi di letteratura latina.

» » *di letteratura greca.*

Un secondo corso di lingue comparate.

Archeologia.

» — Diploma di Filosofia.

Due corsi di Filosofia speculativa.

» » *di Filosofia morale.*

Un corso di Estetica.

Un secondo corso di Storia della Filosofia.

Un corso di Fisica.

3.^o anno — Diploma di Storia e Geografia.

Due corsi di Storia antica.

» » *di Storia moderna.*

» » *di Geografia.*

Un corso di Archeologia.

» — Diploma di Pedagogia.

Un corso di Letteratura italiana.

Due corsi di Pedagogia.

Un corso di Filosofia speculativa.

» » *di Filosofia morale.*

5.^o anno — Per tutti i diplomi.

Pedagogia.

Assistenza in un Liceo.

Biblioteca di Area
AGRARIA

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

Istruzioni per gli aspiranti alla laurea in Legge

PRIMO ANNO

Enciclopedia ed elementi filosofici del dritto.
Istituzioni di Dritto Romano.

Assistenza alle Cattedre di Filosofia e Letteratura Latina, ed un altro attestato a scelta del giovane.

SECONDO ANNO

Storia del dritto.
Dritto Romano.
» *Costituzionale.*
» *Civile (1.º corso).*

Primo esame di promozione (scritto ed orale). Storia del Dritto e Dritto Romano.

TERZO ANNO

Dritto Civile (2.º corso).
» *Commerciale.*
» *Amministrativo.*
» *Internazionale.*

Secondo esame di promozione (scritto ed orale). Dritto Civile e Dritto Commerciale.

QUARTO ANNO

Procedura Civile ed Ordinamento Giudiziario.

Dritto e Procedura Penale.

Filosofia del dritto.

Medicina legale.

Terzo esame di Promozione (scritto ed orale). — *Procedura Civile ed Ordinamento Giudiziario.* — *Dritto e Procedura Penale.*

N. B. — Dopo il primo anno lo studente è obbligato di presentare i certificati di assistenza alle Cattedre di Enciclopedia, ed Elementi Filosofici del Dritto e d'Istituzioni Romane.

I certificati di assistenza a quelle di Filosofia e Letteratura Latina, e l'altro a scelta si possono esibire in qualunque anno di esame di promozione.

Gli esami di Dritto Costituzionale, Amministrativo, Internazionale, di Economia e Statistica saranno dati dai giovani in uno degli esami di promozione, purchè non cadano su più di due materie. Per la Medicina Legale il certificato di assistenza sarà esibito prima del terzo esame di promozione.

NORME PER GLI STUDENTI ISCRITTI AL TERZO ANNO DI CORSO

Per l'Anno Scolastico 1875-76.

Le materie del secondo esame di Promozione sono:

Dritto Romano.

» *Commerciale.*

» *Amministrativo.*

QUARTO ANNO

Dritto Civile.

Procedura Civile ed Ordinamento Giudiziario. — *Filosofia del dritto.*

Medicina legale.

FACOLTÀ DI SCIENZE NATURALI

Istruzioni per gli aspiranti alla laurea in Storia Naturale, Fisica e Chimica

Storia Naturale

Per la Licenza

PRIMO ANNO

Fisica sperimentale.

Chimica.

Mineralogia.

Anatomia umana¹⁾

SECONDO ANNO

Zoologia.

Botanica.

Anatomia e Fisiologia comparata.

Geologia.

Per la Laurea²⁾

TERZO ANNO

Fisica terrestre.

Botanica.

Zoologia.

Lettere italiane.

¹⁾ Abbenchè non considerata come materia d'obbligo nel Regolamento, la Facoltà raccomanda specialmente l'assistenza ad un corso di Anatomia umana, onde il giovane possa poi comprendere l'Anatomia e Fisiologia comparata.

²⁾ Nel 3º e 4º anno vi saranno esercitazioni pratiche in uno degli Stabilimenti scientifici a scelta del candidato, secondo la scienza per la quale ha maggiore tendenza.

QUARTO ANNO

Geologia.
Fisiologia umana.
Anatomia e Fisiologia comparata.
Lettere latine.

Fisica e Chimica

Per la Licenza in entrambe

PRIMO ANNO

Fisica sperimentale.
Chimica.
Analisi algebrica.
Geometria analitica.

SECONDO ANNO

Fisica sperimentale.
Chimica.
Analisi infinitesimale.

Per la Laurea in Fisica

TERZO ANNO

Esercizi pratici nel Laboratorio di Fisica.
Meccanica razionale.
Lettere italiane.

QUARTO ANNO

Esercizi pratici nel Laboratorio di Fisica.

Fisica matematica.

Fisica terrestre.

Lettere latine.

Esercizi pratici di Chimica, almeno per un semestre.

Per la Laurea in Chimica

TERZO ANNO

Esercizi pratici di Chimica.

Fisica terrestre.

Botanica.

Lettere italiane.

QUARTO ANNO

Esercizi pratici in Chimica.

Mineralogia.

Lettere latine.

Esercizi pratici in Fisica, almeno per un semestre.

FACOLTA DI MATEMATICA

Istruzioni per gli aspiranti alla laurea in Matematica,
o per quelli che debbono passare alla Scuola di Applicazione.

PRIMO ANNO

Algebra complementare.

Geometria analitica.

Geometria proiettiva e disegno corrispondente.

Chimica.

Disegno di Architettura.

Disegno di Ornato e quello (libero) di Topografia.

SECONDO ANNO

Calcolo differenziale ed integrale.

Geometria descrittiva e disegni relativi.

Fisica.

Disegno di Architettura.

Disegno di Ornato e quello (libero) di Topografia.

Verso la fine di ogni anno scolastico i Professori esamineranno in iscuola i propri studenti nella materia insegnata nell'anno, per dar loro l'Attestato di profitto di che abbisognano per essere ammessi agli esami di promozione e finali (Art. 28. Reg. Gen.).

L'esame di licenza in Scienze Matematiche e Fisiche, dopo il primo biennio, è sostenuto in due sedute. Nella prima il candidato sarà esaminato in Algebra, Geometria proiettiva, Calcolo e Geometria descrittiva: nella seconda in Fisica e Chimica.

N. B. — Ottenuta la licenza fisico-matematica, quelli studenti che vogliono conseguire la Laurea in Matematica, debbono assistere al terzo ed al quarto anno di corso e poi subire gli esami come vien dichiarato appresso, e quei che intendono passare alla Regia Scuola di Applicazione per ottenere la Laurea d'Ingegnere o di Architetto, debbono provvedersi di un *Certificato di profitto sufficiente* nello studio de' disegni di Ornato e di Architettura, e presentare inoltre i lavori da essi fatti durante il primo biennio, autenticati da' rispettivi professori di Ornato, di Architettura, di Geometria proiettiva e descrittiva, e dal Rettore della Università.

TERZO ANNO

Meccanica razionale.

Geodesia teoretica.

Analisi superiore.

QUARTO ANNO

Fisica matematica.

Astronomia.

Meccanica celeste.

Geometria superiore.

Per conseguire la Laurea in Matematica, bisogna aver seguito durante il secondo biennio, il corso di Meccanica razionale, ed almeno quattro altri corsi annuali, scelti fra quelli di Astronomia, Meccanica celeste, Geodesia teoretica, Fisica matematica, Analisi superiore e Geometria superiore, e due altri corsi nella Facoltà di Filosofia e Lettere.

Per essere ammesso allo *Esame di Laurea*, debbonsi presentare i certificati di assistenza e di profitto in detti corsi, e dippiù una memoria sopra un soggetto scelto, liberamente, in una delle materie delle Facoltà Matematiche studiata nel secondo biennio.

L'Esame di Laurea si compie con una conferenza sopra l'argomento della Memoria, e con una pruova orale della durata di un'ora e mezzo almeno, sopra le materie scientifiche del secondo biennio.

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

Istruzione per gli aspiranti alla Laurea di Medicina e Chirurgia

La Facoltà di Medicina e Chirurgia consiglia agli studenti che desiderano sostenere gli esami per la Laura a seguire l'ordine delle materie nel seguente modo:

Primo Biennio

PRIMO ANNO

Fisica.

Chimica.

Botanica.

Zoologia.

Anatomia umana descrittiva.

SECONDO ANNO

Anatomia comparata.

Anatomia umana descrittiva.

Fisiologia.

Istologia normale.

Secondo Biennio

TERZO ANNO

Anatomia umana topografica.

Patologia Generale.

Materia medica e Terapia.

Ripetizione (non obbligatoria) della Fisiologia.

Idem dell' Anatomia descrittiva.

QUARTO ANNO

Clinica medica.
Patologia speciale medica.
Clinica chirurgica.
Patologia speciale chirurgica.
Istituzione di Anatomia Patologica.
Istologia patologica generale.

Terzo Biennio

QUINTO ANNO

Clinica medica.
Patologia speciale medica.
Clinica chirurgica.
Patologia chirurgica.
Esercitazioni anatomo-patologiche.
Clinica dermo-sifilopatica.

SESTO ANNO

Clinica ostetrica.
Clinica oftalmica.
Medicina operatoria.
Igiene pubblica.
Medicina legale.
Clinica medica (non obbligatoria).
Clinica chirurgica (non obbligatoria).

SCUOLA DI FARMACIA

Istruzioni per gli aspiranti alla laurea in Chimica e Farmacia.

PRIMO ANNO

Chimica generale.

Fisica.

Mineralogia.

SECONDO ANNO

Chimica generale.

Botanica.

Fisica.

Zoologia.

Chimica farmaceutica e Tossicologia.

TERZO ANNO

Materia medica e Tossicologia.

Geologia.

Esercizi di Fisica, e specialmente uso degl' istrumenti di misura.

Esercizi di Botanica, e specialmente sulle piante medicinali.

Esercizi di Mineralogia.

Esercizi di Materia medica.

Analisi chimica, con esercizi pratici.

Preparazioni di Chimica farmaceutica.

QUARTO ANNO

Esercizi di Analisi qualitativa e quantitativa nel Laboratorio di Chimica generale

Esercizi di ricerche tossicologiche, e di analisi di sostanze minerali e vegetali, come pure di prodotti farmaceutici nel Laboratorio di Chimica farmaceutica.

Esercizi pratici in uno dei rami di Storia naturale a scelta dello studente.

QUINTO ANNO

Pratica presso una Farmacia autorizzata.

Biblioteca di Area
di Area
GRARIA

REGIO DECRETO

che approva il Regolamento delle Scuole d'Ostetricia per le Levatrici

(10 febbrajo 1876)

VITTORIO EMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 30 maggio 1875, n. 2513;

Veduto il Regolamento generale universitario, approvato col nostro decreto 3 ottobre 1875;

Veduto il nostro decreto 11 ottobre 1875 sulle tasse universitarie;

Sentito il Consiglio superiore di pubblica istruzione;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ARTICOLO UNICO

È approvato il regolamento delle scuole d'ostetricia per le aspiranti levatrici, annesso al presente decreto e firmato d'ordine nostro dal ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbrajo 1876.

VITTORIO EMANUELE

*Registrato alla Corte dei conti
addì 16 febbrajo 1876*

Vol. 85 Atti del Governo a c. 108.

AYRES

(Luogo del Sigillo)

V. IL GUARDASIGILLI

VIGLIANI

R. Bonghi

REGOLAMENTO

delle Scuole d'Ostetricia per le aspiranti Levatrici

CAPO I.

Disposizioni generali.

ART. 1.

In tutte le città dove attualmente esiste una università od una scuola medico-chirurgica, può essere istituita una scuola di ostetricia per le levatrici.

Per la istituzione di nuove scuole d'ostetricia nelle dette città, il Ministero della pubblica istruzione prenderà gli accordi opportuni colle provincie e coi comuni, al fine di provvedere alle spese necessarie.

Il professore universitario di ostetricia avrà sempre la direzione e l'insegnamento nelle scuole suddette.

ART. 2.

Anche nelle città che non siano sede di università o di una scuola medico-chirurgica, possono, a cura e spese delle provincie e dei municipi o di altri enti morali, essere istituite scuole di ostetricia.

Queste scuole possono essere pareggiate alle universitarie, previo il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

ART. 3.

Le scuole di ostetricia ora esistenti in Milano e in Venezia, quelle presso i licei d'Aquila, Bari e Catanzaro, e quelle di Novara, Vercelli e Voghera potranno essere pareggiate alle universitarie,

quando si riconosca che in esse sono le condizioni richieste dal presente regolamento, e quando le provincie e i comuni assumano le spese che siano necessarie a completarle e mantenerle.

ART. 4.

Il territorio del Regno è diviso in distretti universitari a norma della tabella annessa al presente regolamento.

Ogni scuola di ostetricia è dipendente dalla università governativa del distretto in cui essa si trova.

ART. 5.

L'organico del personale nelle scuole d'ostetricia universitarie e nelle altre governative pareggiate è stabilito per decreto reale.

Ogni scuola però sia governativa, sia mantenuta a spese di enti morali, deve avere almeno, oltre il direttore-professore, un assistente laureato in medicina e chirurgia, ed una levatrice approvata. Possono, secondo il bisogno, essere aggiunti altri posti di secondo assistente e di levatrice assistente.

ART. 6.

Il professore-direttore di ognuna delle scuole universitarie e delle pareggiate è nominato dal Re dietro concorso.

Il concorso ha luogo secondo le disposizioni vigenti per la nomina dei professori delle università.

ART. 7.

Il professore-direttore corrisponde col Ministero della pubblica istruzione per mezzo del rettore della università del distretto.

ART. 8.

Il primo assistente e la prima levatrice sono nominati dal Ministero in seguito a concorso.

La commissione del concorso è presieduta dal professore-direttore della scuola, e la compongono altri due commissari, dei quali uno è nominato dalla facoltà medica del distretto universitario, l'altro è nominato dalla direzione dell'ospizio di maternità, cui sia annessa la scuola. Ove la scuola non sia annessa ad un ospizio, anche il secondo commissario è nominato dalla facoltà.

Così gli assistenti come le levatrici sono nominati per un biennio, ma possono essere confermati, sentita la direzione dell'ospizio. Le conferme successive possono farsi per la durata di tre anni.

ART. 9.

I secondi assistenti e le levatrici assistenti sono nominati dal Ministero sopra proposta del professore-direttore della scuola, sentita anche per essi la direzione dell'ospizio.

Restano in ufficio un biennio, e possono essere confermati soltanto per un altro biennio.

ART. 10.

Il Ministero della pubblica istruzione può delegare un ispettore a visitare anche le scuole d'ostetricia non pareggiate. Le amministrazioni dalle quali dipendono le scuole debbono ammettere nelle medesime l'ispettore e fornirgli gli schiarimenti da lui domandati.

ART. 11.

Non può stabilirsi o mantenersi nessuna scuola d'ostetricia qualora non sia annessa ad un ospizio di maternità o ad un ospedale contenente almeno quindici letti destinati a partorienti, e nel quale il numero dei parti, nel corso di un anno solare, non sia inferiore a 120, desumendo questo numero dalla media verificatasi nell'ultimo quinquennio.

ART. 12.

Il numero delle allieve e delle uditrici non può accedere quello del doppio dei letti.

ART. 13.

Le allieve sono interne ed esterne.

Le interne hanno abitazione e vitto nella scuola; le esterne frequentano la scuola dimorando fuori di essa.

Tanto le une come le altre, oltre alle discipline scolastiche, sono soggette a tutte le disposizioni del regolamento interno della scuola.

ART. 14.

Ogni scuola ha il suo regolamento disciplinare interno.

Il rettore del distretto universitario, d'accordo col direttore della scuola e coll'amministrazione dell'ospizio di maternità, quando la scuola è annessa ad un ospizio, sottopone all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione il regolamento interno.

ART. 15.

Le allieve delle scuole universitarie pagano le tasse all'economo della università come gli studenti degli altri corsi. Le allieve delle scuole pareggiate pagano la tassa d'immatricolazione e quella di iscrizione all'erario, e la sopratassa d'esame alla direzione della scuola. Le sopratasse d'esame sono distribuite, in parti eguali, agli esaminatori.

CAPO II.

**Delle condizioni di ammissione
e della iscrizione delle alunne.**

ART. 16.

Per essere ammesse alle scuole universitarie o alle pareggiate d'ostetricia, le aspiranti debbono essere sane, non affette da imperfezioni fisiche che le rendano deformi o non atte all'esercizio dell'arte, ed avere raggiunta l'età di 18 anni e non avere superati gli

anni 35. Qualora le condizioni particolari di qualche provincia richiedessero un'eccezione al primo limite dell'età, il consiglio accademico dell'università del distretto deciderà della convenienza di concederla.

Inoltre debbono presentare il certificato:

- a) Di buona condotta, rilasciato dalla giunta municipale del comune o dei comuni dove ebbero dimora nell'ultimo biennio;
- b) Di vaccinazione o di sofferto vaiuolo.

ART. 17.

Sono ammesse alle scuole di ostetricia le maritate, le nubili e le vedove.

Le maritate debbono far costare dell'assenso del marito; le nubili minori di età, di quello del padre o di chi ne fa le veci.

Tutte poi debbono dichiarare al direttore della scuola presso chi dimorano durante il loro corso scolastico.

ART. 18.

Per essere ammesse al corso delle allieve levatrici, le aspiranti debbono superare un esame d'ammissione sul programma ufficiale della terza classe elementare.

Tale esame è dato in ogni capoluogo di circondario entro la prima quindicina di ottobre di ogni anno. La commissione si compone dell'ispettore del circondario, che la presiede ed ha voto, e di due maestri o maestre delle scuole elementari superiori, scelti dallo stesso ispettore.

Alle aspiranti che superano l'esame, è dall'ispettore rilasciato apposito certificato.

Sono dispensate da questo esame le aspiranti che hanno conseguita la patente di maestre elementari di grado inferiore.

ART. 19.

Le aspiranti debbono presentare al rettore dell'università o al direttore della scuola, ove questa non è ammessa all'università, la

loro domanda in carta da bollo, corredata dei documenti comprovanti le condizioni indicate negli articoli precedenti, e della quietanza della tassa d'immatricolazione, e della prima rata della tassa d'iscrizione.

ART. 20.

Il rettore della università o il direttore della scuola, riconosciuti regolari i documenti, rilasciano alle aspiranti una carta d'iscrizione.

Sopra questa il direttore della scuola e la levatrice attestano, ogni due mesi, della diligenza, del profitto e della condotta delle alunne; sulla medesima è pure fatta annotazione dei pagamenti delle tasse, come è stabilito dal Regolamento generale universitario per i libretti di iscrizione degli studenti.

ART. 21.

Al principio del secondo anno scolastico, le alunne che hanno superato l'esame dell'anno primo debbono presentare al rettore della università, o al direttore della scuola, la loro domanda per essere ammesse a continuare il corso pratico, unendo alla medesima la quietanza del pagamento della quota d'iscrizione.

Il rettore o il direttore rilasciano alle allieve la carta d'iscrizione nella forma indicata nell'articolo precedente.

ART. 22.

Il termine utile a presentare le domande di cui sopra agli articoli 19 e 21, è di giorni 25, e comincia quindici giorni innanzi all'apertura dell'anno scolastico.

Entro un mese dall'apertura dell'anno stesso i direttori delle scuole pareggiate mandano la nota delle allieve regolarmente iscritte al rettore dell'università del distretto.

ART. 23.

Oltre alle allieve iscritte, possono dal direttore della scuola essere ammesse altre donne ad ascoltare le lezioni del corso teorico.

Il regolamento interno stabilisce le norme per questa ammissione.

CAPO III.

Dell'insegnamento e degli esami.

ART. 24.

L'insegnamento è teorico e pratico, ed è impartito in conformità di un programma approvato dal consiglio della facoltà medica del distretto universitario.

L'insegnamento teorico è dato, mediante lezioni orali, dal professore-direttore.

Nelle scuole universitarie maggiori e più frequentate, il primo assistente sostituisce, in caso di bisogno, il professore nell'insegnamento.

L'insegnamento pratico o clinico è fatto al letto delle partorienti, delle puerpere e delle gestanti.

ART. 25.

Il corso teorico dura per tutte le allieve un anno scolastico universitario. Il corso pratico comincia contemporaneamente al teorico; dura due anni scolastici per le allieve esterne, per le interne il secondo anno è ridotto di un terzo.

ART. 26.

Gli esami del corso per le aspiranti levatrici sono due: il primo si dà negli ultimi dieci giorni del corso teorico, il secondo al termine del corso pratico.

ART. 27.

Gli esami di cui sopra sono dati in tutte le scuole universitarie, e nelle pareggiate che saranno annualmente designate dal Ministero.

A questi esami possono essere ammesse anche le allieve di scuole non pareggiate, quando sia accertato che nelle scuole medesime sieno stati osservati gli articoli 11, 12, 16, 17, 18, 24, 25.

Queste allieve debbono presentare i certificati d'assiduità, profitto e buona condotta, rilasciati dai direttori delle scuole nelle quali fecero gli studi, e inoltre pagare le tasse secondo le disposizioni vigenti.

ART. 28.

Per essere ammesse all'esame teorico le allieve debbono presentare domanda al direttore della scuola, corredata:

a) Della carta d'iscrizione di cui all'articolo 16 del presente regolamento;

b) Della quietanza comprovante il pagamento della prima metà della tassa d'esame.

Non sono ammesse all'esame le allieve alle quali manchino anche in parte gli attestati bimestrali di assiduità, profitto e buona condotta.

ART. 29.

L'esame si compone di due prove, l'una per iscritto, l'altra orale.

Nella prima le allieve debbono, in un tempo non maggiore di quattro ore, risolvere due quesiti formulati e dettati dalla commissione esaminatrice.

Durante la prova le allieve sono sorvegliate, affinchè nè usino libri, nè comunichino fra di loro.

La prova orale è individuale; dura mezz'ora, e si aggira sopra le materie svolte nell'insegnamento teorico.

ART. 30.

Terminato l'esame, la commissione procede alla votazione sul complesso delle due prove.

Essa vota dapprima, per *sì* e per *no*, sull'approvazione per la quale è necessaria la maggioranza favorevole dei votanti; indi passa a determinare il valore dell'approvazione. A questo fine ciascun commissario dispone di cinque punti: *l'approvazione sem-*

plice è data con tre, *la segnalazione* con quattro, *l'eminenza* con cinque.

ART. 31.

La commissione esaminatrice assegna alle allieve che non ottennero l'approvazione un termine entro il quale possono ripresentarsi all'esame, o prescrive che debbano ripetere il corso.

ART. 32.

Alle allieve povere, che nell'esame ottennero l'eminenza, è, per decreto del rettore della università del distretto, restituita la tassa d'immatricolazione e quella d'iscrizione al 1° anno del corso.

ART. 33.

Per essere ammesse all'esame pratico le allieve debbono presentare domanda corredata:

a) Della carta d'iscrizione di cui sopra all'articolo 21, colle attestazioni bimestrali di assiduità, profitto e buona condotta;

b) Della quietanza comprovante il pagamento della seconda metà della sopratassa d'esame;

c) Di due storie di casi osservati durante l'esercizio clinico, scritte da esse e firmate dal professore-direttore.

ART. 34.

L'esame è orale e dura almeno un'ora. Esso si aggira sulle due storie presentate dall'allieva, e sulle principali manualità ostetriche da eseguirsi sul fantoccio. Inoltre l'allieva dovrà rispondere alle interrogazioni che le saranno dirette dalla commissione, specialmente sulla diagnosi delle gravidanze e le esplorazioni ostetriche, sul modo di assistere ai parti, sui pericoli e le cautele da usare nei casi di complicatezze, e sopra i doveri delle levatrici nell'esercizio dell'arte loro.

ART. 35.

Terminato l'esame, la commissione procede alla votazione nei modi indicati sopra all'articolo 29.

ART. 36.

Alle allieve che nell'esame pratico non ottennero l'approvazione e a quelle che ottennero la eminenza, si applicano le disposizioni degli articoli 31 e 32.

ART. 37.

La commissione così dell'esame teorico come del pratico, è presieduta dal professore-direttore della scuola, e composta di altri due commissari nominati dal rettore della università del distretto sulla proposta della facoltà medica.

ART. 38.

Per ogni esame è redatto un processo verbale, sottoscritto dai membri della commissione.

Il direttore della scuola, compiuti gli esami, manda al rettore della università del distretto i processi verbali, insieme ai lavori scritti ed ai documenti indicati negli articoli 28 e 33.

ART. 39.

I diplomi delle allieve approvate sono conferiti dall'università del distretto e portano la firma del rettore dell'università medesima e del direttore della scuola.

ART. 40.

Tutti i professori-direttori delle scuole d'ostetricia hanno obbligo di mandare, alla fine di ogni anno scolastico, al rettore della uni-

versità del distretto una relazione sull'andamento delle rispettive scuole, corredata delle opportune notizie statistiche.

Il rettore manda queste relazioni al Ministero.

CAPO IV.

Disposizioni transitorie.

ART. 41.

Nelle scuole d'ostetricia, nelle quali, al momento della pubblicazione del presente regolamento, l'insegnamento fosse in tutto o in parte affidato al medico capo dell'ospizio di maternità, il paragrafo 3° dell'articolo 1° non avrà per ora applicazione.

ART. 42.

Per il periodo di tre anni scolastici, a cominciare col 1876-1877, non sarà applicata la disposizione del paragrafo 1° dell'articolo 18 in quelle scuole di ostetricia nelle quali sia ora richiesta una condizione diversa per l'ammissione.

ART. 43.

Le donne che al momento della pubblicazione del presente regolamento esercitano la professione di levatrice senza regolare abilitazione, o con abilitazioni provvisorie, sono ammesse ad ottenere il diploma superando la sola prova dell'esame pratico.

A questo fine debbono presentare alla direzione di una scuola d'ostetricia universitaria o pareggiata:

- a) Un attestato della giunta municipale del comune o dei comuni, nei quali hanno dimorato nell'ultimo quinquennio, che comprovino avere esse per lo stesso periodo di tempo esercitato lodevolmente la professione di levatrice, e tenuto sempre lodevole condotta.
- b) Un attestato di vaccinazione o di sofferto vaiuolo;
- c) Il consenso del marito, del padre, o di chi ne fa le veci, quando siano maritate o nubili maggiorenni.

Trascorsi tre anni scolastici, a cominciare col 1876-1877, la presente disposizione transitoria cessa di essere applicabile, nè potrà essere invocata, qualunque sia la cagione per la quale una donna affermi di non aver potuto domandare l'ammissione all'esame nel termine fissato.

ART. 44.

Una copia del presente regolamento sarà trasmessa a tutti i comuni del Regno, e resterà affissa alla porta della rispettiva casa comunale durante tre mesi dalla data del regolamento medesimo.

VISTO D'ORDINE DI S. M.

Il Ministro della Pubblica Istruzione

R. Bonghi

Biblioteca di Area
AGRARIA

TABELLA

dei distretti universitari stabiliti coll'articolo 4° del regolamento
delle scuole d'ostetricia per le levatrici.

Distretti universitari	Territorio dei distretti
Bologna	Province di Bologna, Ravenna, Ferrara, Forlì, Pesaro e Urbino.
Cagliari	Provincia di Cagliari.
Catania	Province di Catania e Siracusa.
Firenze	Province di Firenze e Arezzo.
Genova	Province di Genova e Porto Maurizio.
Messina	Provincia di Messina.
Modena	Province di Modena e Reggio Emilia.
Napoli	Province di Napoli, Abruzzo Ulteriore I, Abruzzo Ulteriore II, Abruzzo Citeriore, Terra di Lavoro, Molise, Benevento, Capitanata, Principato Ulteriore, Principato Citeriore, Terra di Bari, Terra d'Otranto, Basilicata, Calabria Ulteriore I, Calabria Ulteriore II, Calabria Citeriore.
Padova	Province di Padova, Venezia, Treviso, Udine, Belluno, Vicenza, Verona, Rovigo e Mantova.
Palermo	Province di Palermo, Trapani, Caltanissetta e Girgenti.
Parma	Province di Parma e Piacenza.
Pavia	Province di Pavia, Milano, Bergamo, Brescia, Como, Cremona e Sondrio.
Pisa	Province di Pisa, Livorno, Lucca e Massa-Carrara.
Roma	Province di Roma, Ancona, Macerata, Ascoli-Piceno e Umbria.
Sassari	Provincia di Sassari.
Siena	Province di Siena e Grosseto.
Torino	Province di Torino, Alessandria, Novara e Cuneo.

VISTO D'ORDINE DI S. M.

Il Ministro della Pubblica Istruzione

R. Bonghi

REGIO DECRETO

che approva il Regolamento per le Scuole di Farmacia

(12 marzo 1876)

VITTORIO EMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 30 maggio 1875, n. 2513;

Veduto il regolamento generale universitario approvato col nostro decreto 3 ottobre 1875, n. 2728;

Veduto il regolamento per il corso chimico farmaceutico, approvato col nostro decreto 4 marzo 1865, n. 2196;

Vedute le modificazioni ed aggiunte al regolamento per il corso suddetto, approvate col nostro decreto 3 dicembre 1874, n. 2270;

Riconosciuta la necessità di porre in accordo le citate disposizioni speciali concernenti le scuole di farmacia colle disposizioni generali del nuovo ordinamento universitario e di raccogliere in un solo regolamento;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ARTICOLO UNICO

È approvato il regolamento per le scuole di farmacia, annesso al presente decreto e firmato d'ordine nostro dal ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Re-

gno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1876.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti
addì 20 marzo 1876
Vol. 85 Atti del Governo a c. 186.

D. GHERARDI

(Luogo del Sigillo)

V. IL GUARDASIGILLI

VIGLIANI

R. Bonghi

Biblioteca di Area
GRARIA

REGOLAMENTO

per le Scuole di Farmacia

TITOLO I.

Disposizioni generali.

ART. 1.

Le Scuole di Farmacia conferiscono il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista.

In alcune scuole, da designarsi per decreto reale, sentito il consiglio superiore della pubblica istruzione, è conferito inoltre il diploma di laurea in chimica e farmacia, il quale abilita all'esercizio della professione di farmacista e più ancora dà ai laureati i diritti che sono determinati dalle leggi e dai regolamenti di pubblica istruzione e di sanità.

ART. 2.

I corsi obbligatori necessari per dare gli esami ed ottenere il diploma di farmacista e la laurea in chimica e farmacia fanno parte della Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali, e di medicina e chirurgia delle università.

Questi corsi riuniti formano in ogni università una scuola di farmacia, di cui fanno parte i professori chiamati a darvi insegnamento ed i farmacisti aggregati, ove questi trovansi stabiliti.

ART. 2.

La scuola ha un direttore nominato dal Re tra i professori insegnanti in essa, il quale dura in carica un triennio e può essere confermato. In mancanza del direttore ne fa le veci il professore anziano.

ART. 4.

Gli insegnanti, dei quali si compone la scuola di farmacia, esercitano, rispetto a questa, le stesse attribuzioni assegnate dal Regolamento generale universitario ai consigli di facoltà, e il direttore quelle assegnate ai presidi.

ART. 5.

I programmi degli insegnamenti e gli orari delle lezioni della scuola di farmacia saranno comunicati alle facoltà di medicina e chirurgia e di scienze matematiche, fisiche e naturali, le quali potranno fare osservazioni sopra i programmi e gli orari di quegli insegnamenti che appartengono anche ai loro corsi.

Il direttore della scuola interverrà all'adunanza per stabilire, ove occorra, i necessari accordi.

ART. 6.

Il direttore presenta ogni anno al Ministero una relazione sull'andamento della scuola e vi aggiunge le osservazioni che gli insegnanti hanno facoltà di fare.

ART. 7.

Potranno per decreto reale stabilirsi scuole in città nelle quali non ha sede una università, quando ne sia conosciuto il bisogno e vi siano i mezzi necessari per ordinarle e mantenerle convenientemente.

TITOLO II.

**Corso per gli aspiranti al Diploma
di Farmacista.**

ART. 8.

Per essere ammessi al corso, gli aspiranti al diploma di farmacista debbono presentare:

a) O il certificato d'aver superato l'esame di promozione dal 2° al 3° anno del corso liceale;

b) O il certificato d'aver compiuti gli studi dei primi tre anni di corso e superati i relativi esami in un istituto tecnico, e quello inoltre di aver superato l'esame di latino avanti una delle giunte per la licenza ginnasiale.

ART. 9.

Il corso di farmacia si compie in quattro anni.

Gli studi e gli esercizi obbligatori dei primi tre anni del corso sono i seguenti:

1. Chimica generale (inorganica ed organica),
2. Botanica,
3. Mineralogia,
4. Fisica sperimentale,
5. Materia medica e tossicologia,
6. Chimica farmaceutica e tossicologica,
7. Esercizi pratici di chimica farmaceutica, di chimica tossicologica e d'analisi qualitativa.

Nel quarto anno lo studente attende alla pratica presso una farmacia di pubblico ospedale civile, o presso qualche laboratorio chimico-farmaceutico militare, o presso farmacisti a ciò specialmente autorizzati dal ministro di pubblica istruzione.

La pratica dev'essere di un anno solare, da computarsi dal giorno in cui fu presa l'iscrizione.

ART. 10.

La iscrizione alla pratica si fa presso la segreteria dell' università, ovvero presso la direzione delle scuole, nei luoghi in cui non è università, e nessuno studente può esservi ammesso se non ha compiuto regolarmente il 3° anno di studio.

ART. 11.

Oltre gli esami annuali di cui all' articolo 25 del Regolamento generale universitario, gli aspiranti al diploma di farmacia debbono superare due esami: uno di promozione ed uno finale.

ART. 12.

L' esame di promozione è dato al termine del secondo anno di studio.

Per esservi ammessi, gli studenti debbono aver seguito con assiduità e profitto i corsi annuali di fisica, chimica, botanica e mineralogia, e frequentato per un anno il corso di chimica farmaceutica, e i relativi esercizi pratici.

L' esame dura non meno di un' ora e si aggira sulla fisica, la chimica, la mineralogia e la botanica.

La commissione è composta di tre membri. Due di questi sono scelti dalla scuola di farmacia fra gl' insegnanti delle materie sulle quali versa l' esame; il terzo è scelto fra le persone estranee all' insegnamento ufficiale, secondo le norme dell' articolo 26 del Regolamento generale.

ART. 13.

Per essere ammesso all' esame finale lo studente dovrà provare di avere, per un altro anno successivo a quello in cui superò l' esame di promozione, frequentato con assiduità e profitto il corso di chimica farmaceutica e tossicologica e quello di materia medica e tossicologia, e gli esercizi pratici di chimica farmaceutica, di chimica tossicologica e di analisi qualitativa. Inoltre deve provare di

avere compiuto regolarmente i dodici mesi di pratica indicati sopra gli articoli 9 e 10, presentando i certificati prescritti.

ART. 14.

L' esame finale è dato in due sedute.

Nella prima il candidato eseguisce un' analisi qualitativa in presenza della commissione esaminatrice, cui renderà ragione del metodo seguito e dei risultati ottenuti.

Nella seconda deve presentare due preparati farmaceutici da lui ottenuti nel laboratorio di chimica farmaceutica, sotto la vigilanza del direttore o dell' assistente.

Tali preparati dovranno essere estratti a sorte da quaranta.

È inoltre tenuto a riconoscere le piante medicinali e le droghe che gli saranno presentate, i loro caratteri, i componenti principali, le falsificazioni o frodi e gli usi loro.

Deve pure rispondere alle interrogazioni che gli saranno dirette, tanto sui metodi con cui sono stati ottenuti i preparati farmaceutici, quando sull' arte di preparare e spedire le ricette.

ART. 15.

La commissione per l' esame finale si compone di cinque membri. Della medesima fanno sempre parte i professori di chimica generale, di chimica farmaceutica, di materia medica e tossicologia; il quarto membro è scelto dalla scuola di farmacia fra gl' insegnanti ufficiali; il quinto è scelto fra le persone estranee all' insegnamento ufficiale, secondo le norme dell' articolo 26 del Regolamento generale.

TITOLO III.

**Corso per gli aspiranti alla laurea
in chimica e farmacia.**

ART. 16.

Le condizioni di ammissione al corso per la laurea in chimica e farmacia sono le medesime che si richiedono per l'ammissione alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Coloro che provengono dagli istituti tecnici debbono inoltre presentare un certificato di aver superato l'esame di latino avanti una delle giunte per la licenza liceale.

ART. 17.

Il corso per gli aspiranti alla laurea in chimica e farmacia si divide in due periodi: il primo è di tre anni, il secondo di due.

ART. 18.

Gli studi e gli esercizi obbligatori del primo periodo sono i seguenti:

- Fisica,
- Chimica generale (inorganica ed organica),
- Botanica,
- Mineralogia,
- Geologia,
- Zoologia,
- Chimica farmaceutica, per due anni,
- Materia medica e tossicologia,
- Esercizi di fisica, specialmente sull'uso degli strumenti di misura,
- Esercizi di botanica, specialmente sulle piante officinali,
- Esercizi di mineralogia,

Esercizi di materia medica,

Analisi di chimica inorganica, nella scuola pratica di chimica generale,

Esercizi di preparazioni di chimica farmaceutica.

ART. 19.

Nel primo periodo, oltre gli esami di cui all'articolo 25 del Regolamento generale universitario, si danno due esami: l'uno di licenza alla fine del secondo anno, l'altro di promozione alla fine del terzo.

ART. 20.

L'esame di licenza versa sulla fisica, chimica organica ed inorganica, botanica, mineralogia, geologia e zoologia.

Per esservi ammesso lo studente deve provare di avere con assiduità e profitto compiuto lo studio e seguiti gli esercizi delle dette materie, presentando gli attestati di cui all'articolo 14, e salvo il disposto dell'articolo 28 del Regolamento generale universitario.

L'esame è sostenuto in due sedute, ciascuna delle quali dura di regola un'ora.

Il candidato, in una seduta, è esaminato in fisica e in chimica, e nell'altra in botanica, in mineralogia, in geologia e in zoologia.

La commissione aggiungerà prove pratiche alle orali con le norme ch'essa volta per volta giudicherà convenienti.

La commissione si compone di tre membri, due dei quali sono scelti dalla scuola di farmacia fra gli insegnanti delle materie sulle quali versano gli esami, ed il terzo è scelto fra le persone estranee al corpo degli insegnanti ufficiali, secondo le norme dell'articolo 26 del Regolamento suddetto.

ART. 21.

L'esame di promozione versa sulla chimica farmaceutica e sulla materia medica e la tossicologia.

Lo studente, per esservi ammesso, deve provare, nel modo indicato al § 2° dell'articolo precedente, di aver compiuto lo studio e seguiti gli esercizi delle dette materie.

L'esame è dato in una seduta della durata di un'ora, e alle prove orali sono aggiunte le pratiche colle norme stabilite dalla commissione.

La commissione si compone dei due insegnanti le materie sulle quali versa l'esame, di un terzo membro estraneo al corpo degli insegnanti ufficiali, scelto nel modo indicato nell'articolo 26 del Regolamento generale universitario.

ART. 22.

In uno dei due anni del secondo periodo lo studente deve attendere nei laboratori di chimica generale e di chimica farmaceutica agli esercizi di analisi quantitativa, di analisi zoochimica e di ricerche tossicologiche, e ad altri lavori sperimentali. Inoltre dovrà compiere esercizi pratici in uno dei rami di storia naturale a sua scelta.

Nell'altro anno dello stesso periodo lo studente deve attendere alla pratica in una farmacia, in conformità delle disposizioni contenute nell'articolo 8 del presente regolamento.

L'anno di pratica, pel quale lo studente deve prendere iscrizione presso la segreteria della università, può essere fatto o prima o dopo l'anno di esercizi indicati in questo articolo, a scelta dello studente medesimo.

Nessuno studente può essere iscritto agli esercizi e alla pratica del secondo periodo finchè non ha superato l'esame di promozione alla fine del primo periodo.

ART. 23.

Alla fine del secondo periodo del corso ha luogo l'esame finale o di laurea, che si divide in tre esperimenti.

Il primo consiste in una serie di prove pratiche di analisi chimica qualitativa e quantitativa, e di ricerche tossicologiche, che la commissione sceglie volta per volta. Si chiude con un esame orale in cui lo studente deve render conto del metodo seguito e dei risultati ottenuti, rispondendo a tutte le interrogazioni che gli saranno fatte dalla commissione.

Il secondo esperimento consiste:

a) Nell'eseguire sotto la vigilanza di uno almeno dei componenti la commissione esaminatrice, nel laboratorio di chimica farmaceutica, due preparazioni farmaceutiche assegnate dalla commissione medesima;

b) Nel riconoscere le piante medicinali e le droghe presentate dalla commissione, i loro caratteri, i componenti principali, le falsificazioni e le frodi.

Il terzo finalmente consiste nella presentazione di una memoria sopra un soggetto scelto dal candidato, e in una conferenza sull'argomento della memoria stessa, e su materie affini.

La commissione esaminatrice stabilisce le norme e la durata di ciascun esperimento.

ART. 24.

Per essere ammesso all'esame finale il candidato deve provare con gli attestati di cui all'articolo 14 del Regolamento generale, e 12 del presente regolamento, di avere con diligenza e profitto atteso agli esercizi e alla pratica per il tempo prescritto.

Il candidato che non supera i due primi esperimenti dell'esame finale non può essere ammesso al terzo.

ART. 25.

La commissione per l'esame finale si compone di cinque membri.

Della medesima fanno sempre parte i professori di chimica generale, di chimica farmaceutica, e di materia medica e tossicologia; il quarto membro è scelto fra gli insegnanti ufficiali dalla scuola di farmacia; il quinto è scelto fra le persone estranee al corpo degli insegnamenti ufficiali, secondo le norme dell'articolo 26 del Regolamento generale.

Disposizioni transitorie.

ART. 26.

Gli studenti iscritti nell'anno scolastico 1875-76 al primo anno del corso, come aspiranti al diploma di farmacista e a quello di laurea in chimica e farmacia, fanno il corso e sostengono gli esami secondo le disposizioni del presente regolamento.

Gli studenti iscritti ora al 2° anno, come aspiranti al diploma di farmacista, compiono il biennio e sostengono gli esami relativi secondo le disposizioni finora vigenti; nell'anno scolastico prossimo e nel successivo compiranno il corso e daranno l'esame secondo quelle del presente regolamento.

Gli studenti iscritti al 3° anno proseguono e compiono il corso secondo il regolamento finora vigente.

VISTO D'ORDINE DI S. M.

Il Ministro della Pubblica Istruzione

R. Bonghi

NOTIZIE BIOGRAFICHE

del Professor Remigio del Grosso

Nel Comune di Colle Sannita (Benevento) nel dì 20 maggio 1813, nacque Remigio del Grosso dai coniugi Pasquale (medico) e Carmela Palmieri.

Appartenne a famiglia onesta e civile sì, ma di scarsi mezzi di fortuna.

Dell'età di 9 anni fu chiamato da un suo zio in Foggia, ove studiò sotto i Padri delle Scuole Pie, ed ivi ebbe a compagno il P. Borrelli. Ritornato dopo due anni in Patria, studiò sotto l'Arciprete Signor Ferdinando Favasile, ed attese tanto al latino che non poté giammai dimenticare tale particolarità.

Verso il 1827 passò in Benevento a continuare gli studii sotto i P. Gesuiti, e vi ebbe a maestro per le Matematiche il P. Giambattista de Sinno, il quale trovando in lui forte tendenza a questo studio, l'invogliò talmente a continuarlo, che vi si consacrò quasi esclusivamente con particolare predilezione.

Nel 1838 fu chiamato in Larino (Molise), ed insegnò Filosofia in quel Seminario. Vi durò un anno solo, e nel 1839 aprì nel proprio paese nativo studio particolare. Nel 1840 passò in Napoli, e fu ricevuto come alunno astronomo nel R. Osservatorio di Capodimonte, ove divise col Prof. De Gasparis mensa, abitazione e lavoro.

Nel 1843 fu invitato dall'Inghirami, Direttore della Specola in Firenze, a recarsi colà per assumere le funzioni di Astronomo aggiunto presso di lui. Nel 1845 si ritirò nuovamente in famiglia, ed aprì scuola privata di Filosofia e Matematiche.

Nel 1846 e 1847 insegnò Belle Lettere in S. Marzano, paesello

presso Sarno, e nel 1848 fu nominato Professore di Astronomia Nautica nella Scuola dei Piloti in Napoli, ove insegnò fino al 1860 quando si ebbe la nomina di Professore nella R.^a Università degli Studii.

La sua vita è stata una continua sofferenza, per la salute niente affatto florida. Egli, ciò non ostante, non ha lasciato mai nè lo studio, nè l'insegnamento. Morì in Napoli il 29 febbrajo 1876.

Era Socio Ordinario dell'Accademia Pontaniana, e Corrispondente del R. Istituto d'Incoraggiamento. Fu membro del Consiglio superiore di P. Istruzione in Napoli, e nel 5 febbrajo 1876 fu eletto Socio della R. Accademia delle Scienze.

Ha pubblicato le seguenti opere scientifiche:

- 1° *Memoria sulle linee di 2° grado.*
- 2° *Elementi di Navigazione.*
- 3° *Memoria sulla lemniscata di Bernoulli.*
- 4° *Elementi di Meccanica razionale.*
- 5° *Saggio di meccanica celeste.*
- 6° *Teoria elementare del moto di traslazioni dei Pianeti.*
- 7° *Memoria sulle Perturbazioni planetarie.*
- 8° *Memoria sull'attrazione degli sferoidi.*
- 9° *Memoria sul moto dei proiettili nei mezzi resistenti.*
- 10° *Memoria sulle perturbazioni, sviluppate secondo il metodo proposto da Hansen.*
- 11° *Memoria sulle equazioni differenziali che si presentano nei problemi di meccanica.*
- 12° *I progressi fatti dalla Dinamica dopo Lagrange.*

Il Del Grosso fu anche poeta, ed ha pubblicato i seguenti Carmi:

- 1° *La Cometa Donati.*
- 2° *L'origine dei Vulcani.*
- 3° *Le Nebulose.*
- 4° *I nuovi pianeti.*
- 5° *Il mare.*
- 6° *Il sole.*

E. FERGOLA

INDICE

Rettore, Presidi e Professori della Regia Università	pag. 5
Gabinetti ed Istituti Scientifici	» 14
Segreteria della Regia Università	» 18
Orario per le lezioni dell'anno scolastico 1875-76	» 19
Calendario della Regia Università	» 29
Orazione inaugurale	» 33
Regolamento generale universitario	» 58
» per le Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali	» 91
» della Facoltà di Giurisprudenza	» 103
» della Facoltà di Medicina e Chirurgia	» 110
» della Facoltà di Lettere e Filosofia	» 116
Legge che estende l'obbligo della iscrizione ai corsi	» 127
Disposizioni sulle Tasse universitarie	» 134
Quota della Tassa d'iscrizione dovuta agl'insegnanti privati	» 141
Coordinamento agli studi delle Scuole Tecniche	» 146
Disposizioni del Ministero della Pubblica Istruzione intorno all'ammissione gratuita degli Studenti universitari ai Musei, alle Gallerie ed agli Scavi	» 148
Istruzioni delle Facoltà della Regia Università di Napoli	» 149
Regio Decreto che approva il Regolamento delle Scuole d'Ostetricia per le Levatrici	» 165
Regio Decreto che approva il Regolamento per le Scuole di Farmacia	» 179
Notizie biografiche del Prof. Remigio del Grosso	» 191

Biblioteca di Area
AGRARIA

Per Professor Massimo Capria



REGIA UNIVERSITÀ

DEGLI STUDI

DI NAPOLI

—•—•—•—

ANNO SCOLASTICO

1875-1876

De

Novembre 1875

di Area
BIBLIOTHECA



di Area
GRARIA

REGIA UNIVERSITÀ

DEGLI STUDI

DI NAPOLI

ANNO SCOLASTICO

1875-1876



Novembre 1875

Biblioteca di Area
GRARIA

RETTORE

DELLA REGIA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI

COMM. SCACCHI ARCANGELO

Preside della Facoltà di Filosofia e Lettere

Comm. de Sanctis Francesco.

Preside della Facoltà di Giurisprudenza

Cav. Polignani Giuseppe.

Preside della Facoltà di Scienze Matematiche

Cav. Cua Antonio.

Preside della Facoltà di Scienze Naturali

Cav. Guiscardi Guglielmo.

Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia

Comm. Cantani Arnaldo.

Cancelliere della Facoltà di Filosofia e Lettere

Cav. De Petra Giulio.

Cancelliere della Facoltà di Giurisprudenza

Cav. Francesco Pepere.

Cancelliere della Facoltà di Scienze Matematiche

Cav. Fergola Emmanuele.

Cancelliere della Facoltà di Scienze Naturali

Uffic. Panceri Paolo.

Cancelliere della Facoltà di Medicina e Chirurgia

Cav. Antonelli Giovanni.

FACOLTÀ DI FILOSOFIA E LETTERE

Professori Ordinari

- Comm. De Luca Giuseppe — *Nella Geografia antica e moderna e Statistica.*
 Comm. Spaventa Bertrando — *Nella filosofia teoretica.*
 Cav. Tulelli Paolo Emilio — *Nella filosofia pratica e morale.*
 Uffic. Abignente Filippo — *Nella storia della Chiesa.*
 Grande Uffic. Settembrini Luigi — *Nella Letteratura italiana.*
 Cav. Vera Augusto — *Nella Storia della filosofia.*
 Comm. De Sanctis Francesco — *Nella Letteratura comparata.*
 Abate Mirabelli Antonio — *Nella Letteratura latina.*
 Cav. De Petra Giulio — *Nell' Archeologia.*
 Cav. De Blasiis Giuseppe — *Nella Storia moderna.*
 Cav. Tari Antonio — *Nell' Estetica.*

Professori Straordinari

- Flores Ferdinando — *Nella Letteratura greca.*
 Kerbaker Michele — *Nella Storia comparata delle Lingue Classiche e neo-Latine.*
 Cav. Bertolini Francesco — *Nella Storia antica.*
 D'Ovidio Francesco — *Nella Storia comparata delle Lingue e Letterature neo-Latine.*

Insegnanti Privati con gli effetti legali

- Paladini Stefano — *Nella Letteratura italiana.*
 Belli Sabino — *Nella Filosofia teoretica.*
 Memola Giuseppe — *Nella Filosofia teoretica.*
 Quercia Federico — *Nella Letteratura italiana.*
 Cav. Perrone Nicola — *Nella Letteratura latina.*
 Bonazzi Benedetto — *Nella Letteratura latina.*
 Imbriani Vittorio — *Nella Letteratura italiana.*
 Ventriglia Francesco — *Nella Lingua latina.*
 Cav. Prudeniano Francesco — *Nell' Estetica e Letteratura italiana.*
 La Banca Baldassarre — *Nella Filosofia.*

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

Professori Ordinari

- Cav. Cucca Carlo — *Nel Dritto ecclesiastico.*
 Grande Uffic. Imbriani Paolo Emilio — *Nella Storia del Diritto.*
 Cav. Pepere Francesco — *Nell' Enciclopedia ed elementi Filosofici del Dritto.*
 Uffic. Pessina Enrico — *Nel Dritto penale e Procedura penale.*
 Comm. Ciccone Antonio — *Nell' Economia politica e Statistica.*
 Persico Federico — *Nel Dritto amministrativo.*
 Cav. Froio Luigi — *Nella Procedura civile ed ordinamento giudiziario.*
 Cav. Pierantoni Augusto — *Nel Dritto costituzionale.*
 Cav. Polignani Giuseppe — *Nel Dritto Romano.*
 Cav. Capuano Luigi — *Nelle Istituzioni del Dritto Romano.*

Professore Straordinario

- Beltrani Giovanni — *Nel Dritto Internazionale.*

Professori Incaricati

- Comm. Alianelli Nicola — *Nel Dritto commerciale.*
 Uffic. Colamarino Diego — *Nel Codice civile.*

Insegnanti Privati con gli effetti legali

- Zuppetta Luigi — *Nel Dritto penale e procedura penale.*
 Toscano Felice — *Nella Filosofia del Dritto.*
 Melillo Francesco — *Nella Filosofia del Dritto.*
 Caracciolo Vincenzo — *Nel Codice civile patrio.*
 P. Salvatore Balsamo — *Nel Dritto canonico.*
 Jannuzzi Stefano — *Nel Dritto e procedura civile.*
 Comm. Betocchi Alessandro — *Nell' Economia politica.*
 De Filippis Francesco — *Nel Dritto civile e Procedura.*
 Cav. Madia Giuseppe — *Nel Dritto e procedura civile.*
 Schiattarella Raffaele — *Nell' Economia politica.*
 Tomasicchio Francesco Paolo — *Nell' Economia politica.*
 Barone d' Ippoliti Francesco — *Nell' Economia politica.*

- Trinchera Francesco — *Nel Dritto internazionale.*
Lioy Diodato — *Nell' Economia politica.*
Miraglia Luigi — *Nel Dritto commerciale.*
Cav. Crescenzi Andrea — *Nel Dritto e Procedura civile.*
Napodano Luigi — *Nella Procedura civile ed ordinamento giudiziario.*
Grande Uffic. P. E. Imbriani — *Nella Filosofia del Dritto.*
Viti Domenico — *Nel Dritto e Procedura civile.*
Gargiulo Francesco — *Nella Procedura civile.*
Scalamandrè Girolamo — *Nel Dritto e Procedura civile.*

Biblioteca di Area
- GRARIA

FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE

Professori Ordinari

- Comm. Mendia Ambrogio — *Nella Geometria descrittiva, col disegno.*
Uffice. Trudi Nicola — *Nel Calcolo differenziale ed integrale.*
Comm. De Gasparis Annibale — *Nell'Astronomia.*
Cav. Cua Antonio — *Nella Geometria analitica.*
Uffice. Schiavone Federico — *Nella Geodesia teoretica.*
Comm. Padula Fortunato — *Nella Meccanica razionale.*
Cav. Del Grosso Remigio — *Nella Meccanica celeste.*
Cav. Fergola Emmanuele — *Nell'Analisi superiore.*
Cav. Rubini Raffaele — *Nell'Algebra complementare.*

Professori Straordinari

- Comm. Sannia Achille — *Nella Geometria proiettiva, col disegno.*
Ragucci Luigi — *Nel disegno di Topografia.*
Cav. Capocci Oscarre — *Nel disegno di Architettura.*

Incaricati

- Cav. Janni Vincenzo — *Nell'Algebra complementare.*

Insegnanti Privati con gli effetti legali

- Cav. Avena Carlo — *Nella Geometria superiore.*
Cav. Janni Giuseppe — *Nell'Algebra complementare.*
Sabato Andrea — *Nel Calcolo differenziale ed integrale.*
Palma Antonio — *Nel disegno di Topografia.*
Dino Salvatore — *Nella Geometria analitica.*
D'Ovidio Enrico — *Nell'Algebra complementare.*
Sardi Ciro — *Nell'Algebra complementare.*
Cav. Fossi Pietro — *Nella Geodesia.*
Rinonapoli Michele — *Nella Geodesia e Topografia.*
Nobile Arminio — *Nell'Astronomia teorica e Geodesia*
Rubino Nicodemo — *Nell'Algebra complementare, Geometria analitica
e Calcolo differenziale.*
Isè Ernesto — *Nell'Algebra complementare, Geometria analitica e Cal-
colo differenziale.*
Gambardella Filippo — *Nell'Algebra complementare, Geometria ana-
litica e Calcolo differenziale.*

FACOLTÀ DI SCIENZE NATURALI

Professori Ordinari

- Comm. Scacchi Arcangelo — *Nella Mineralogia.*
 Comm. Palmieri Luigi — *Nella Fisica terrestre.*
 Cav. Giordano Giuliano — *Nella Fisica.*
 Cav. Guiscardi Guglielmo — *Nella Geologia.*
 Uffic. Costa Achille — *Nella Zoologia.*
 Uffic. De Luca Sebastiano — *Nella Chimica generale.*
 Uffic. Panceri Paolo — *Nell'Anatomia comparata.*
 Uffic. Barone Cesati Vincenzo — *Nella Botanica.*

Professori Straordinari

- Mamone Capria Domenico — *Nella Chimica farmaceutica.*

Insegnanti Privati con gli effetti legali

- Giuliani Ettore — *Nella Fisica.*
 Cav. Semmola Eugenio — *Nella Fisica.*
 Albarella Salvatore — *Nella Storia naturale dei medicamenti e nella
 Materia medica dimostrativa per il corso farmaceutico.*
 Cav. Giordano Giuseppe — *Nella Chimica.*
 Reale Nicola — *Nella Chimica farmaceutica.*
 Cav. Pasquale Giuseppe Antonio — *Nella Botanica.*
 Lucarelli Francesco — *Nell'Anatomia comparata.*

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

9

Professori Ordinari

- Comm. Tommasi Salvatore — *Nella 1^a Clinica medica.*
Cav. Capobianco Raffaele — *Nella Patologia speciale medica.*
Comm. Turchi Marino — *Nell' Igiene.*
Uffice. Albini Giuseppe — *Nella Fisiologia.*
Cav. Castorani Raffaele — *Nella Clinica oculistica.*
Uffice. De Sanctis Tito Livio — *Nella Patologia speciale chirurgica.*
Comm. De Martini Antonio — *Nella Patologia generale.*
Comm. Schrön Ottone — *Nell' Anatomia patologica.*
Grande Uffice. Semmola Mariano — *Nella Materia medica e terapeutica.*
Comm. Gallozzi Carlo — *Nella Clinica chirurgica.*
Comm. Cantani Arnaldo — *Nella 2^a Clinica medica.*
Cav. De Creechio Luigi — *Nella Medicina legale.*
Cav. Antonelli Giovanni — *Nell' Anatomia umana.*
Morisani Ottavio — *Nella Clinica ostetrica.*

Professori Straordinari

- Tanturri Vincenzo — *Nella Clinica delle malattie cutanee e sifilitiche.*
Favaloro Salvatore — *Nell' Anatomia topografica.*
Armanni Luciano — *Esercizi pratici d' Istiologia patologica.*

Professori Incaricati

- Uffice. Albini Giuseppe — *Nella Istiologia ed Anatomia microscopica.*
Lanza Pompeo — *Nella Patologia speciale medica.*
Frusci Francesco — *Nella Medicina operatoria.*
Ranieri Eteocle Fedele — *Nell' insegnamento delle Levatrici.*

Insegnanti Privati con gli effetti legali

- Lanza Pompeo — *Nella Medicina pratica.*
Testa Giuseppe — *Nella Clinica chirurgica.*
Del Monte Michele — *Nell' Oftalmiatria.*
Raffaele Antonio — *Nella Fisiologia.*
Biondi Raffaele — *Nella Clinica medica.*
Buonomo Giuseppe — *Nella Patologia speciale medica.*

- Cav. Pagani Giovanni — *Nella Materia medica e Tossicologia.*
 Mayer Giustino — *Nell' Ostetricia.*
 Borrelli Diodato — *Nella Patologia speciale medica.*
 D' Ambrosio Aniello — *Nella Clinica chirurgica.*
 Capozzi Domenico — *Nella Clinica medica.*
 Paladino Giovanni — *Nella Fisiologia umana sperimentale.*
 Mazziotti Giuseppe — *Nella Clinica chirurgica.*
 Petrucci Sebastiano — *Nella Materia medica e terapeutica.*
 Chirone Vincenzo — *Nella Materia medica e terapeutica.*
 Raffaele Edoardo — *Nell' Ostetricia.*
 Ascione Salvatore — *Nell' Anatomia umana fisiologica.*
 Cotronei Giuseppe Alfonso — *Nella Medicina operatoria.*
 Celli Bonaventura — *Nella Patologia speciale medica.*
 Coco Diego — *Nella Patologia speciale medica.*
 De Luca Domenico — *Nell' Oftalmiatria.*
 D' Antona Antonino — *Nella Patologia chirurgica.*
 De Donato Filippo — *Nell' Anatomia descrittiva.*
 Emery Carlo — *Nell' Istologia normale.*
 Frusci Francesco — *Nella Patologia chirurgica.*
 Fede Francesco — *Nella Patologia speciale medica.*
 Guarino Alfonso — *Nella Patologia speciale medica.*
 Jennaco Raffaele — *Nella Clinica chirurgica.*
 Lepidi-Chiotti Giulio — *Nella Patologia medica.*
 Mazzitelli Pietro — *Nella Sifilografia e Dermatologia.*
 Morano Francesco — *Nell' Oftalmiatria.*
 Pascualucci Antonio — *Nella Patologia speciale medica.*
 Pettoruti Gennaro — *Nella Patologia speciale medica.*
 Petronio Francesco — *Nella Patologia chirurgica.*
 Ria Giuseppe — *Nella Materia medica e Terapia.*
 Sogliano Marcello — *Nella Patologia speciale medica.*
 Pellecchia Giuseppe — *Nella Patologia speciale medica.*
 Renzone Raffaele — *Nella Fisiologia umana.*
 De Amicis Tommaso — *Nella Patologia e Clinica sifilografica e Dermatologia.*
 De Bonis Teodosio — *Nella Patologia generale.*
 Petrone Angelo — *Nell' Anatomia patologica.*
 Somma Luigi — *Nella Patologia speciale medica.*

PROFESSORI EMERITI**FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE**

Cav. d'Andrea Carlo.

PROFESSORI ONORARI

Comm. Baldacchini Saverio
Comm. Bonghi Ruggiero
Cav. De Meis Camillo
Cav. Ferrari Giuseppe
Cav. Minervini Giulio
Comm. Mancini Pasquale Stanislao
Cav. Masi Raffaele
Comm. Scialoia Antonio
Cav. Miraglia Giuseppe
Capponi Marchese Giulio
Comm. Fiorelli Giuseppe
Ranieri Antonio
Comm. Capone Filippo

GABINETTI ED ISTITUTI SCIENTIFICI

Prima Clinica Medica

<i>Direttore</i>	— Comm. Tommasi Salvatore, Prof. Ord.
<i>Coadiutori</i>	— Coco Diego.
»	— Capozzi Domenico.
<i>Assistenti</i>	— Salvi Vincenzo.
»	— Pecoraro Gabriele.

Seconda Clinica Medica

<i>Direttore</i>	— Comm. Cantani Arnaldo, Prof. Ord.
<i>Coadiutori</i>	— Paolucci Gaetano.
»	— Celli Bonaventura.
<i>Assistenti</i>	— Bianco Enrico.
»	— Tortora Ignazio.

Clinica Chirurgica

<i>Direttore</i>	— Comm. Gallozzi Carlo, Prof. Ord.
<i>Coadiutori</i>	— Frusci Francesco.
»	— Cotronei Giuseppe Alfonso.
»	— Jennaco Raffaele.
<i>Preparatore</i>	— D'Antona Antonino.
<i>Assistenti</i>	— Valentini Francesco.
»	— Mastroviti Beniamino.

Clinica Ostetrica

<i>Direttore</i>	— Morisani Ottavio, Prof. Ord.
<i>Coadiutori</i>	— Raffaele Edoardo.
»	— Ranieri Eteocle Fedele.
<i>Assistenti</i>	— Milanese Giovanni.
»	— Consalvi Giuseppe.
<i>Levat. temp.</i>	— Volpe Filomena.

Scuola Teorico-Pratica per le allieve Levatrici

Direttore — Morisani Ottavio, *predetto*.

INCARICATO DELL'INSEGNAMENTO

Ranieri Eteocle Fedele.

Clinica Oftalmica

Direttore — Cav. Castorani Raffaele, Prof. Ord.
Coadiutore — Notarianni Michele.
Assistenti — Fiore Cesare.
 » — Germanò Alfonso.

Clinica delle Malattie cutanee e sifilitiche

Dir. incaricato — Tanturri Vincenzo, Prof. Straord.
Assistente — Salicone Giacinto.

Museo Mineralogico

Direttore — Comm. Scacchi Arcangelo, Prof. Ord.

Museo Zoologico

Direttore — Uffic. Costa Achille, Prof. Ord.
Coadiutore — Palma Giuseppe.
1.º Preparatore — Henken Francesco.
2.º Preparatori — { Jacuzio Luigi.
 { De Felice Giuseppe.

Museo di Geologia

Direttore — Cav. Guiscardi Guglielmo, Prof. Ord.
Coadiutore — Franco Pasquale.

Gabinetto di Fisica sperimentale

<i>Direttore</i>	— Cav. Giordano Giuliano, Prof. Ord.
<i>Coadiutore</i>	— Giuliani Ettore.
<i>Macchinista</i>	— Bandieri Giovanni.

Gabinetto di Anatomia normale

<i>Direttore</i>	— Cav. Antonelli Giovanni.
<i>Coadiutori</i>	— Commentale Ignazio.
»	— Lobello Domenico.
<i>Preparatore</i>	— Zincone Antonio.
<i>Aiutante Prep.</i>	— Chinni Luca.

Gabinetto di Anatomia patologica

<i>Direttore</i>	— Comm. Schron Ottone, Prof. Ord.
<i>Coadiutore</i>	— Petrone Angelo.
<i>1.° Preparatore</i>	— De Vincentiis Carlo.
<i>2.° Preparatore</i>	— Maffucci Angelo Maria.

Gabinetto di Chimica generale

<i>Direttore</i>	— Uffic. De Luca Sebastiano, Prof. Ord.
<i>Coadiutori</i>	— Monteferrante Raffaele.
»	— Punzo Pietro.
<i>Preparatore</i>	— Sardo Salvatore.

*Scuola di Chimica pratica annessa al Gabinetto
di Chimica generale*

<i>Coadiutori</i>	— Favilli Giuseppe.
»	— Cav. Giordano Giuseppe.
<i>Preparatori</i>	— Januario Raffaele.
»	— Donadeo Moisè.

Scuola di Farmacia

- Direttore* — Uffic. De Luca Sebastiano — *Chimica g n rale*.
Comm. Seacchi Arcangelo — *Mineralogia*.
 Uffic. Barone Cesati Vincenzo — *Botanica*.
 Grande Uffic. Semmola Mariano — *Materia medica*.
 Mamone Capria Domenico — *Chimica farmaceutica*.
 Zigarelli Stanislao — *Incaricato dell'insegnamento di Materia medica
 e Storia naturale dei medicamenti con le corrispondenti dimo-
 strazioni*.
 Favilli Giuseppe — *Incaricato dell'insegnamento di Chimica analitica*.
 Licopoli Gaetano — *Incaricato dell'insegnamento della Botanica*.

Gabinetto di Materia medica

- Coadiutore* — Zigarelli Stanislao.

Istituto di Fisiologia sperimentale

- Direttore* — Uffic. Albini Giuseppe, Prof. Ord.
Coadiutori — Vizioli Francesco.
 » — Fede Francesco.

Gabinetto di Anatomia comparata

- Direttore* — Uffic. Panceri Paolo, Prof. Ord.
Coadiutori — Lucarelli Francesco.
 » — Gasco Francesco.

Osservatorio Meteorologico vesuviano

- Direttore* — Comm. Palmieri Luigi, Prof. Ord.
Coadiutore — Cav. Franco Diego.
Coadiut. onor. — Giordano Luigi.
Aiutanti — Bracale Gennaro.
 » — Palmieri Giuseppe.

Gabinetto di Fisica terrestre e Specola metereologica

Direttore — Comm. Palmieri Luigi, Prof. Ord.
Coadiutore — Cav. Semmola Eugenio.

Gabinetto di Geodesia

Direttore — N. N.

Orto Botanico

Direttore — Uffie. Barone Cesati Vincenzo, Prof. Ord.
Coadiutori — Cav. Pasquale Giuseppe Antonio.
 » — Licopoli Gaetano.
Assistente-Ispet. — Dehnhardt Alfredo.

Biblioteca di Area
 GRARIA

SEGRETERIA DELLA REGIA UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI

<i>Direttore della Segreteria</i>	— Comm. Volpicella Cesare.
<i>Economo</i>	— Cav. Poerio Giuseppe.
<i>Segretario di 1.^a classe</i>	— Cipolla Gaetano.
<i>Sotto-Segret. di 1.^a classe</i>	— Romano Giuseppe.
»	— Vacca Ferdinando.
<i>Sotto-Segret. di 2.^a classe</i>	— Dottore Minervini Mauro.
»	— Poulet Pietrantonio.
»	— Fabbriatore Antonio.
<i>Sotto-Segret. di 3.^a classe</i>	— Vinaccia Giuseppe.
»	— Pisani Emmanuele.
»	— Gottardi Ladislao.

ORARIO

PER LE LEZIONI

DELLA REGIA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI

Anno Scolastico 1875-76

FACOLTÀ DI FILOSOFIA E LETTERE

<i>Settembrini Luigi</i> — Letteratura Italiana dalle 10 alle 11; Mart. Giov. Sab.	Aula 1.
<i>Abignenti Filippo</i> — Storia della Chiesa dalle 12 all' 1; Mart. Giov. Ven.	» 1.
<i>Tutelli Paolo Emilio</i> — Filosofia morale dalle 12 all' 1; Lun. Merc. Ven.	» 3.
<i>Vera Augusto</i> — Storia della Filosofia dalle 2 alle 3; Lun. Merc. Ven.	» 4.
<i>Flores Ferdinando</i> — Letteratura greca dalle 9 alle 10; Mart. Giov. Sab.	» 5.
<i>De Blasiis Giuseppe</i> — Storia moderna dall' 1 alle 2; Mart. Giov. Sab.	» 3.
<i>De Luca Giuseppe</i> — Geografia e Statistica dalle 8 alle 9; Lun. Merc. Ven.	» 1.
<i>Spaventa Bertrando</i> — Filosofia dall' 1 alle 2; Mart. Giov. Sab.	» 4.
<i>Tari Antonio</i> — Estetica dalle 12 all' 1; Lun. Merc. Ven.	» 2.
<i>Kerbaker Michele</i> — Nella Storia comparata delle lingue classiche e neo-latine dalle 9 alle 10; Mart. Giov. Sab.	» 3.
<i>De Sanctis Francesco</i> — Letteratura comparata dalle 2 alle 3; Lun. Merc. Ven.	
<i>Mirabelli Antonio</i> — Letteratura latina (1) dalle 11 alle 12; Lun. Merc. Ven.	» 1.

(1) Tutti i professori della facoltà appartenenti alla scuola Normale, fanno la loro lezione normale nella seconda ora dopo la lezione universitaria.

- De Petra Giulio* — Archeologia (1)
dalle 2 alle 3; Mart. Giov. Sab.
- Bertolini Francesco* — Nella Storia antica
dall' 1 alle 2; Lun. Merc. Ven.
- D' Ovidio Francesco* — Storia comparata delle lingue e letterature neo-latine
dalle 10 alle 11; Mart. Giov. Sab.

Insegnanti privati con gli effetti legali

- Imbriani Vittorio* — Letteratura italiana
dall' 1 alle 2; Merc. Giov. Ven.
- Memola Giuseppe* — Filosofia teoretica (2)
dalle 8 alle 9 $\frac{1}{2}$; Lun. Merc. Ven.
- Prudenzano Francesco* — Estetica e Letteratura italiana (3)
dalle 7 alle 9; Lun. Merc. Ven.
- Ventriglia Francesco* — Letteratura latina (4)
dalle 2 alle 3; Lun. Merc. Ven.
- Labanca Baldassarre* — Filosofia
dall' 1 alle 2; Lun. Merc. Ven.

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

- Imbriani Paolo Emilio* — Storia del Dritto
dalle 7 alle 8; Mart. Giov. Sab.
- Idem Idem Idem* — Filosofia del Dritto
dalle 7 alle 8; Lun. Ven.
- Pessina Enrico* — Dritto e Procedura penale
dalle 7 $\frac{1}{2}$ alle 9; Mart. Giov. Sab.
- Frajo Luigi* — Procedura civile ed Ordinamento giudiziario
dalle 11 alle 12 $\frac{1}{2}$; Mart. Giov. Sab. Aula 1.
- Polignani Giuseppe* — Dritto Romano
dalle 9 $\frac{1}{2}$ alle 11; Mart. Giov. Sab. » 4.
- Cucca Carlo* — Dritto Ecclesiastico
dalle 11 alle 12; Lun. Merc. Ven. » 4.

(1) Nel Museo Nazionale.

(2) Via del Duomo N. 25.

(3) Via Cristallini N. 5.

(4) Corso Garibaldi N. 18.

- Pepere Francesco* — Enciclopedia ed Elementi filosofici del Diritto
dalle 11 alle 12 $\frac{1}{2}$; Mart. Giov. Sab.
- Beltrani Giovanni* — Dritto Internazionale
dalle 9 $\frac{1}{2}$ alle 11; Lun. Merc. Ven. Aula 3.
- Persico Federico* — Dritto Amministrativo
dalle 11 alle 12 $\frac{1}{2}$; Mart. Giov. Sab. » 4.
- Alianelli Nicola* — Dritto commerciale (1)
dalle 8 alle 9 $\frac{1}{2}$ Mart. Giov. Sab.
- Ciccone Antonio* — Economia politica e Statistica
dalle 11 alle 12 $\frac{1}{2}$; Lun. Merc. Ven. » 2.
- Pierantoni Augusto* — Dritto Costituzionale
dalle 9 alle 10 — Tutti i giorni per supplire alle mancanze
necessarie per l'adempimento dell'ufficio parlamentare.
- Colanarino Diego* — Dritto civile
dalle 8 alle 9 $\frac{1}{2}$; Lun. Merc. Ven.
- Idem* *Idem*
dalle 12 $\frac{1}{2}$ alle 2; Mart. Giov. Sab. » 2.
- Capuano Luigi* — Istituzioni Romane
dalle 9 alle 10 $\frac{1}{2}$; Lun. Merc. Ven. Sab.

Insegnanti privati con gli effetti legali

- Zuppetta Luigi* — Dritto e Procedura penale
dall' 1 alle 2; Lun. Merc. Ven.
- Madia Giuseppe* — Dritto e Procedura civile (2)
dalle 7 $\frac{3}{4}$ alle 9 $\frac{3}{4}$; Tutti i giorni.
- De Filippis Francesco* — Dritto civile e Procedura
dalle 11 alle 12; Lun. Mart. Merc. Ven. Sab.
- Napodano Luigi* — Procedura civile
dalle 11 alle 12; Mart. Giov. Sab.
- Ippoliti Francesco* — Economia politica
dalle 12 all' 1; Mart. Giov. Sab.
- Miraglia Luigi* — Dritto commerciale (3)
dalle 12 all' 1; Lun. Giov.
- Balsamo Salvatore* — Dritto canonico (4)
dall' 1 alle 2; Mart. Giov. Sab.

(1) Nella Sala N. 1 del piano terreno i signori Professori PESSINA, PEPERE, ALIANELLI, IMBRIANI.

(2) Vico S. Marcellino N. 40.

(3) Strada Nuova S.^a Maria Ognibene N. 40.

(4) Nell'ex Collegio Medico.

- Crescenzi Andrea* — Dritto civile e Procedura (1)
dalle 7 $\frac{3}{4}$ alle 9; Lun. Mart. Merc. Ven. Sab.
- Tommasicchio Francesco* — Economia politica (2)
dalle 8 alle 9; Mart. Ven.
- Jannuzzi Stefano* — Dritto e Procedura civile
dalle 2 alle 3; Mercoledì.
- Lioy Diodato* — Economia politica (3)
dall' 1 alle 2; Mart. Giov. Sab.
- Toscano Felice* — Filosofia del Dritto (4)
dalle 9 $\frac{1}{2}$ alle 10 $\frac{1}{2}$; Lun. Mart. Merc. Ven. Sab.
- Caracciolo Vincenzo* — Dritto civile
dalle 12 all' 1; Lun. Mart. Merc. Ven. Sab.
- Viti Domenico* — Dritto e Procedura civile
dalle 8 alle 10; Lun. Mart. Merc. Ven. Sab.
- Gargiulo Francesco Saverio* — Procedura civile
dalle 8 alle 9; Mart. Giov. Sab.
- Scalamandrè Girolamo* — Procedura civile
dalle 10 alle 11; Mart. Giov. Sab.
- Idem* — Dritto civile
dalle 2 alle 3; Lun. Mer. Ven.

FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE

- Janni Vincenzo* — Algebra complementare
dalle 12 all' 1 $\frac{1}{2}$; Mart. Giov. Sab.
- Trudi Nicola* — Calcolo differenziale ed integrale (5)
dalle 11 alle 12 $\frac{1}{2}$; Lun. Merc. Ven. Sab.
- Schiavoni Federico* — Geodesia (6)
dalle 8 alle 9 $\frac{1}{2}$; Lun. Merc. Ven.
- Mendia Ambrogio* — Geometria descrittiva
dalle 8 alle 9 $\frac{1}{2}$; Mart. Giov. Sab.

Aula 2.

(1) Largo S. Gregorio Armeno N. 61.
(2) Vico Conte di Mola N. 5.
(3) Largo Bantini Nuovi N. 10.
(4) Via del Nilo N. 17.
(5) La lezione del Sabato per lo sviluppo delle teorie Superiori comincerà nel mese di Gennaio.
(6) Nel Gabinetto di Geodesia — SCHIAVONI, DE GASPARIS, DEL GROSSO, FERGOLA.

- Padula Fortunato* — Meccanica razionale (1)
dalle 8 alle 9 $\frac{1}{2}$; Mart. Giov. Sab.
- De Gasparis Annibale* — Astronomia
dalle 10 alle 11 $\frac{1}{2}$; Mart. Giov. Sab.
- Fergola Emmanuele* — Analisi superiore
dall' 1 alle 2 $\frac{1}{2}$; Lun. Merc. Ven.
- Del Grosso Remigio* — Meccanica celeste
dalle 10 $\frac{1}{2}$ alle 12; Lun. Merc. Ven.
- Cua Antonio* — Geometria analitica
dalle 8 alle 9 $\frac{1}{2}$; Lun. Merc. Ven.
- Sannia Achille* — Geometria proiettiva
dalle 9 alle 10 $\frac{1}{2}$; Mart. Giov. Sab.
- Idem* — Disegno di Geometria proiettiva
dalle 9 $\frac{1}{2}$ alle 12 $\frac{1}{2}$; Merc. Ven.
- Ragucci Luigi* — Disegno di Topografia (2)
dalle 2 alle 4 $\frac{1}{2}$; Mart. Giov. Sab.
- Capocci Oscarre* — Disegno di Architettura
dall' 1 alle 3; Lun. Merc. Ven.

Insegnanti Privati con gli effetti legali

- Dino Salvatore* — Geometria analitica
dalle 8 alle 9 $\frac{1}{2}$; Mart. Giov. Sab.
- Sabato Andrea* — Calcolo differenziale ed integrale (3)
dalle 2 alle 3; Mart. Giov. Sab.
- Janni Giuseppe* — Algebra complementare
dall' 1 alle 2; Lun. Merc. Ven.
- Avena Carlo* — Geometria analitica (4)
dalle 8 alle 9; Lun. Merc. Ven.

FACOLTÀ DI SCIENZE NATURALI

- Scacchi Arcangelo* — Mineralogia (5)
dalle 11 alle 12; Lun. Merc. Ven.

(1) Nell'antica Sala del Consiglio Accademico — PADULA.

(2) Nella Scuola di Disegno.

(3) Piazza dei Martiri N. 23.

(4) Strada de' Fiorentini N. 36.

(5) Nel Gabinetto di Mineralogia.

- Giordano Giuliano* — Fisica (1)
dalle 10 alle 11; Lun. Merc. Ven.
- Costa Achille* — Zoologia
dalle 11 alle 12; Lun. Merc. Ven.
- Palmieri Luigi* — Fisica terrestre
dalle 12 all' 1; Mart. Giov. Sab. Aula 2.
- Panceri Paolo* — Anatomia comparata (2)
dall' 1 alle 2; Lun. Merc. Ven.
- De Luca Sebastiano* — Chimica generale (3)
dalle 12 all' 1; Lun. Merc. Ven.
- Guiscardi Guglielmo* — Geologia (4)
dalle 10 alle 11; Mart. Giov. Sab.
- Cesati Vincenzo* — Botanica (5)
dalle 9 alle 10; Mart. Giov. Sab.
- Mamone Capria Domenico* — Chimica farmaceutica (6)
dall' 1 $\frac{1}{2}$ alle 2 $\frac{1}{2}$; Lun. Merc. Ven.
- Favilli Giuseppe* — Chimica analitica per i farmacisti
dalle 2 alle 3; Mart. Giov. Sab.
- Zigarelli Stanislao* — Materia medica e Storia naturale dei medicamenti con le corrispondenti dimostrazioni
dalle 9 alle 10; Lun. Mer. Ven.
- Licopoli Gaetano* — Botanica per i farmacisti
dalle 10 alle 11; Mart. Sab.

Insegnanti Privati con gli effetti legali

- Giuliani Ettore* — Fisica (7)
dalle 3 alle 4; Lun. Merc. Ven.
- Semmola Eugenio* — Fisica (8)
dalle 8 alle 9; Lun. Mart. Mer. Ven. Sab.
- Altarella Salvatore* — Materia medica e Storia naturale dei medicamenti per i Farmacisti (9)
dalle 10 $\frac{1}{4}$ alle 11 $\frac{1}{2}$; Lun. Merc. Ven.

(1) Nel Gabinetto di Fisica.

(2) Nel Gabinetto di Anatomia Comparata.

(3) Nell'Anfiteatro di Chimica Generale.

(4) Nel Gabinetto di Geologia.

(5) Nell'antica Cattedra di Chimica — COSTA, CESATI, SEMMOLA, DE CRECCHIO.

(6) Nell'Anfiteatro di Chimica Farmaceutica.

(7) Via S. Paolo N. 4.

(8) Via Trinità Maggiore N. 6.

(9) Via Costantinopoli N. 68.

- Giordano Giuseppe* — Chimica (1)
dalle 7 $\frac{1}{2}$ alle 9; Tutti i giorni tranne i festivi.
- Pasquale Giuseppe Antonio* — Botanica
delle 3 $\frac{1}{2}$ alle 4 $\frac{1}{2}$; Mart. Giov. Sab.
- Reale Nicola* — Chimica Farmaceutica
dalle 10 alle 11; Mart. Giov. Sab.

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

NELL' OSPEDALE CLINICO

- Tommasi Salvatore* — 1^a Clinica Medica
dalle 8 $\frac{1}{2}$ alle 10; Tutti i giorni.
- Cantani Arnaldo* — 2^a Clinica Medica.
dalle 8 $\frac{1}{2}$ alle 10; Tutti i giorni.
- Gallozzi Carlo* — Clinica Chirurgica
dalle 9 $\frac{1}{2}$ alle 11; Tutti i giorni.
- Idem* — Medicina Operatoria
dalle 2 alle 4; Tutti i giorni.
- Morisano Ottavio* — Clinica Ostetrica e Ginecologica
dalle 11 alle 12; Mart. Giov. Sab.
- Idem* — Ostetricia Teoretica
dalle 11 alle 12; Lun. Merc. Ven.
- Castorani Raffaele* — Oftalmiatria e Clinica Oftalmica
dalle 12 all' 1; Tutti i giorni.
- Tanturri Vincenzo* — Clinica Dermo-e Sifilopatica
dalle 8 alle 9; Mart. Giov. Sab.
- Schrön Ottone* — Anatomia Patologica
dalle 12 all' 1; Mart. Giov. Sab.
- Idem* — Autopsia dei cadaveri provenienti dalle Cliniche
- Idem* — Esercizii pratici
dalle 11 alle 12; Lun. Mer. Ven.
- Armanni Luciano* — Esercizii pratici in Istologia Patologica
dalle 2 alle 4; Mart. Giov. Sab. (in gruppi)
- Capobianco Raffaele* } Patologia speciale Medica
Lanza Pompeo }
- dalle 11 alle 12; Mart. Giov. Sab.
- Turchi Marino* — Igiene pubblica
dall' 1 alle 2; Mart. Giov. Sab.

Si alternano
le lezioni
nell' Anfiteatro

(1) Strada S. Paolo N. 11.

NELL' UNIVERSITÀ

- De Martini Antonio* — Patologia generale (1)
dalle 11 $\frac{1}{2}$ alle 12 $\frac{1}{2}$; Lun. Merc. Ven.
- De Sanctis Tito Livio* — Patologia speciale Chirurgica
dalle 12 $\frac{1}{2}$ all' 1 $\frac{1}{2}$; Lun. Mer. Ven.
- Semmola Mariano* — Materia Medica e Terapeutica.
dall' 1 $\frac{1}{2}$ alle 2 $\frac{1}{2}$ Lun. Mer. Ven.
- De Crecchio Luigi* — Medicina Legale
dall' 1 $\frac{1}{2}$ alle 2 $\frac{1}{2}$; Lun. Merc. Ven.
- Albini Giuseppe* — Fisiologia Normale
dall' 1 $\frac{1}{2}$ alle 2 $\frac{1}{2}$; Mart. Giov. Sab.
- Idem* — Istiologia ed Anatomia microscopica (2)
dalle 2 alle 3; Lun. Merc. Ven.

NELL' ISTITUTO ANATOMICO

- Antonelli Giovanni* — Anatomia Descrittiva
dalle 12 all' 1 $\frac{1}{2}$; Tutti i giorni.
- Idem* — Esercizii Anatomici
dalle 8 alle 10; Tutti i giorni.
- Favaloro Salvatore* — Anatomia Topografica
dalle 2 $\frac{1}{2}$ alle 3 $\frac{1}{2}$; Lun. Merc. Ven.

Insegnanti Privati con gli effetti legali

- Raffaele Antonio* — Fisiologia
dalle 8 alle 9; Lun. Mart. Merc. Ven. Sab.
- Biondi Raffaele* — Clinica Medica (3)
dalle 4 $\frac{1}{2}$ alle 5 $\frac{1}{2}$; Lun. Merc. Ven.
- D' Ambrosio Aniello* — Clinica Chirurgica (4).
dalle 3 alle 4; Tutti i giorni.
- Borrelli Diodato* — Patologia Speciale Medica (5)
dalle 7 alle 8; Lun. Mart. Mer. Ven. Sab.
- Palladino Giovanni* — Fisiologia Sperimentale
dalle 8 alle 9 $\frac{1}{4}$; Lun. Mart. Merc. Ven. Sab.

(1) Nell' antica Scuola di Materia Medica — DE SANCTIS, DE MARTINI.

(2) Nell' Istituto Fisiologico.

(3) Nell' Ospedale della Pace.

(4) Nella 2.^a Sala Chirurgica dell' Ospedale degl' Incurabili.

(5) Strada Sapienza N. 18.

- Palladino Giovanni* — Fizio-patologia dell'organo dell'udito (1)
dalle 8 $\frac{1}{2}$ alle 10; Giov. Dom.
- Buonomo Giuseppe* — Patologia speciale Medica (2)
dalle 11 alle 12; Mart. Giov. Sab.
- Pagano Giovanni* — Materia Medica e Tossicologia
dall'1 $\frac{1}{2}$ alle 2 $\frac{1}{2}$; Lun. Merc. Ven.
- Del Monte Michele* — Oftalmiatria (3)
dalle 8 alle 9; Giov. Dom.
- Idem* — Clinica sugli ammalati
dalle 9 alle 10; Tutti i giorni.
- Mayer Giustino* — Ostetricia (4)
dalle 11 alle 12; Lun. Mer. Ven.
- Idem* — Ginecologia
dalle 11 alle 12; Mart. Sab.
- Petrucchi Sebastiano* — Materia Medica e Terapeutica.
dall'1 $\frac{1}{2}$ alle 2 $\frac{1}{2}$; Lun. Merc. Ven.
- Mazziotti Giuseppe* — Clinica Chirurgica (5)
dalle 10 alle 11; Giov. Dom.
- Capozzi Domenico* — Patologia speciale Medica (6)
dalle 7 $\frac{1}{2}$ alle 8 $\frac{1}{2}$; Lun. Mart. Merc. Ven. Sab.
- Idem* — Le applicazioni pratiche (7)
dalle 4 alle 5; Nei suddetti giorni.
- Chirone Vincenzo* — Materia Medica e Terapeutica (8)
dall'1 $\frac{1}{2}$ alle 2 $\frac{1}{2}$; Lun. Merc. Ven.
- Testa Giuseppe* — Clinica Chirurgica (9)
dalle 10 alle 11; Lun. Mart. Merc. Ven. Sab.
- Raffaele Eduardo* — Ostetricia — Corso complementare (10)
dalle 11 alle 12; Martedì e Sabato
- Celli Bonaventura* — Patologia speciale (11)
dalle 7 alle 8; Tutti i giorni.

(1) Salita Tarsia N. 87.

(2) A S. Francesco di Sales.

(3) Concezione Montecalvario N. 41.

(4) Salita Pontecorvo N. 22.

(5) Nell'Ospedale degl'Incurabili.

(6) Nell'Ospedale Clinico.

(7) Nell'Ospedale degl'Incurabili.

(8) Strada Corseia N. 90.

(9) Nell'Ospedale degl'Incurabili.

(10) Nella Clinica Ostetrica.

(11) Nell'Ospedale Clinico.

- Lepidi-Chiotti Giulio* — Patologia speciale
dalle 7 alle 8; Tutti i giorni.
- Coco Diego* — Patologia speciale
dalle 7 alle 8; Tutti i giorni.
- Mazzitelli Pietro* — Sifilografia e Dermotologia
dalle 10 alle 11; Giov. Dom.
- Idem* — Clinica
dalle 2 alle 3; Mart. Giov. Dom.
- Morano Francesco* — Oftalmiatria
dalle 8 alle 9; Giov. Dom.
- Idem* — Clinica delle malattie oculari
dalle 9 alle 10; Mart. Giov. Sab. Dom.
- Pettoruti Gennaro* — Patologia speciale medica
dalle 7 alle 8; Lun. Mart. Merc. Ven. Sab.
- Cotronci Giuseppe Alfonso* — Medicina operatoria
dall'1 alle 3; Lun. Merc. Ven.
- D'Antona Antonino* — Patologia chirurgica
dalle 5 $\frac{1}{2}$ alle 6 $\frac{1}{2}$ pom.; Lun. Mart. Merc. Ven. Sab.
- De Donato Filippo* — Anatomia descrittiva
dalle 3 $\frac{1}{2}$ alle 4 $\frac{1}{2}$; Lun. Mart. Mer. Ven. Sab.
- De Luca Domenico* — Oftalmiatria
dalle 12 all'1; Lun. Mer. Ven.
- Idem* — Clinica
dalle 12 all'1; Mart. Giov. Sab.
- De Amicis Tommaso* — Patologia e chimica sifilografica
dalle 12 all'1; Lun. Mer. Ven.
- De Bonis Teodosio* — Patologia generale
dalle 10 $\frac{3}{4}$ all'11 $\frac{3}{4}$ Mart. Giov. Sab.
- Petronio Francesco* — Patologia chirurgica
dalle 9 alle 10; Lun. Mart. Mer. Ven. Sab.
- Guarino Alfonso* — Patologia speciale Medica
dalle 7 alle 8; Lun. Mart. Mer. Ven. Sab.

N. B. — *I privati insegnanti che non hanno indicato il domicilio, danno le lezioni nei locali dell'Università.*

CALENDARIO

DELLA REGIA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI

PER L'ANNO SCOLASTICO 1875-76

LE LEZIONI SONO DATE TUTTI I GIORNI CHE NON SONO NOTATI COL SEGNO * IL QUALE INDICA LE FESTE
DI PRECETTO, O CON L'ASTERISCO * CHE DINOTA I GIORNI DI VACANZA.

Nel dì 16 novembre il Corpo Universitario assisterà nella gran Sala di disegno all'orazione inaugurale degli Studi che si leggerà dal Professore di Anatomia comparata Uffice.
Panceri Paolo, ed il cui argomento sarà: Speranze nell'avvenire delle Scienze naturali.

NOVEMBRE

16 Mart. *Riapertura dell' Università.*
17 Merc.
18 Giov.
19 Ven.
20 Sab.
⊕ 21 Dom.
22 Lun.
23 Mart.
24 Merc.
25 Giov.
26 Ven.
27 Sab.
⊕ 28 Dom.
29 Lun.
30 Mart.

DICEMBRE

1 Merc.
2 Giov.
3 Ven.
4 Sab.
⊕ 5 Dom.
6 Lun.
7 Mart.
⊕ 8 Merc. *Concezione di M. V.*
9 Giov.
10 Ven.
11 Sab.
⊕ 12 Dom.
13 Lun.
14 Mart.
15 Merc.
16 Giov.
17 Ven.
18 Sab.
⊕ 19 Dom.
20 Lun.
21 Mart.
22 Merc.
* 23 Giov.
* 24 Ven.
⊕ 25 Sab. *Natale di N. S.*
⊕ 26 Dom.
* 27 Lun.
* 28 Mart.
* 29 Merc.
* 30 Giov.
* 31 Ven.

GENNAJO

- * 1 Sab.
- ⊕ 2 Dom.
- * 3 Lun.
- 4 Mart.
- 5 Merc.
- ⊕ 6 Giov. *Epifania.*
- 7 Ven.
- 8 Sab.
- ⊕ 9 Dom.
- 10 Lun.
- 11 Mart.
- 12 Merc.
- 13 Giov.
- 14 Ven.
- 15 Sab.
- ⊕ 16 Dom.
- 17 Lun.
- 18 Mart.
- 19 Merc.
- 20 Giov.
- 21 Ven.
- 22 Sab.
- ⊕ 23 Dom.
- 24 Lun.
- 25 Mart.
- 26 Merc.
- 27 Giov.
- 28 Ven.
- 29 Sab.
- ⊕ 30 Dom.
- ⊕ 31 Lun.

FEBBRAJO

- 1 Mart.
- 2 Merc.
- 3 Giov.
- 4 Ven.
- 5 Sab.
- ⊕ 6 Dom.
- 7 Lun.
- 8 Mart.
- 9 Merc.
- 10 Giov.
- 11 Ven.
- 12 Sab.
- ⊕ 13 Dom.
- 14 Lun.
- 15 Mart.
- 16 Merc.
- 17 Giov.
- 18 Ven.
- 19 Sab.
- ⊕ 20 Dom.
- 21 Lun.
- 22 Mart.
- 23 Merc.
- 24 Giov.
- 25 Ven.
- 26 Sab.
- ⊕ 27 Dom.
- * 28 Lun.
- * 29 Mart.

di Area
GRARIA

MARZO

- * 1 Merc. *Le Ceneri*
- 2 Giov.
- 3 Ven.
- 4 Sab.
- ⊕ 5 Dom.
- 6 Lun.
- 7 Mart.
- 8 Merc.
- 9 Giov.
- 10 Ven.
- 11 Sab.
- ⊕ 12 Dom.
- 13 Lun.
- * 14 Mart. *Nascita di S. M. il Re*
- 15 Merc.
- 16 Giov.
- 17 Ven.
- 18 Sab.
- ⊕ 19 Dom.
- 20 Lun.
- 21 Mart.
- 22 Merc.
- 23 Giov.
- 24 Ven.
- 25 Sab.
- ⊕ 26 Dom.
- 27 Lun.
- 28 Mart.
- 29 Merc.
- 30 Giov.
- 31 Ven.

APRILE

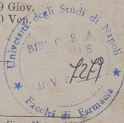
- 1 Sab.
- ⊕ 2 Dom.
- 3 Lun.
- 4 Mart.
- 5 Merc.
- 6 Giov.
- 7 Ven.
- 8 Sab.
- ⊕ 9 Dom.
- 10 Lun.
- 11 Mart.
- 12 Merc.
- 13 Giov.
- * 14 Ven.
- * 15 Sab.
- ⊕ 16 Dom. *Pasqua di Resurr.*
- * 17 Lun.
- * 18 Mart.
- * 19 Merc.
- * 20 Giov.
- * 21 Ven.
- * 22 Sab.
- ⊕ 23 Dom.
- 24 Lun.
- 25 Mart.
- 26 Merc.
- 27 Giov.
- 28 Ven.
- 29 Sab.
- ⊕ 30 Dom.

MAGGIO

- 1 Lun.
 2 Mart.
 3 Merc.
 4 Giov.
 5 Ven.
 6 Sab.
 ⊕ 7 Dom.
 8 Lun.
 9 Mart.
 10 Merc.
 11 Giov.
 12 Ven.
 13 Sab.
 ⊕ 14 Dom.
 15 Lun.
 16 Mart.
 17 Merc.
 18 Giov.
 19 Ven.
 20 Sab.
 ⊕ 21 Dom.
 22 Lun.
 23 Mart.
 24 Merc.
 ⊕ 25 Giov. *Ascens. del Signore*
 26 Ven.
 27 Sab.
 ⊕ 28 Dom.
 29 Lun.
 30 Mart.
 31 Merc.

GIUGNO

- 1 Giov.
 2 Ven.
 3 Sab.
 ⊕ 4 Dom. *Festa dello Statuto*
 5 Lun.
 6 Mart.
 7 Merc.
 8 Giov.
 9 Ven.
 10 Sab.
 ⊕ 11 Dom.
 12 Lun.
 13 Mart.
 14 Merc.
 ⊕ 15 Giov. *Corpo del Signore*
 16 Ven.
 17 Sab.
 ⊕ 18 Dom.
 19 Lun.
 20 Mart.
 21 Merc.
 22 Giov.
 23 Ven.
 24 Sab.
 ⊕ 25 Dom.
 26 Lun.
 27 Mart.
 28 Merc.
 ⊕ 29 Giov.
 30 Ven.



di Area
GRARIA

Biblioteca di Area
GRARIA